SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 135° — Numero 269

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 17 novembre 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 16 novembre 1994, n. 629.

Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319, così come sostituito dall'articolo 17 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, è sostituito dal seguente:

«La disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, e quella degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature sono definite dalle regioni con i rispettivi piani di risanamento delle acque di cui all'articolo 4. Le regioni, nel definire tale disciplina, nell'esercizio della loro autonomia, tengono conto dei limiti di accettabilità fissati dalle tabelle allegate alla presente legge, cui possono derogare secondo i princìpi ed i criteri della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, tenendo conto delle indicazioni contenute nella delibera 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale previsto dall'articolo 3 della presente legge, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 10 gennaio 1981, fatti comunque salvi i limiti di accettabilità inderogabili per i parametri di natura tossica, persistente e bioaccumulabile.».

2. Dopo il secondo comma dell'articolo 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Sono fatti salvi le competenze, i divieti di immissione ed i limiti di accettabilità stabiliti da leggi che disciplinano materie specifiche.».

3. Fino alla definizione della disciplina degli scarichi di cui al comma 1 da parte delle regioni, restano ferme le prescrizioni adottate, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in materia di scarichi civili che non recapitano in pubbliche fognature e di scarichi delle pubbliche fognature ed in particolare quelle di cui alla delibera in data 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale previsto dall'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 10 gennaio 1981.

4. Le disposizioni del presente decreto si applicano in attesa dell'attuazione della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991.

Art. 2.

1. Il numero 2) del primo comma dell'articolo 12 della legge 10 maggio 1976, n. 319, così come sostituito dall'articolo 15 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, è sostituito dal seguente:

«2) nel caso di recapito in pubbliche fognature debbono, prima dell'entrata in funzione dell'impianto centralizzato di depurazione, essere conformi ai limiti di accettabilità di cui alla tabella *C* e, successivamente all'entrata in funzione del medesimo, adeguarsi ai limiti di accettabilità, alle norme ed alle prescrizioni regolamentari stabilite dai comuni, dai consorzi e dalle province che provvedono alla gestione del pubblico servizio mediante le forme anche obbligatorie previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come integrata dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498. I suddetti limiti di accettabilità, norme e prescrizioni sono stabiliti sulla base delle caratteristiche dell'impianto centralizzato di depurazione in modo da assicurare il rispetto della disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature definita dalla regione ai sensi del successivo articolo 14;».

2. Le regioni dispongono, con propria legge, l'obbligo al pretrattamento, da parte delle aziende, degli scarichi da insediamenti produttivi che recapitano in pubbliche fognature che o non siano conformi ai limiti di accettabilità di cui alla tabella *C* allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319, o possano compromettere il buon funzionamento dell'impianto centralizzato di depurazione, in relazione alla migliore tutela delle qualità del corpo idrico ricettore.

3. Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come inserito dall'articolo 25, comma 4, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, è sostituito dal seguente:

«Fino all'entrata in vigore della tariffa fissata dagli articoli 13, 14 e 15 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, gli enti gestori del servizio, con apposita deliberazione da adottare entro il 30 ottobre di ciascun anno per l'anno successivo, da sottoporre all'approvazione del comitato regionale di controllo, possono elevare la tariffa fissata dal comma precedente per adeguarla ai maggiori costi di esercizio e di investimento, al fine di migliorare il

controllo e la depurazione degli scarichi e la tutela dei corpi idrici ricettori. Per l'anno 1995 la deliberazione può essere adottata entro il 31 dicembre 1994.».

Art. 3.

1. Il terzo comma dell'articolo 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificato dall'articolo 19 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, e dall'articolo 144 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dal seguente:

«Fatte salve le disposizioni penali di cui al primo e al secondo comma, l'inosservanza dei limiti di accettabilità stabiliti dalle regioni ai sensi dell'articolo 14, secondo comma, ove non costituisca reato o circostanza aggravante, è punita con la sola sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire trenta milioni, salvo diversa disposizione della legge regionale. Per gli scarichi da insediamenti produttivi, in caso di superamento dei limiti di accettabilità delle tabelle allegate alla presente legge e, se recapitano in pubbliche fognature, di quelli fissati ai sensi del numero 2) del primo comma dell'articolo 12, si applica la pena dell'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni o dell'arresto fino ad un anno. Si applica la pena dell'ammenda da lire venticinque milioni a lire duecentocinquanta milioni o la pena dell'arresto da due mesi a due anni qualora siano superati i limiti di accettabilità inderogabili per i parametri di natura tossica persistente e bioaccumulabile, di cui al numero 4) del documento unito alla delibera 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale previsto dall'articolo 3 della presente legge, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 10 gennaio 1981, e di cui all'elenco dell'allegato 1 alla delibera medesima. Ai fini della quantificazione della pena e della ammissibilità dell'oblazione ai sensi dell'articolo 162-*bis* del codice penale, il giudice tiene conto della entità del superamento dei limiti di accettabilità.».

2. L'ultimo comma dell'articolo 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 4.

1. L'articolo 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è sostituito dal seguente:

«Art. 22. — *1.* Chiunque effettua o mantiene uno scarico senza osservare le ulteriori prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione, diverse da quelle relative al rispetto dei limiti di accettabilità, per le quali si applicano le sanzioni, di cui al precedente articolo 21, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire ventiquattro milioni.».

Art. 5.

1. In attesa della disciplina che sarà adottata dal CIPE ai sensi dell'articolo 30 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, non costituisce scarico ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, il deflusso di acque pubbliche da serbatoi, laghi artificiali, dighe o altre opere realizzate in esecuzione di concessione per uso idroelettrico, nell'ambito della gestione delle stesse acque pubbliche in conformità alle rispettive concessioni.

Art. 6.

1. Dopo il dodicesimo comma dell'articolo 15 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente:

«Il regime autorizzatorio degli scarichi civili e delle pubbliche fognature, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, è definito dalle regioni nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 14 conformandosi alle disposizioni contenute nella direttiva 91/271/CEE, del Consiglio del 21 maggio 1991.».

2. All'articolo 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Chiunque apre o comunque effettua scarichi civili e delle pubbliche fognature, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, nelle acque indicate nell'articolo 1, sul suolo o nel sottosuolo, senza aver richiesto l'autorizzazione di cui al tredicesimo comma dell'articolo 15, ovvero continua ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che la citata autorizzazione sia stata negata o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire cento milioni.».

Art. 7.

1. I titolari di scarichi in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono presentare, entro novanta giorni decorrenti dalla predetta data, domanda di autorizzazione in sanatoria nei limiti e nelle forme prescritte dal presente articolo.

2. La domanda di autorizzazione di cui al comma 1 è presentata al comune nel cui territorio è ubicato lo scarico cui essa si riferisce. Il comune provvede sulla medesima, qualora sia competente al rilascio della autorizzazione allo scarico in via ordinaria, ovvero trasmette la domanda alla diversa autorità competente al rilascio, così come individuata dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni e integrazioni, e dai piani regionali di risanamento delle acque, relativamente agli scarichi degli insediamenti civili. In ogni caso l'autorizzazione in sanatoria è rilasciata o negata entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della relativa domanda.

3. Alla domanda di autorizzazione va allegata la ricevuta del versamento, a titolo di oblazione della somma di lire 500 mila, relativamente a scarichi provenienti da insediamenti abitativi; di lire 1 milione per quelli adibiti allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica, sanitaria, agricola e artigianale; di lire 3 milioni per gli insediamenti produttivi. Il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fissa le modalità per il predetto versamento.

4. Sono comunque esclusi dal presentare domanda di autorizzazione in sanatoria i titolari di insediamenti i cui scarichi superino i limiti di accettabilità per i parametri di

natura tossica, persistente e bioaccumulabile, di cui al punto 4) del documento unito alla delibera 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale previsto dall'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 10 gennaio 1981, e di cui all'elenco dell'allegato 1 della delibera medesima.

5. Il rilascio dell'autorizzazione in sanatoria di cui al comma 1 estingue i reati previsti dall'articolo 21, commi 1 e 2, della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni.

6. Le somme derivanti dai versamenti di cui al comma 3 sono destinate, in misura pari al 10%, alla dotazione tecnico-scientifica del Ministero dell'ambiente e per il residuo ad interventi di recupero e di educazione ambientale, nell'ambito dei programmi di attività del medesimo Ministero. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro dell'ambiente, le variazioni di bilancio occorrenti per la riassegnazione delle predette somme ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, anche mediante l'istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano inoltre, nei confronti degli scarichi provenienti da insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature, già in essere alla data di entrata in vigore della legge 10 maggio 1976, n. 319, per i quali resta confermato quanto previsto dall'articolo 15, comma 1, della citata legge n. 319 del 1976, nonché l'esclusione dall'applicazione dell'articolo 21 della medesima legge citata.

Art. 8.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MATTEOLI, *Ministro dell'ambiente*

BIONDI, *Ministro di grazia e giustizia*

GNUTTI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

COMINO, *Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

94G0678

DECRETO-LEGGE 16 novembre 1994, n. **630.**

Disposizioni fiscali urgenti in materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni fiscali in materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Art. 1.

Accertamento con adesione del contribuente ai fini delle imposte sul reddito e dell'IVA

1. Ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, la rettifica delle dichiarazioni può essere definita, con unico atto, in contraddittorio e con adesione del contribuente, a norma delle disposizioni seguenti.

2. La definizione non è ammessa quando sulla base degli elementi, dati e notizie a conoscenza dell'ufficio è configurabile l'obbligo di denunzia all'autorità giudiziaria per i reati di cui agli articoli da 1 a 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni. Tale disposizione si applica anche quando per i medesimi reati risulta essere stato presentato rapporto dalla Guardia di finanza o risulta essere stata avviata l'azione penale.

3. La definizione ha per oggetto l'esistenza, la stima, l'inerenza e l'imputazione a periodo dei componenti positivi e negativi del reddito di impresa o di lavoro autonomo ed ha effetto anche per l'imposta sul valore aggiunto. Qualora sia stato notificato avviso di rettifica, ai fini di tale ultima imposta il contribuente può richiedere la definizione, anche parziale nel caso in cui ricorrano le fattispecie previste dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, e

successive modificazioni, e dal relativo decreto ministeriale di attuazione del 1° settembre 1931, la quale ha effetto, con unico atto ai sensi del comma 1 e del presente comma, anche ai fini delle imposte sul reddito. L'imposta sul valore aggiunto viene liquidata sui maggiori imponibili con l'aliquota media del contribuente, a meno che questi effettui esclusivamente operazioni esenti.

4. Per la definizione il contribuente si puo fare rappresentare con procura speciale non autenticata. La definizione si perfeziona con il pagamento delle maggiori somme dovute per effetto dell'adesione, che sono versate in base alle norme sull'autoliquidazione.

5. L'accertamento definito con adesione non e soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio e non rileva ai fini penali ed extratributari, compreso il contributo per il Servizio sanitario nazionale. A seguito di definizione mediante adesione del contribuente, le sanzioni per infedele dichiarazione, le sanzioni inerenti ad adempimenti relativi al periodo di imposta a cui si riferiscono le dichiarazioni definite e ogni altra sanzione connessa con irregolarità o omissioni rilevabili dalle dichiarazioni stesse sono applicabili nella misura di un quarto del minimo.

6. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni necessarie:

a) per l'individuazione degli uffici competenti, in attesa della istituzione degli uffici delle entrate, e per la loro organizzazione, secondo criteri di efficienza e di trasparenza;

b) per la determinazione delle modalità di accertamento con adesione basate su parametri oggettivi, coefficienti presuntivi e studi di settore nonché, delle modalità e dei termini per il pagamento delle somme dovute per effetto dell'adesione.

7. Cessano di avere efficacia le norme in materia di determinazione delle quote di capacità operativa degli uffici delle entrate e della Guardia di finanza, da destinare ai controlli dei contribuenti che abbiano dichiarato un reddito di ammontare inferiore al contributo direttivo lavorativo, di cui al comma 1, dell'articolo 62-*sexies* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

8. I contribuenti che aderiscono all'accertamento di cui al presente articolo non sono tenuti ai fini fiscali alla conservazione delle scritture e dei documenti contabili relativi all'esercizio oggetto dell'accertamento, con la sola esclusione dei registri IVA

9. Per l'anno 1994, il termine per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, con i quali sono determinati i coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi, è fissato al 15 dicembre 1994.

Art. 2.

Accertamento con adesione ai fini di altre imposte dirette

1. La definizione in contraddittorio, con adesione del contribuente, è applicabile, alle medesime condizioni di cui all'articolo 1, nei confronti dei contribuenti, con riferimento alle imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili, ed ha per oggetto il maggior valore o il valore stabilito dall'ufficio dei beni e diritti suscettibili di valutazione secondo le singole leggi d'imposta, separatamente per ciascun atto d'imposizione. La liquidazione e la riscossione delle somme dovute per effetto dell'adesione di cui all'articolo 1 sono effettuate direttamente dall'ufficio accertatore. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei casi di esclusione della rettifica previsti dalle leggi vigenti per talune categorie di beni e diritti nell'ipotesi di determinazione del valore su base catastale.

2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni necessarie per la determinazione delle modalità dell'accertamento con adesione basate su parametri oggettivi, ovvero, in mancanza di questi, su indagini sui valori medi di mercato nelle varie aree geografiche, con specifiche distinzioni per zone aventi caratteristiche similari, nonché su studi idonei a realizzare la massima trasparenza e aderenza alla realtà economica dei valori oggetto della rettifica.

Art. 3.

Ritardati versamenti dell'imposta sul gas metano

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, per l'imposta sul gas metano, e relativa addizionale regionale nonché, per l'imposta sostitutiva, versate nel periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994, con non oltre un giorno di ritardo rispetto al termine stabilito, è dovuto il solo interesse legale. I versamenti già effettuati devono essere comunque interamente imputati all'imposta. Le somme eventualmente già corrisposte, a titolo di sanzione, anche ove non sia stato presentato ricorso, costituiscono un anticipo sui versamenti delle imposte di cui sopra, da effettuare nel bimestre successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 4.

Autotutela

1. Con decreti del Ministro dalle finanze sono indicati gli organi dell'Amministrazione finanziaria competenti per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio o di revoca, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, degli atti illegittimi o infondati. Con gli stessi decreti sono definiti i criteri di economicità sulla base dei quali si inizia o si abbandona l'attività dell'amministrazione.

Art. 5.

Chiusura delle liti fiscali pendenti

1. Le liti fiscali, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto dinanzi alle commissioni tributarie in ogni grado del giudizio e quelle che possono insorgere per atti notificati entro la medesima data, ivi compresi i processi verbali di constatazione per i quali non sia stato ancora notificato atto di imposizione, possono essere definite, a domanda del ricorrente:

a) con il pagamento della somma di lire 150 mila, se la lite è di importo fino a lire 2 milioni;

b) con il pagamento di una somma pari al dieci per cento del valore della lite, se questo è di importo superiore a lire 2 milioni e fino a lire 20 milioni.

2. Qualora, per le liti in materia di imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili, il contribuente non sia in possesso degli elementi per determinare l'imposta relativa al maggiore imponibile accertato, di cui al comma 4, lettera *b)*, lo stesso può effettuare il pagamento delle somme indicate al comma 1 in via provvisoria, salvo conguaglio sulla base della liquidazione effettuata da parte dell'ufficio competente entro il 31 dicembre 1995.

3. I pagamenti previsti nel comma 1 sono effettuati mediante versamento in conto corrente postale per le somme di cui alla lettera *a)* del comma 1 e con l'osservanza delle norme sull'autoliquidazione per le somme di cui alla lettera *b)* del medesimo comma 1. I versamenti affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

4. Ai fini del presente articolo:

a) per lite fiscale si intende la contestazione relativa a ciascun atto di imposizione o di irrogazione di sanzioni impugnato considerando, comunque, lite fiscale autonoma quella relativa all'imposta sull'incremento del valore degli immobili;

b) per valore della lite si intende l'importo dell'imposta accertata al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con lo stesso atto impugnato; in caso di liti relative esclusivamente alla irrogazione di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste; il valore delle liti in materia di imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili è costituito dalla imposta relativa al maggiore imponibile accertato. Se il giudizio è pendente, dopo che è intervenuta decisione di commissione tributaria in qualsiasi grado di giudizio, l'importo da assumere a base del calcolo per la definizione ai sensi del presente articolo è comunque il valore accertato;

c) il reddito definito ai sensi dei commi precedenti non rileva ai fini del contributo per il Servizio sanitario nazionale.

5. I giudizi di cui al comma 1 sono sospesi fino al 15 dicembre 1994; tuttavia, qualora sia stata già fissata udienza di discussione nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi all'udienza medesima a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 estingue il giudizio.

6. Restano comunque dovute le somme il cui pagamento è previsto dalle vigenti disposizioni di legge in ipotesi di pendenza di giudizio, anche se non ancora iscritte a ruolo o liquidate; dette somme, a seguito delle definizioni, sono riscosse a titolo definitivo. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme eventualmente già versate dal ricorrente.

7. Le liti di cui al presente articolo non possono essere oggetto della conciliazione prevista nell'articolo 7.

8. Il pagamento del dieci per cento del valore della lite, come stabilito al comma 4 del presente articolo, restando fermo il limite di lire 20 milioni estingue le controversie per l'imposta di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

9. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita per la presentazione delle domande di cui al comma 1, le procedure per controllo delle stesse e le modalità per l'estinzione dei giudizi, e le altre norme occorrenti per l'applicazione del presente articolo, fermo restando che i pagamenti non possono essere effettuati dopo il 15 dicembre 1994. Limitatamente alle liti fiscali che possono insorgere a seguito di processi verbali di constatazione di cui al comma 1, il pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento. Nell'ipotesi di pagamento in misura inferiore a quella dovuta qualora sia riconosciuta la scusabilità dell'errore, è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo non sono applicabili nei confronti dei contribuenti che hanno chiesto la definizione della lite ai sensi dell'articolo 53 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e in ogni caso non danno diritto a rimborsi per le somme già versate.

Art. 6.

Disposizioni concernenti alcuni soggetti titolari di partita IVA

1. I soggetti cui è stato attribuito il numero di partita IVA, che non abbiano effettuato nell'ultimo anno alcuna operazione imponibile e non imponibile, possono chiedere la chiusura della posizione ed estinguere contestualmente la irregolarità derivante dalla mancata presentazione delle dichiarazioni IVA nonché delle dichiarazioni dei redditi, limitatamente ai redditi di impresa e di lavoro autonomo, con importi pari a zero, per gli anni precedenti, versando l'importo forfettario di lire 100.000 presso gli uffici IVA competenti entro il 30 giugno 1995. Il Ministro delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è autorizzato ad emanare un decreto ministeriale per regolamentare quanto disposto con il presente articolo.

Art. 7.

Conciliazione giudiziale

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, dopo l'articolo 20 è inserito il seguente articolo:

«Art. 20-*bis (Conciliazione)*. — *1*. Se la controversia involge questioni non risolvibili in base a prove certe, ciascuna delle parti può proporre in udienza all'altra parte la conciliazione totale o parziale su tali questioni. Il tentativo di conciliazione può essere esperito anche dal collegio. La conciliazione, comunque, non dà luogo alla restituzione delle somme già versate all'ente impositore.

2. Ciascuna delle parti può proporre la conciliazione anche prima dell'udienza con atto scritto che deve essere comunicato all'altra parte e depositato in segreteria.

3. L'ufficio può, comunque, depositare in segreteria una proposta di conciliazione alla quale la parte ha previamente aderito. In tal caso il presidente della commissione, o altro componente dallo stesso delegato, se ravvisa la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di ammissibilità, dichiara, con decreto, l'estinzione del giudizio per avvenuta conciliazione; la proposta di conciliazione e il decreto tengono luogo del processo verbale di cui al comma 4. Nell'ipotesi in cui la proposta non venga considerata ammissibile, il presidente della commissione fissa l'udienza di discussione del ricorso o rinvia all'udienza già fissata. Il provvedimento è depositato entro dieci giorni dalla data di presentazione della proposta ed entro il ventesimo giorno successivo a quest'ultima data, nel caso in cui la conciliazione sia stata ritenuta ammissibile, deve essere effettuato il versamento delle somme dovute con le modalità indicate nel comma 4.

4. Nel caso in cui la conciliazione avviene in udienza e la commissione ritiene sussistenti i presupposti e le condizioni di ammissibilità, viene redatto apposito processo verbale che costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto da effettuare entro venti giorni dalla data dell'udienza; in difetto del versamento si applica l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e non è applicabile il comma 5 del presente articolo.

5. In caso di conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura di un terzo del minimo delle somme dovute.

6. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'applicazione del presente articolo.».

2. Per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto le disposizioni di cui all'articolo 20-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano in ogni fase e grado del giudizio.

Art. 8.

Modifica della normativa sulla tenuta delle scritture contabili individuali

1. La lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, è sostituita dalla seguente:

«*c)* tenuta dei conti individuali dei sostituti di imposta e dei soggetti di cui all'articolo 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni».

Art. 9.

Responsabilità patrimoniale dei dipendenti dell'Amministrazione finanziaria

1. Nell'attività di interpretazione delle disposizioni tributarie e, comunque, nell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 4 e 7 i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria che svolgono le relative funzioni rispondono patrimonialmente solo in caso di danno cagionato per dolo o colpa grave.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Governo emana appositi regolamenti volti ad introdurre il principio della trasparenza nei rapporti tra Amministrazione finanziaria e contribuenti, ispirandosi al criterio della responsabilizzazione degli organi di controllo nell'espletamento delle loro funzioni, ed individuando apposite modalità di penalizzazione dei comportamenti che deteminino l'inutile ed onerosa creazione di contenzioso.

Art. 10.

Modificazione alla disciplina in materia di notificazione degli atti di registro e di premio di assunzione

1. All'articolo 16, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Con decreto del Ministro delle finanze può essere stabilito, con riferimento a singoli tributi, comprese le tasse automobilistiche, o a specifici tipi di atti e tenuto conto del numero complessivo dei procedimenti da trattare e delle esigenze di automatizzazione delle relative procedure, che gli atti di accertamento e di irrogazione delle sanzioni da emanare dai singoli uffici del registro sono predisposti e sottoscritti, a nome e per conto di detti uffici, con sistemi automatizzati e notificati a cura dell'anagrafe tributaria.».

2. All'articolo 2. del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, dopo il comma 3-*ter*, è aggiunto il seguente:

«*3-quater*. Il credito di imposta non spetta nel caso di inosservanza delle disposizioni contrattuali in materia di trattamento economico dei soggetti assunti.».

Capo II

DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Art. 11.

Servizio ispettivo di sicurezza

1. Presso il Ministero delle finanze è istituito il Servizio ispettivo di sicurezza (SIS) posto alle dipendenze del comitato previsto dall'articolo 12, comma 3.

2. Al fine di verificare la scrupolosa osservanza da parte degli appartenenti all'Amministrazione finanziaria, civili e militari, degli obblighi derivanti da norme di legge o regolamento, il SIS, su direttive del Ministro delle finanze e secondo le modalità contenute nel regolamento di cui all'articolo 14:

a) esegue accertamenti sull'adempimento degli obblighi di servizio e dei doveri d'ufficio;

b) compie ispezioni presso gli organi centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria;

c) esegue indagini patrimoniali sui soggetti di cui al presente comma;

d) richiede alle amministrazioni pubbliche, all'Amministrazione postale, agli enti creditizi, alle società di intermediazione mobiliare, agli agenti di cambio, alle società autorizzate al collocamento a domicilio di valori mobiliari, alle società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, alle società fiduciarie, alle imprese ed enti assicurativi ed alla società Monte Titoli S.p.a. di cui alla legge 19 giugno 1986, n. 289, copia della documentazione inerente i rapporti intrattenuti con i soggetti di cui al presente comma, nonché ogni altra notizia o informazione utile ai fini dello svolgimento delle indagini di cui alla lettera *c)*;

e) richiede informazioni o documenti all'autorità giudiziaria, salvo il rispetto delle norme che disciplinano il segreto delle indagini;

f) può invitare qualsiasi altro soggetto a fornire notizie, informazioni o documenti utili ai fini degli accertamenti e delle indagini di cui alle lettere *a)* e *c)*;

g) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe prevista dall'articolo 13.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai componenti togati e non togati delle commissioni tributarie, ai soggetti non appartenenti all'Amministrazione finanziaria, compresi i rappresentanti sindacali, che partecipano a comitati, organi consultivi, commissioni di studio e di esame e a qualsiasi altro organismo dell'Amministrazione finanziaria, nonché ai soggetti dipendenti da imprese private che gestiscono una funzione propria dell'Amministrazione finanziaria.

4. Gli addetti al SIS, previa autorizzazione del Ministro delle finanze, possono accedere presso i soggetti indicati alla lettera *d)* del comma 2 allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie richiesti secondo le modalità di cui al decreto del Ministro delle finanze previsto dall'articolo 14, qualora non trasmessi nei termini richiesti, ovvero allorché sussista motivo di ritenere che gli stessi siano infedeli o incompleti.

5. Gli accertamenti, le ispezioni e le indagini di cui al presente articolo e i risultati conseguenti sono coperti da segreto d'ufficio.

6. I procedimenti di controllo posti in essere dagli appartenenti al SIS si svolgono in osservanza dei principi e delle regole della legge 7 agosto 1990, n. 241, con le seguenti eccezioni:

a) esclusione dell'avviso di procedimento;

b) esclusione dell'accesso alla banca dati dell'anagrafe tributaria.

7. Gli addetti al SIS, nell'esercizio dei compiti di cui al presente articolo, rivestono la qualifica di pubblici ufficiali e ad essi non è opponibile il segreto d'ufficio.

Art. 12.

Organizzazione del Servizio

1. Al Servizio ispettivo di sicurezza sono addetti non più di cento dipendenti, per un periodo non superiore a cinque anni, nominati con decreto del Ministro delle finanze, scelti tra il personale dell'Amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza, nonché undici componenti tra magistrati amministrativi, contabili o ordinari e avvocati e procuratori dello Stato, con qualifica non inferiore a consigliere di corte d'appello o equiparata, in servizio ovvero in pensione. scelti e nominati con decreto del Ministro delle finanze, i quali sono posti fuori ruolo.

2. Al SIS è preposto un direttore, nominato con decreto del Ministro delle finanze, scelto tra i magistrati e gli avvocati dello Stato, di cui al comma 1, con qualifica non inferiore a consigliere di cassazione o equiparata che dura in carica tre anni ed è confermabile per una sola volta, indipendentemente dai limiti di età previsti dagli ordinamenti di provenienza.

3. L'indirizzo e la direzione del SIS sono esercitati da un comitato, presieduto dal Ministro delle finanze o da un suo delegato, composto dal direttore del servizio di cui al comma 2 e dagli altri magistrati e avvocati e procuratori dello Stato di cui al comma 1. Questi ultimi esercitano funzioni di capo uffici, durano in carica tre anni e sono confermabili per una sola volta.

4. Ai magistrati e agli avvocati e procuratori dello Stato addetti al SIS e al direttore compete un trattamento economico aggiuntivo pari allo stipendio di dirigente generale di livello *C*.

5. Con decreto del Ministro delle finanze è determinato il contingente di personale, con qualifica non superiore alla sesta, per l'espletamento dei compiti di segreteria.

6. All'onere derivante dall'applicazione del comma 4, valutato in lire 1.133 milioni in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 1401 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1994 e corrispondente capitolo per gli esercizi finanziari successivi.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.

Anagrafe patrimoniale

1. Presso il Servizio ispettivo di sicurezza è costituita l'anagrafe patrimoniale dei soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell'articolo 11.

2. I soggetti di cui al comma 1, con dichiarazione scritta, comunicano periodicamente al SIS i dati e le notizie stabiliti con il decreto del Ministro delle finanze di cui all'articolo 14, indicativi della situazione patrimoniale e del tenore di vita del nucleo familiare, nonché i dati relativi all'esercizio da parte di familiari conviventi, anche per il tramite di società ed enti, di attività di consulenza e assistenza fiscale e tributaria e di servizi a queste collegati.

3. Con il decreto di cui all'articolo 14 sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, la cui mancata osservanza costituisce grave contrasto con i doveri di fedeltà dell'impiegato, del militare o del magistrato secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.

4. Nei confronti dei soggetti non appartenenti all'Amministrazione finanziaria sottoposti al controllo del SIS ai sensi del comma 3 dell'articolo 11, che non adempiono alle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo, è disposta la risoluzione del rapporto.

5. Il SIS acquisisce elementi, dati, informazioni e notizie, anche attraverso il sistema informativo dell'anagrafe tributaria e della Guardia di finanza, nonché gli altri sistemi informativi ad essi connessi, ed aggiorna le posizioni dell'anagrafe patrimoniale.

6. Con il decreto di cui all'articolo 14 sono dettate le modalità di accesso ai sistemi informativi, nonché le modalità procedurali per garantire la riservatezza degli accessi ai sistemi da parte del solo direttore del SIS e degli addetti al servizio di cui al comma 1 dell'articolo 12.

7. Previa autorizzazione del comitato di cui all'articolo 12, comma 3, su proposta del direttore del SIS, le indagini di cui all'articolo 11, comma 2, lettera *c)*, e le richieste di cui alle successive lettere *d)*, *e)* ed *f)*, sono estese ai parenti ed affini dei soggetti di cui all'articolo 11, comma 2, nonché a terzi, persone fisiche e giuridiche, imprese, enti ed organismi, per i quali vi siano concreti elementi per ritenere che agiscano come prestanome dei soggetti indicati.

Art. 14.

Norme di attuazione

1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le competenti commissioni parlamentari, sono dettate le norme di attuazione degli articoli 11, 12 e 13.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 11, 12 e 13 si applicano a tutti gli appartenenti al SIS.

Art. 15

Servizio centrale degli ispettori tributari

1. Alla legge 24 aprile 1980, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 9, secondo comma, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: «*a)* controlla, sulla base di direttive emanate dal Ministro delle finanze, sentite le competenti commissioni parlamentari, l'attività di verifica e accertamento di uffici espressamente individuati nella direttiva stessa, avvalendosi anche dei direttori regionali territorialmente competenti o dei comandanti di zona della guardia di finanza; controlla, altresì, sulla base di direttive emanate dal Ministro delle finanze, le verifiche eseguite dalla Guardia di finanza;». Nello stesso comma,

nella lettera *b)*, le parole: «del controllo» sono sostituite dalle seguenti: «dei controlli» e, dopo la lettera *d)*, è aggiunta la seguente lettera: «*d-bis)* esprime pareri su specifiche questioni sottoposte al suo esame dal Ministro delle finanze.»;

b) nell'articolo 10, comma quarto, primo periodo, le parole: «ha la durata di sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «ha la durata di cinque anni, indipendentemente dal raggiungimento del limite massimo di età previsto per il collocamento a riposo dagli ordinamenti di provenienza».

2. Il numero degli ispettori addetti al Servizio centrale degli ispettori tributari è ridotto di undici unità.

3. Il limite quinquennale di cui al comma 1, lettera *b)*, non si applica agli ispettori tributari già nominati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. La suddivisione nelle categorie di provenienza di cui all'articolo 10 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è determinata con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 16.

Concorsi speciali

1. I concorsi di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, per l'assunzione del personale da destinare al potenziamento dell'attività di controllo si svolgono su base regionale e si articolano in una prova di preselezione consistente in una serie di test psico-attitudinali, in una prova scritta, anche a carattere teorico-pratico, ed in un colloquio, in materie attinenti al profilo professionale da ricoprire.

2. Alla prova scritta possono essere ammessi soltanto coloro che abbiano superato con un minimo di ventuno punti su trenta la prova di preselezione in numero non superiore al doppio dei posti disponibili.

Art. 17.

Personale dirigenziale

1. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, è sostituito dai seguenti:

«*1.* Il personale appartenente alle qualifiche dirigenziali del Ministero delle finanze, escluso quello del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, è inquadrato, secondo le modalità stabilite dall'articolo 12, in un ruolo amministrativo e in un ruolo tecnico, aventi dotazioni organiche il cui numero complessivo non può superare le duemilaquattrocentonove unità, di cui cinque per il livello di funzione *B*, quarantasette per il livello di funzione *C*, cinquecentonovantotto per il livello di funzione *D* e millesettecentocinquantanove per il livello di funzione *E*.

1-bis. Nella tabella *A* allegata al decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, è aggiunto un posto di funzione di consigliere ministeriale nella qualifica di dirigente generale di livello *C*.».

2. Il comma 5 dell'articolo 7 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, è sostituito dal seguente:

«*5.* Alle direzioni regionali delle entrate ed alle direzioni delle entrate devono essere preposti dirigenti generali di livello *C*».

3. Ferma restando l'applicabilità del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nella tabella allegata alla legge 29 ottobre 1991, n. 358, e successive modificazioni, sono aggiunti un posto di funzione di consigliere ministeriale in corrispondenza della qualifica di dirigente generale per il livello *B*, e nove posti di consigliere ministeriale o vice direttore generale in corrispondenza della qualifica di dirigente generale per il livello *C*. In corrispondenza di quest'ultima qualifica è, altresì, soppressa la voce «vice direttore generale e direttore centrale» unitamente ai tre relativi posti di funzione che sono portati in aumento a quelli di direttore centrale. Nella medesima tabella, la voce «direttore regionale delle entrate nelle sedi più rilevanti» è sostituita dalla voce «direttore regionale e direttore di direzione delle entrate» ed i corrispondenti posti di funzione sono elevati da quindici a ventuno. Nella stessa tabella la dotazione organica delle qualifiche di dirigente superiore e di primo dirigente del ruolo amministrativo è ridotta, rispettivamente, a cinquecentocinquanta ed a millecinquecentoquattordici posti e le voci sottoelencate sono integrate come segue:

a) nella qualifica di dirigente superiore del ruolo amminsitrativo:

1) prima della funzione «direttore di servizi amministrativi negli uffici centrali o nelle direzioni centrali e direttore dei servizi dell'ufficio del coordinamento legislativo» è aggiunta quella di «vice direttore centrale»;

2) dopo la funzione «ispettore generale centrale» è aggiunta quella di «coordinatore nei servizi ispettivi centrali, regionali o compartimentali»;

3) la funzione «direttore regionale delle entrate nelle sedi meno rilevanti» è soppressa e dopo la funzione «direttore compartimentale» è aggiunta quella di «vice direttore regionale o compartimentale»;

b) nella qualifica di dirigente superiore del ruolo tecnico:

1) prima della funzione «direttore di servizi tecnici negli uffici centrali e nelle direzioni centrali» è aggiunta quella di «vice direttore centrale»;

2) dopo la funzione «direttore compartimentale» è aggiunta quella di «vice direttore compartimentale»;

3) dopo la funzione «ispettore generale centrale e compartimentale» è aggiunta quella di «coordinatore nei servizi ispettivi centrali o compartimentali».

Art. 18.

Compiti della Scuola centrale tributaria

1. La Scuola centrale tributaria, oltre ai compiti indicati nell'articolo 5 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, partecipa, su direttiva del Ministro delle finanze, alla elaborazione degli studi di settore previsti dall'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Per l'espletamento dei predetti compiti, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata la possibilità, nei limiti dello stanziamento di bilancio, di stipulare convenzioni, di associarsi e consorziarsi con università, enti di ricerca ed istituti italiani ed esteri, pubblici e privati, di determinare compensi e forme di erogazione degli stessi, di effettuare pubblicazioni ed acquisti di libri di testo e di altro materiale didattico da distribuire ai partecipanti alle attività didattiche, di ricerca e di studio, senza obbligo di restituzione.

2. All'elaborazione degli studi di settore di cui al comma 1 partecipa altresì, su direttiva del Ministro delle finanze, la scuola di polizia tributaria della Guardia di finanza, fatti salvi i compiti previsti dalla legge 29 ottobre 1965, n. 1218.

Art. 19.

Disposizioni concernenti il personale della Guardia di finanza

1. L'articolo 5 della legge 24 ottobre 1966, n. 887, come sostituito dall'articolo 1 della legge 3 maggio 1971, n. 320, e sostituito dal seguente:

«Art. 5. — *1.* I tenenti colonnelli, i maggiori ed i capitani del ruolo normale che ne facciano domanda sono ammessi a frequentare il corso superiore di polizia tributaria, della durata di due anni accademici, nel numero stabilito con decreto del Ministro delle finanze, subordinatamente all'esito favorevole di un concorso per titoli ed esami e nell'ordine della graduatoria compilata in base alle risultanze dello stesso.

2. La partecipazione al concorso di cui al comma 1 non e ammessa per più di due volte, ancorché non consecutive. Dal computo del limite sono escluse le partecipazioni ai concorsi al termine dei quali il concorrente sia stato giudicato idoneo e classificato nella graduatoria di merito in soprannumero con punteggio non inferiore a 26/30.

3. Sulle domande di ammissione al concorso esprimono parere i superiori gerarchici, fino al comandante di Corpo, e decide la commissione ordinaria di avanzamento tenuto conto dei requisiti complessivi e dei precedenti di carriera e di servizio degli ufficiali.

4. I tenenti colonnelli, alla data in cui viene indetto il concorso, devono essere compresi nell'ultimo terzo dell'organico di grado. I capitani, alla data in cui viene indetto il concorso, devono avere compiuto il periodo di comando richiesto ai fini dell'avanzamento al grado superiore ed essere compresi, alla data anzidetta, nel primo terzo dell'organico di grado.

5. Il corso superiore di polizia tributaria provvede all'alta qualificazione professionale degli ufficiali del ruolo normale mediante il perfezionamento e il completamento della loro preparazione tecnica e culturale ai fini dell'assolvimento di incarichi di particolare rilievo in campo operativo e presso gli organi di alta direzione del Corpo, nonché di funzioni di comando di elevato impegno.

6. Le modalità di svolgimento del concorso per l'ammissione e del corso superiore di polizia tributaria sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

7. Il concorso di cui al comma 1 è indetto alla data del 1° gennaio, con decreto del Ministro delle finanze.

8. Alla valutazione dei titoli e delle prove di esame provvede apposita commissione presieduta dal comandante in seconda del Corpo della Guardia di finanza. La stessa si articola in due sottocommissioni per la valutazione dei titoli e delle prove di esame ed è nominata annualmente con decreto del Ministro delle finanze, con il quale viene stabilita altresì la composizione delle predette sottocommissioni.

9. Il superamento del corso di cui al comma 1 costituisce titolo per l'avanzamento in carriera con preferenza rispetto ad altri corsi o titoli acquisiti, in aggiunta ai vantaggi di carriera previsti dalla tabella n. 2 allegata alla presente legge».

2. Sino all'emanazione del decreto ministeriale con il quale sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso per l'ammissione e del corso superiore di polizia tributaria, i tenenti colonnelli compresi nell'ultimo terzo dell'organico del grado, i maggiori ed i capitani compresi nel primo terzo dell'organico del grado partecipano al concorso e sono ammessi alla frequenza del corso superiore di polizia tributaria secondo le norme previste dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1989, n. 46. Al superamento del corso conseguono i benefici di carriera previsti dall'articolo 5, comma 9, della legge 24 ottobre 1966, n. 887, come modificato dal presente articolo.

3. La legge 29 luglio 1991, n. 237, è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 20

Disposizioni per il personale imbarcato e norme agevolative per il settore agricolo

1. Le liti fiscali, di valore fino a lire 20 milioni, concernenti le imposte di bollo e di registro dovute per i contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi che esercitano la pesca marittima, e risultano assegnate alle categorie di cui all'articolo 8 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, possono essere definite, secondo le disposizioni di cui all'articolo 5, con il pagamento del 10 per cento del valore della lite, così come definito dal comma 4 dello stesso articolo 5.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto i contratti di cui al comma 1 sono esenti dalle imposte di bollo e di registro, ancorché, per disposizioni di legge, siano soggetti a registrazione e redatti in forma pubblica.

3. Il punto 6 della tabella *A* allegata al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è sostituito dal seguente:

«6. Impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica:

gasolio 13 per cento dell'aliquota normale;

benzina .... 55 per cento dell'aliquota normale.

L'agevolazione per la benzina è limitata alle macchine agricole con potenza del motore non superiore a 40 CV e non adibite a lavori per conto terzi; tali limitazioni non si applicano alle mietitrebbie.

L'agevolazione viene concessa, anche mediante crediti o buoni d'imposta, sulla base di criteri stabiliti, in relazione alla estensione dei terreni, alla qualità delle colture ed alla dotazione delle macchine agricole effettivamente utilizzate, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali».

4. All'onere conseguente all'applicazione del comma 2 si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3.

Art. 21.

Tasse e diritti sugli aeromobili

1. L'articolo 9 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, è abrogato. Sono altresì considerate estinte le eventuali sanzioni comminate per il mancato rispetto di tali norme.

2. I diritti di approdo e partenza degli aeromobili dell'aviazione generale previsti dall'articolo 2 della legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni, e modificati dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 1993, sono raddoppiati.

3. Il maggiore gettito derivante da quanto previsto al comma 2 è destinato per un terzo all'ammodernamento degli aeroporti minori per l'aviazione generale secondo quanto previsto da apposito decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e per la restante parte a copertura di quanto previsto al comma 1 del presente articolo e all'articolo 22.

Art. 22.

Proroga di disposizioni concernenti agevolazioni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto

1. Le disposizioni indicate all'articolo 40 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1976, n. 730, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che esse continuano a trovare applicazione anche oltre il termine del 31 dicembre 1994, fissato dall'articolo 2, comma 12, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, per le specifiche cessioni di beni e le prestazioni di servizi, anche professionali, contemplati dalle disposizioni suddette, relativi ad opere che alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultino effettivamente e regolarmente iniziate.

2. Ai relativi oneri, valutati in lire 25 miliardi annui, si provvede con quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 21 del presente decreto.

Art. 23.

Spese di funzionamento delle commissioni di studio per la riforma del sistema tributario

1. Limitatamente agli esercizi 1994 e 1995 alle spese di funzionamento delle commissioni di studio per la riforma del sistema tributario, nominate dal Ministro delle finanze, per un importo pari a lire 450 milioni, si fa fronte con le somme non impegnate, iscritte per l'anno 1994 al capitolo 1110 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze (spese per il funzionamento del comitato tecnico per l'attuazione della riforma tributaria). Le somme non impegnate al termine dell'esercizio finanziario 1994 possono esserlo nell'esercizio successivo.

Art. 24.

Disposizioni concernenti il riversamento dell'ICI

1. Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, non si applicano all'imposta comunale

sugli immobili dovuta per l'anno 1994 e gli anni successivi. I concessionari restano tenuti agli adempimenti di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

2. I concessionari possono disporre delle somme giacenti sui conti correnti postali istituiti per il versamento dell'imposta comunale sugli immobili esclusivamente a fronte del contestuale versamento, a favore degli enti destinatari dell'imposta tramite posta giro alla contabilità speciale aperta presso le competenti tesorerie provinciali dello Stato, per gli enti assoggettati alla tesoreria unica, ovvero ai conti correnti postali intestati ai comuni interessati, delle somme incassate, al netto di quelle indebitamente affluite sui conti stessi e delle commissioni previste dall'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

3. Gli interessi maturati sui conti correnti postali istituiti per il versamento dell'imposta comunale sugli immobili sono versati in favore degli enti destinatari proporzionalmente al gettito dell'imposta spettante a ciascun ente per l'anno cui si riferiscono gli interessi medesimi con le stesse modalità previste al comma 2.

Art 25

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro delle finanze*

BIONDI, *Ministro di grazia e giustizia*

DINI, *Ministro del tesoro*

PAGLIARINI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

URBANI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

94G0680

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 settembre 1994, n. 631.

Regolamento recante sostituzione della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1973, n. 1027, concernente il programma di concorso per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo del ruolo normale delle Capitanerie di porto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Marina militare, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 16 giugno 1938, n. 1281, concernente norme e programmi per il reclutamento nel Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 marzo 1947, n. 396, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, concernente attribuzioni del Ministero della marina mercantile;

Vista la legge 19 ottobre 1959, n. 946, concernente modificazioni alle norme sul reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali dei Corpi di commissariato militare marittimo e delle capitanerie di porto e sull'avanzamento dei tenenti del ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1973, n. 1027, concernente la sostituzione della tabella relativa al programma dell'esame di concorso per la nomina a ufficiale in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, còncernente disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, in materia di determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 25 giugno 1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1994;

Sulla proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione;

EMANA

il presente regolamento:

Art. 1.

1. La tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1973, n. 1027, è sostituita dalla tabella annessa al presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PREVITI, *Ministro della difesa*

FIORI, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI
Registrato alla corte dei conti l'8 novembre 1994
Atti di Governo, registro n. 94, foglio n. 11

TABELLA

PROGRAMMA DI ESAME DI CONCORSO PER LA NOMINA AD UFFICIALE IN S.P.E. DEL RUOLO NORMALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO.

Numero d'ordine		Durata massima	Coeff di imp
	ESAMI SCRITTI (1)		
1	Svolgimento di un tema scritto di diritto della navigazione: parte marittima	8 ore	3
2	Svolgimento di un tema di diritto amministrativo	8 ore	3
	ESAMI ORALI (2)		
1	Diritto della navigazione: parte marittima	20 min.	3
2	Diritto amministrativo	20 min.	3
3	Diritto internazionale marittimo	15 min.	2
4	Diritto privato e cenni di procedura civile	15 min.	2
5	Diritto penale e cenni di procedura penale	15 min.	2
6	Diritto costituzionale	15 min.	2
7	Economia politica	15 min.	2
8	Geografia economica	15 min.	2
9	Lingua estera (facoltativa)	15 min.	—

(1) Le due prove scritte riguardano lo svolgimento di temi su argomenti tratti dalle tesi previste per le rispettive prove orali.

(2) La commissione ha facoltà di interrogare il candidato anche su tema svolto per iscritto.

1. DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE PARTE MARITTIMA

Tesi 1:

Definizione, caratteri, fonti normative e negoziali del diritto della navigazione marittima. Amministrazione della marina mercantile. diretta ed indiretta, attiva e consultiva. L'esercizio privato di funzioni e servizi pubblici.

Tesi 2

Il personale marittimo. La gente di mare: suo ordinamento L'iscrizione nella matricola ed i titoli professionali. Il collocamento della gente di mare. Il personale addetto ai servizi portuali. Pilotaggio e rimorchio. Il lavoro portuale.

Tesi 3:

I beni pubblici destinati alla navigazione marittima. Il demanio marittimo. Gestione dei beni del demanio marittimo.

Tesi 4:

Attività amministrativa e di polizia nei porti ed in materia di navigazione marittima. I poteri del comandante del porto.

Tesi 5:

La nave. Il regime amministrativo della nave. Costruzione, individuazione, nazionalità e cancellazione della nave. Carte e documenti di bordo. La proprietà e comproprietà navale. La pubblicità navale. I diritti reali di garanzia sulla nave.

Tesi 6:

L'esercizio della nave. L'impresa di navigazione: l'armatore ed i suoi ausiliari (il comandante della nave, l'equipaggio, il raccomandatario marittimo). Il contratto di arruolamento.

Tesi 7:

I contratti di utilizzazione della nave. Locazione. Noleggio. Cenni sulle avarie comuni. Cenni sui titoli rappresentativi delle merci trasportate.

Tesi 8:

Urto di navi e responsabilità per danni a terzi. Assistenza e salvataggio. Recupero e ritrovamento di relitti. Cenni sulle assicurazioni dei rischi della navigazione.

Tesi 9:

Le inchieste sui sinistri marittimi. Le controversie in materia di lavoro marittimo: competenze. Cenni di diritto penale marittimo: delitti e contravvenzioni. Le infrazioni disciplinari.

2. DIRITTO AMMINISTRATIVO

Tesi 1:

Il diritto amministrativo e le sue fonti. La pubblica amministrazione. Soggetti ed organi della pubblica amministrazione.

Tesi 2:

L'amministrazione locale. Le regioni. La provincia. Il comune.

Tesi 3

Atti amministrativi: concetti, categorie, vizi. Autotutela amministrativa.

Tesi 4:

La giustizia amministrativa. Tribunale amministrativo regionale. Consiglio di Stato in funzione giurisdizionale. L'Avvocatura dello Stato. I ricorsi amministrativi.

Tesi 5:

I beni della pubblica amministrazione. Beni demaniali e beni patrimoniali. I limiti amministrativi alla proprietà privata.

Tesi 6:

Il rapporto di pubblico impiego.

Tesi 7:

La Corte dei conti e le sue attribuzioni.

3 DIRITTO INTERNAZIONALE MARITTIMO

Tesi 1

L'ordinamento internazionale e le sue fonti; norme consuetudinarie e norme pattizie; i soggetti dell'ordinamento internazionale; il contenuto materiale delle norme internazionali; i rapporti tra ordinamento internazionale e ordinamenti nazionali.

Tesi 2:

Il diritto internazionale marittimo.

Gli spazi marittimi: acque interne - linea di base - mare territoriale - zona contigua - piattaforma continentale - zona economica esclusiva - mare internazionale - regime degli stretti.

Diritti degli Stati costieri sugli spazi marittimi.

Tesi 3

La libertà di navigazione mercantile ed i suoi limiti - il diritto di passaggio inoffensivo - il passaggio «in transito» - il diritto di accesso ai porti - ordine pubblico e la sicurezza dello Stato costiero.

Tesi 4

Il comportamento delle navi militari in tempo di pace.

Il diritto di inseguimento ed i suoi limiti - la repressione dei «crimini contro l'umanità»: pirateria, contrabbando, tratta di uomini.

Tesi 5:

Diritto internazionale marittimo in tempo di guerra.

Caratteristiche della guerra marittima: diritto di visita, preda e giudizio.

Belligeranti e neutrali: diritti e doveri dei belligeranti in acque neutrali.

Internamento delle navi e dei loro equipaggi.

4. DIRITTO PRIVATO E CENNI DI PROCEDURA CIVILE

Tesi 1:

L'ordinamento giuridico. La norma giuridica. Diritto pubblico e diritto privato. Fonti del diritto. La norma giuridica nel tempo e nello spazio. I conflitti di legge.

Tesi 2:

Il diritto soggettivo. Il rapporto giuridico ed i suoi elementi. Soggetti: persone fisiche e persone giuridiche. Stato e capacità giuridica. Cittadinanza: acquisto, perdita, riacquisto, conflitto di cittadinanze. I diritti della persona. La sede della persona. Domicilio e residenza. Assenza e dichiarazione di morte presunta.

Tesi 3

Fatto ed atto giuridico. Il negozio giuridico, concetto, classificazione, elementi. La volontà ed i suoi vizi.

Tesi 4

La rappresentanza. Procura e mandato. Conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato.

Tesi 5:

I diritti reali in genere Proprietà, diritti reali di godimento. Il possesso e le azioni possessorie.

Tesi 6

Le obbligazioni. Effetti. Trasmissione. Estinzione. Inadempimento. Diritti reali di garanzia. Il decorso del termine.

Tesi 7

Il contratto: nozione e classificazioni. Elementi del contratto Effetti e risoluzione del contratto

Tesi 8

Le imprese Le società: cenni generali sui tipi di società. I collaboratori dell'imprenditore. Il rapporto di lavoro subordinato.

Tesi 9

Cenni sulla successione legittima e testamentaria. Cenni sulla pubblicità ed esecuzione del testamento.

Tesi 10:

Nozioni generali sul processo civile. L'esercizio dell'azione civile, i poteri del giudice e gli atti processuali. Competenza, processo di cognizione, processo di esecuzione. I procedimenti speciali: in particolare i procedimenti cautelari.

5. DIRITTO PENALE E CENNI DI PROCEDURA PENALE

Tesi 1

La legge penale. Fonti del diritto penale. Il principio di legalità. Interpretazione della legge penale. Efficacia nel tempo e nello spazio. Obbligatorietà. Immunità.

Tesi 2:

Cenni sul reato in generale. Delitti e contravvenzioni. Elementi costitutivi del reato. Cause oggettive e soggettive di esclusione del reato. Il tentativo.

Tesi 3:

Il reo e la sua imputabilità. La recidiva. Cenni sulla pena. Pene principali e accessorie. Punibilità e cause che la estinguono. Misure di sicurezza. Violazioni punite con sanzioni amministrative.

Tesi 4:

Cenni sui soggetti del processo penale: il giudice, il pubblico ministero, la polizia giudiziaria, l'imputato e gli altri soggetti privati, il difensore.

Tesi 5:

Cenni sul procedimento penale: il modello ordinario ed i procedimenti speciali. Il processo pretorile.

6. DIRITTO COSTITUZIONALE

Tesi 1:

L'ordinamento giuridico. Lo Stato moderno: suoi elementi costitutivi. Il diritto costituzionale e le sue fonti.

Tesi 2:

Gli organi costituzionali: il Presidente della Repubblica. Il Parlamento. Il Governo. La Corte costituzionale.

Tesi 3:

La funzione legislativa: organi interni delle Camere. Formazione delle leggi.

Tesi 4:

La funzione esecutiva: il Governo. Il Presidente del Consiglio. I Ministri. I Comitati interministeriali.

Tesi 5:

La funzione giurisdizionale: la magistratura. Principi costituzionali sulla giurisdizione

Tesi 6:

I diritti ed i doveri pubblici dei cittadini. Il corpo elettorale. Il *referendum*. I partiti politici. I sindacati.

Tesi 7.

Gli organi di rilievo costituzionale: il CNEL. La Corte dei conti. Il Consiglio di Stato. Il Consiglio superiore della magistratura. Il Consiglio supremo di difesa.

7. ECONOMIA POLITICA

Tesi 1:

La teoria del mercato: la legge della domanda; la legge dell'offerta; il prezzo di equilibrio; la dinamica del mercato; la stabilità del prezzo di equilibrio

Tesi 2.

La teoria della produzione: la legge della produttività decrescente; prodotto totale, medio e marginale; costo totale, medio e marginale; il livellamento delle produttività marginali ponderate, la combinazione ottimale dei fattori della produzione.

Tesi 3:

L'equilibrio dell'impresa nella concorrenza perfetta, nel monopolio e nell'oligopolio.

Tesi 4:

Il reddito e la sua distribuzione. La rendita. Il salario. Il profitto. L'interesse.

Tesi 5:

La moneta. La teoria dei fenomeni monetari. L'inflazione. Il credito. Le banche e la loro funzione. Il mercato finanziario.

Tesi 6:

Sviluppo e crisi cicliche. Fondamentali teorie economiche.

8. GEOGRAFIA ECONOMICA

Tesi 1:

L'importanza della navigazione marittima nel sistema dei trasporti. Influenza delle condizioni naturali ed umane sul traffico mercantile. La pesca nel mondo.

Tesi 2:

Le direttrici del traffico marittimo mondiale. Importanza e funzione economica di stretti e canali marittimi. Le principali marine del mondo. Le riserve minerarie del mare.

Tesi 3:

I porti sotto il profilo tecnico e commerciale. Retroterra naturale ed economico. I principali porti del mondo con particolare riguardo a quelli mediterranei.

Tesi 4:

Le industrie della navigazione. La cantieristica e l'armamento. Domanda ed offerta dei trasporti marittimi.

9. LINGUA ESTERA

La prova è facoltativa e consiste in un colloquio su una o più delle seguenti lingue: inglese, francese e tedesco. Il candidato dovrà parlare, leggere e tradurre correntemente la lingua o le lingue prescelte. In relazione al grado di conoscenza accertato la commissione attribuirà punteggi compresi tra zero ed uno, correlati ad una gamma di voti compresa tra 16/20 e 20/20, come segue:

- voto inferiore a 16/20: nessun beneficio di punteggio;
- voto compreso tra 16/20 e 17,99/20: un quarto di punto;
- voto compreso tra 18/20 e 18,99/20: mezzo punto;
- voto compreso tra 19/20 e 18,99/20: tre quarti di punto;
- voto 20/20: un punto.

Detti punteggi, relativamente ad una lingua, saranno aggiunti al punto medio degli esami, espresso in ventesimi. Per le ulteriori prove facoltative sostenute sulle lingue sopraindicate, il punteggio aggiuntivo è ridotto al 50%.

Il massimo punteggio potrà essere dato solo per una conoscenza approfondita e vasta, estesa a cenni di vita sociale e culturale di almeno uno dei Paesi nei quali la lingua oggetto dell'esame è parlata.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

94G0670

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1994, n. 632.

Regolamento recante riordinamento del Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 693, concernente la ristrutturazione del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi;

Considerato che per effetto delle disposizioni del sopracitato decreto-legge n. 293 del 1994 il Consiglio superiore tecnico è decaduto;

Rilevata l'urgenza di dettare una nuova disciplina per l'organizzazione del Consiglio superiore tecnico in relazione alle rilevanti attribuzioni spettanti allo stesso nei settori delle poste, del bancoposta e delle telecomunicazioni;

Effettuato il prescritto confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 6 ottobre 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 ottobre 1994;

Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Denominazione ed attribuzioni del Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni

1. Il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, di cui alla legge 10 dicembre 1975, n. 693, assume la denominazione di Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni.

2. Il Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni deve essere sentito:

a) sui progetti di piani regolatori per i servizi postali e di telecomunicazioni e relative modifiche;

b) sui progetti di piani di ripartizione e di assegnazione delle radiofrequenze e relative modifiche;

c) sui programmi e piani di sviluppo degli impianti e dei servizi di telecomunicazioni predisposti da amministrazioni statali, da enti pubblici e dai concessionari dei servizi di telecomunicazione ad uso pubblico;

d) sugli indirizzi riguardanti la struttura tariffaria;

e) sui criteri e sulle modalità di verifica della qualità dei servizi postali e di telecomunicazioni;

f) sugli schemi di convenzioni per la concessione dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico;

g) sugli schemi di convenzioni e accordi con Governi ed organizzazioni estere, o enti internazionali o sovranazionali, interessanti i servizi postali, di bancoposta e di telecomunicazioni;

h) sugli schemi di norme e prescrizioni tecniche, di capitolati tecnici generali e speciali riguardanti le caratteristiche, la normalizzazione e l'omologazione di materiali, impianti ed apparecchiature di qualunque tipo impiegati dall'ente «Poste Italiane» e dai concessionari di servizi postali e di telecomunicazioni ad uso pubblico;

i) sui criteri e sulle direttive per l'elaborazione e l'attuazione dei programmi di ricerca e di sperimentazione in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e per il loro coordinamento con quelli predisposti da altri soggetti interessati;

l) sui programmi di istruzione e di aggiornamento professionale del personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

3. Il Consiglio ha facoltà di proporre al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni lo svolgimento di indagini tecnico-economiche su proplemi di rilevante interesse per lo sviluppo ed il miglioramento dei servizi postali e di telecomunicazioni.

4. Il Consiglio esprime il parere su ogni altro argomento che gli sia deferito dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e può pronunziarsi sulle questioni, riguardanti direttamente o indirettamente le materie di propria competenza, che le amministrazioni dello Stato, tramite il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sottopongano al suo esame.

Art. 2.

Composizione

1. Il Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni è nominato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. I componenti del Consiglio superiore, che non siano membri di diritto, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

2. Il Consiglio superiore è così composto:

a) il presidente, scelto fra persone che non rivestano la qualifica di dipendenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

b) il segretario generale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

c) quattro dirigenti generali del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, tra i quali il direttore dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni;

d) un magistrato del Consiglio di Stato;

e) un magistrato della Corte dei conti;

f) un rappresentante del Ministero della difesa;

g) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

h) un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

i) un esperto del Consiglio nazionale delle ricerche, di riconosciuta competenza nel settore delle telecomunicazioni e dell'automazione;

l) tredici membri scelti fra professori universitari ordinari nelle discipline giuridiche, economiche e tecniche attinenti alle attribuzioni esercitate dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ovvero fra esperti di alta qualificazione nelle predette discipline.

3. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni è istituito un apposito elenco, di non più di trenta nominativi, di membri straordinari del Consiglio superiore esperti nelle materie da esso trattate. Il presidente del Consiglio superiore tecnico può chiamare a partecipare allo svolgimento dei lavori del Consiglio, per ogni argomento trattato, non più di due esperti scelti dal predetto elenco.

4. I componenti del Consiglio superiore non possono farsi rappresentare.

5. La carica di componente del Consiglio superiore è incompatibile con la titolarità di interessi potenzialmente contrastanti o concorrenti con l'interesse pubblico.

Art. 3.

Ordinamento

1. Il Consiglio superiore si compone di tre sezioni ciascuna composta da almeno sette membri compreso il presidente. I membri del Consiglio non possono far parte di più di due sezioni.

2. Le sezioni hanno le seguenti competenze:

sezioni 1ª: piani regolatori; programmi e piani di sviluppo dei servizi postali e di telecomunicazioni; piani di ripartizione e di assegnazione delle radiofrequenze; piani esecutivi; norme e prescrizioni tecniche;

sezione 2ª: convenzioni per la concessione di servizi ad uso pubblico; convenzioni ed accordi internazionali; struttura tariffaria; qualità dei servizi;

sezione 3ª: criteri e direttive riguardanti i programmi di ricerca e sperimentazione; istruzione ed aggiornamento professionale.

3. Il Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni esercita le proprie attribuzioni in adunanza generale di tutti i suoi componenti ovvero a mezzo delle sezioni.

4. Per l'esame degli argomenti che possano interessare la difesa e la sicurezza dello Stato nonché dei problemi concernenti la partecipazione nazionale ad accordi internazionali di comune difesa, il parere del Consiglio è sostituito da quello di apposita giunta, costituita con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e composta da non più di sette membri del Consiglio aventi i necessari requisiti.

5. Qualora sia nominato presidente di sezione uno dei membri di cui alla lettera *c)* dell'art. 2, il medesimo è collocato fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico.

6. Le norme per il funzionamento del Consiglio superiore tecnico sono stabilite con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 4.

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento valgono, se compatibili, le disposizioni dettate dalla legge 10 dicembre 1975, n. 693.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TATARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

DINI, *Ministro del tesoro*

URBANI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI
Registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 1994
Atti di Governo, registro n. 94, foglio n. 13

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il D.L. n. 487/1993 reca: «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero».

— Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti).* — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge:

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (soppressa).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

— Il D.Lgs. n. 29/1993 reca. «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

Nota agli articoli 1 e 4

— Per la legge n. 693/1975 si veda nelle premesse al presente decreto

94G0677

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 novembre 1994.

Nomina del commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerati i gravi problemi derivanti dalla elevata pericolosità sociale dei fenomeni delinquenziali dell'estorsione e dell'usura;

Ritenuto necessario affrontare in modo coordinato ed organico la lotta al racket su tutto il territorio nazionale;

Visto l'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 9 settembre 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

1. Il dott. Giorgio Musio, prefetto di prima classe, è nominato commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle misure anti-racket.

Art. 2.

1. Al fine di fronteggiare le emergenze sociali derivanti dai fenomeni dell'estorsione e dell'usura al commissario straordinario sono attribuiti la promozione ed il coordinamento anche operativo su tutto il territorio nazionale delle iniziative e di ogni altra attività svolta in materia dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti, compreso il Fondo di cui all'art. 5 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 1992, n. 172, e dalle associazioni interessate.

2. Al suddetto scopo, previa effettuazione di apposito monitoraggio, il commissario straordinario propone alle competenti autorità la adozione delle eventuali ulteriori misure ritenute opportune.

Art. 3.

1. Il commissario straordinario si avvale di una struttura posta alle sue dirette dipendenze, istituita presso il Ministero dell'interno e composta anche da personale all'uopo comandato dalle amministrazioni e dagli enti indicati all'art. 2, comma 1, per il supporto logistico ed il collegamento con i Ministeri e gli altri enti competenti, secondo quanto sarà stabilito con decreto del Ministro dell'interno.

2. Il commissario straordinario si avvale altresì, previa intesa, di personale, mezzi e strutture delle amministrazioni e degli enti indicati all'art. 2, comma 1.

3. Il commissario straordinario è autorizzato ad impegnare i fondi occorrenti per la propria attività e per il funzionamento della struttura di supporto e collegamento a valere sugli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nei limiti stabiliti dal Ministro dell'interno con proprio decreto.

Art. 4.

1. Il commissario straordinario adotta con propri decreti gli indirizzi e le misure occorrenti al fine di espletare i compiti affidatigli all'art. 2.

2. Le spese eventualmente derivanti sono poste a carico dei pertinenti capitoli delle amministrazioni competenti.

Art. 5.

1. Il commissario straordinario assume le funzioni attribuitegli dal presente decreto con effetto immediato e dura in carica tre anni.

Dato a Roma, addì 2 novembre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1994
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 390

94A7329

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 5 agosto 1994.

Individuazione dell'autorità competente ad adottare i provvedimenti per la sicurezza esterna ed interna delle strutture in cui si svolge attività giudiziaria militare.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

E

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerata l'esigenza di provvedere, con criteri uniformi, alla sicurezza esterna ed interna delle strutture in cui si svolge attività giudiziaria militare;

Ritenuta la necessità di individuare l'autorità alla quale compete adottare i provvedimenti per la sicurezza di tali strutture;

Tenuto conto della delibera del Consiglio della magistratura militare del 5 maggio 1992;

Visti gli articoli 18 e 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

Decretano:

Art. 1.

1. Compete al procuratore generale militare presso la corte militare di appello esprimere il parere sui provvedimenti che il prefetto assume in ordine all'incolumità e alla sicurezza dei magistrati militari oltre che in ordine alla sicurezza esterna delle strutture in cui si svolge attività giudiziaria militare, quando tali strutture non insistano su aree in cui si svolgono attività militari.

Art. 2.

1. Compete al procuratore generale militare presso la corte militare di appello adottare i provvedimenti necessari ad assicurare la sicurezza interna di tutte le strutture in cui si svolge attività giudiziaria militare. Salvo che nei casi di assoluta urgenza, i provvedimenti sono adottati sentiti l'autorità militare territoriale competente e il capo dell'ufficio giudiziario interessato, nonché il prefetto per quanto attiene all'ordine ed alla sicurezza pubblica.

Roma, 5 agosto 1994

Il Ministro della difesa
PREVITI

Il Ministro dell'interno
MARONI

94A7255

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 26 ottobre 1994.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Piacenza e Vigevano.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 43 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481 il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Piacenza e Vigevano, con sede in Piacenza;

Vista la delibera del 23 settembre 1994 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato la modifica degli articoli 2 e 9 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche riguardanti gli articoli 2 e 9 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Piacenza e Vigevano, con sede in Piacenza, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 1994

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 2.

(Comma 1). Nella continuità dello scopo originario e con riferimento principale al territorio nel quale ha operato la Cassa di risparmio di Piacenza e Vigevano, la Fondazione attraverso propri

programmi e progetti di intervento, da realizzare anche tramite la collaborazione di altri soggetti pubblici o privati, persegue scopi di interesse generale e di utilità e solidarietà sociale preminentemente nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte e della sanità, nonché mantenendo le finalità di assistenza e di beneficenza e di tutela in genere delle categorie sociali più deboli, attraversa le iniziative di volta in volta ritenute più idonee.

(Omissis).

Art. 9.

(Comma 1) Non possono far parte del consiglio di amministrazione:

1) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado, incluso, dei membri del consiglio stesso o del collegio sindacale;

2) i dipendenti in servizio dell'ente e della società conferitaria o da essa derivata (per incorporazione, fusione od altra causa);

3) il coniuge e i parenti, fino al secondo grado incluso, dei dipendenti in servizio dell'ente.

94A7254

DECRETO 10 novembre 1994.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° dicembre 1990 (quinquennali), 1° giugno 1991 (settennali), 1° dicembre 1991 (settennali), 1° giugno 1992 (settennali), 1° giugno 1993 (settennali), 22 dicembre 1993 (settennali) e 22 dicembre 1993 (decennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di dicembre 1994 e scadenza nel mese di giugno 1995.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 193314/66-AU-227 del 22 novembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 28 dicembre 1990, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° dicembre 1990, sottoscritti per l'importo di lire 6.000 miliardi;

n. 348717/66-AU-240 del 23 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 17 giugno 1991, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° giugno 1991, sottoscritti per l'importo di lire 7.000 miliardi;

n. 349509/66-AU-251 del 20 novembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 23 novembre 1991, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° dicembre 1991, sottoscritti per l'importo di lire 7.500 miliardi;

n. 825627/66-AU-264 del 20 maggio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 26 maggio 1992, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° giugno 1992, sottoscritti per l'importo di lire 10.000 miliardi;

n. 100675/66-AU-278 del 21 maggio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 17 giugno 1993, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° giugno 1993, sottoscritti per l'importo di lire 4.500 miliardi;

n. 101647 del 21 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 22 dicembre 1993, per l'importo di lire 5.000 miliardi;

n. 101648 del 21 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 22 dicembre 1993, per l'importo di lire 5.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministero del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di dicembre 1994 e scadenza nel mese di giugno 1995;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole con godimento nel mese di dicembre 1994, relative ai suddetti certificati di credito;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro sottoindicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di giugno 1995, è determinato nella misura:

del 5,65% per i CCT quinquennali 1° dicembre 1990 emessi per lire 6.000 miliardi, cedola n. 9;

del 5,65% per i CCT settennali 1° giugno 1991 emessi per lire 7.000 miliardi, cedola n. 8;

del 5,65% per i CCT settennali 1° dicembre 1991 emessi per lire 7.500 miliardi, cedola n. 7;

del 5,65% per i CCT settennali 1° giugno 1992 emessi per lire 10.000 miliardi, cedola n. 6;

del 5,65% per i CCT settennali 1° giugno 1993 emessi per lire 4.500 miliardi, cedola n. 4;

del 5,45% per i CCT settennali 22 dicembre 1993 emessi per lire 5.000 miliardi, cedola n. 3;

del 5,45% per i CCT decennali 22 dicembre 1993 emessi per lire 5.000 miliardi, cedola n. 3.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 2.522.387.500.000, così ripartite:

L. 338.985.000.000 per i CCT quinquennali 1° dicembre 1990;

L. 395.482.500.000 per i CCT settennali 1° giugno 1991;

L. 423.731.250.000 per i CCT settennali 1° dicembre 1991;

L. 564.975.000.000 per i CCT settennali 1° giugno 1992;

L. 254.238.750.000 per i CCT settennali 1° giugno 1993;

L. 272.487.500.000 per i CCT settennali 22 dicembre 1993;

L. 272.487.500.000 per i CCT decennali 22 dicembre 1993,

e farà carico al capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, corrispondente al cap. 4691 dell'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 1994

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

94A7269

DECRETO 10 novembre 1994.

Determinazione del tasso d'interesse annuale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° dicembre 1985 (decennali) e 1° dicembre 1986 (decennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di dicembre 1994 e scadenza nel mese di dicembre 1995.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 320572/66-AU-97 del 21 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 30 novembre 1985, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° dicembre 1985, sottoscritti per l'importo di lire 4.700 miliardi;

n. 626091/66-AU-124 del 25 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 10 dicembre 1986, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° dicembre 1986, sottoscritti per l'importo di lire 3.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse annuale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministero del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Visto il decreto ministeriale n. 426161 del 7 aprile 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 21 maggio 1987, con cui, tra l'altro, è stato modificato l'art. 5 del citato decreto ministeriale n. 626091 del 25 novembre 1986, disponendosi che i pagamenti degli interessi verranno effettuati arrotondando alle 5 lire più vicine l'importo delle cedole relative al taglio minimo da un milione e determinando per moltiplicazione le cedole concernenti gli altri tagli;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse annuale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di dicembre 1994 e scadenza nel mese di dicembre 1995;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole con godimento nel mese di dicembre 1994, relative ai suddetti certificati di credito;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse annuale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro sottoindicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di dicembre 1995, è determinato nella misura:

del 9,85% per i CCT decennali 1° dicembre 1985 emessi per lire 4.700 miliardi, cedola n. 10;

del 10,60% per i CCT decennali 1° dicembre 1986 emessi per lire 3.000 miliardi, cedola n. 9.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto, tenuto conto di quanto disposto dal decreto ministeriale del 7 aprile 1987, citato nelle premesse, è di lire 780.950.000.000, così ripartite:

L. 462.950.000.000 per i CCT decennali 1° dicembre 1985;

L. 318.000.000.000 per i CCT decennali 1° dicembre 1986,

e farà carico al capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, corrispondente al cap. 4691 dell'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 1994

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

94A7270

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 3 novembre 1994.

Oggetti specifici delle ricerche e relative attività di formazione, afferenti il Programma nazionale di ricerca sui sistemi di produzione innovativi, finalizzato allo sviluppo di tecnologie fortemente innovative e strategiche suscettibili di traduzione industriale nel medio periodo.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46: «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168: «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 che detta le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» che stabilisce, tra l'altro, la ripartizione tra le funzioni di indirizzo politico e quelle di indirizzo amministrativo;

Visto il decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 che in attuazione della legge 17 gennaio 1994, n. 47 detta nuove disposizioni in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia;

Visto in particolare l'art. 9 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 che dispone l'esecuzione di detti programmi mediante contratti di ricerca da stipulare con soggetti scelti in deroga alle norme vigenti sulla contabilità generale dello Stato e dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana degli oggetti specifici delle ricerche, nonché l'art. 3 della legge 8 agosto 1992, n. 359, che modifica l'istituto della revisione prezzi in materia di contratti attivati dalle pubbliche amministrazioni;

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67 che prevede la formazione di ricercatori e tecnici di ricerca a valere sulle disponibilità del Fondo speciale per la ricerca applicata;

Vista la delibera CIPI del 27 ottobre 1988, n. 502 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 21 novembre 1988, che reca direttive per il finanziamento dei progetti di formazione di ricercatori e tecnici di ricerca e, in particolare, il punto 6, che ne indica le modalità di attuazione nell'ambito dei programmi nazionali di ricerca;

Vista la delibera CIPI del 28 dicembre 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1994 che aggiorna, integra e modifica le precedenti delibere riguardanti direttive generali di gestione del Fondo speciale per la ricerca applicata;

Vista la delibera 29 aprile 1994 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994, relativa alle nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale ricerca applicata;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 che prevede la soppressione del Comitato interministeriale per la programmazione industriale (CIPI) e dispone la regolamentazione della materia ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e preso atto che le attribuzioni del soppresso CIPI in materia di programmazione economica sono state transitoriamente esercitate dal CIPE;

Vista la delibera CIPE del 25 febbraio 1994, registrata alla Corte dei Conti il 9 luglio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 25 luglio 1994 concernente l'approvazione del Programma nazionale di ricerca e di formazione sui sistemi di produzione innovativi per un ammontare complessivo di lire 154 miliardi, di cui 140 miliardi di lire per attività di ricerca e 14 miliardi di lire per attività di formazione;

Considerato che nella attuazione delle procedure previste per i contratti di ricerca, sono stati definiti, relativamente alle tematiche approvate, gli oggetti specifici di ricerca e formazione, da eseguire con singoli contratti, tenendo conto della necessità di adeguare gli obiettivi al conseguimento di una pluralità di risultati acquisibili alla proprietà dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Programma nazionale di ricerca e formazione sui sistemi di produzione innovativi finalizzato allo sviluppo di tecnologie fortemente innovative e strategiche, suscettibili di traduzione industriale nel medio periodo — definito dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed approvato dal CIPE con delibera del 25 febbraio 1994, pubblicata nella *Gazzetta*

Ufficiale n. 172 del 25 luglio 1994 per l'attivazione di contratti per un ammontare complessivo di lire 154 miliardi, di cui 140 miliardi di lire per attività di ricerca e 14 miliardi di lire per attività di formazione — è articolato nelle sottoelencate tematiche, comprensive degli oggetti specifici delle ricerche e delle relative attività di formazione.

Area: Processi operativi.

Settore: Meccanica - Macchine utensili.

Tema 1: Metodologie innovative per la realizzazione di stazioni di lavorazione meccaniche.

Oggetto della ricerca:

sviluppo e realizzazione di un sistema di produzione innovativo per lavorazioni meccaniche, basato su logiche di modularità funzionale. La concezione modulare comporta che il sistema sia composto da moduli funzionali, ossia da elementi che contengono al proprio interno i componenti hardware e software che ne garantiscano la piena funzionalità e che siano integrabili in un sistema più ampio con connessioni semplici e, ove possibile, rispondenti agli standard industriali esistenti. Il sistema deve realizzare il coordinamento generale dei differenti moduli funzionali i quali, utilizzando le risorse disponibili, attuano le proprie funzioni garantendo al sistema stesso il conseguimento degli obiettivi assegnati. La concezione modulare del sistema deve garantire caratteristiche di programmabilità/riprogrammabilità, autonomia, integrabilità, affidabilità, manutenibilità, ergonomia, per consentire una significativa riduzione dei costi di produzione ed un rilevante miglioramento del servizio all'utilizzatore. Le caratteristiche dei moduli devono assicurare una facile integrazione in sistemi produttivi differenti. Validazione funzionale del sistema sviluppato mediante la realizzazione di almeno due prototipi di stazioni produttive per differenti lavorazioni meccaniche. Valutazione tecnico economica atta ad evidenziare significativi miglioramenti in termini costo/prestazioni rispetto ai sistemi in uso, nonché in termini costo/benefici in relazione alla sicurezza ed eventualmente all'impatto ambientale. Verifica di trasferibilità industriale e di utilizzabilità in altri comparti produttivi. La ricerca si articola in quattro sottotemi:

definizione di un insieme di funzioni produttive, relative a processi di trasformazione, e delle loro comunanze funzionali. Determinazione delle famiglie di moduli funzionali capaci di realizzarle e delle relative interfacce. I moduli funzionali devono permettere il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

riduzione dei costi di produzione, tramite una più veloce concezione dei prototipi dei sistemi ottenuti dalla configurazione di moduli funzionali standard e mediante concezione essenziale (lean) dei moduli funzionali, con riduzione dei tempi di configurazione, costruzione e installazione;

programmabilità/riprogrammabilità, tramite la capacità di operare in modo interattivo nella generazione di programmi e nella riprogrammazione al cambiare delle esigenze di produzione;

autonomia operativa, tramite capacità di operare con presidio minimo o nullo;

capacità di autocontrollo rispetto alla sicurezza delle operazioni ed alla qualità del prodotto;

possibilità di integrazione con le architetture dei sistemi gestionali e tecnici preesistenti;

affidabilità basata sull'utilizzo, in fase di progettazione, di singoli moduli ad affidabilità predeterminata, sull'adozione di sistemi di rilevamento e controllo di funzionamenti anomali, sull'utilizzo di opportuna modellistica per la valutazione del comportamento complessivo di una stazione prodotta con i moduli integrabili;

facile manutenibilità, tramite l'utilizzo, in fase di sviluppo del prodotto, di tecniche avanzate per l'analisi della manutenibilità, al fine di ridurre il tempo medio di riparazione (MTTR) ed i costi di intervento, in coerenza con logiche innovative di manutenzione (TPM);

ergonomia, attraverso la standardizzazione dei protocolli di dialogo uomo-macchina;

definizione dell'architettura del sistema di controllo capace di sostenere l'architettura modulare di un impianto di produzione, nel quale i moduli funzionali inglobino anche le capacità di governo della propria funzione. Progettazione dell'impiantistica per i sistemi modulari e realizzazione dei prototipi dei componenti impiantistici strategici (quali bus di campo, sistemi di innesto condotte fluidi) nel rispetto della concezione modulare delle stazioni produttive. Progettazione di massima di almeno due stazioni produttive per differenti lavorazioni meccaniche e verifica di fattibilità attraverso la realizzazione di prototipi sperimentali basati su componenti esistenti, appositamente adattati o all'uopo realizzati;

sviluppo di metodologie per la progettazione integrata del software, dei sistemi di controllo, dei sistemi elettromeccanici e della meccanica per famiglie di moduli che forniscono le funzionalità di moto, di traslazione, di rotazione e di lavoro nelle stazioni di lavorazione meccanica. I moduli devono essere caratterizzati da adattabilità software alle mutevoli condizioni statiche e dinamiche nelle varie configurazioni e condizioni di esercizio. Creazione di opportune librerie di software, compatibili con i più avanzati sistemi CAD e validazione di funzionalità attraverso la applicazione dei programmi sviluppati alla progettazione di due prototipi di stazioni di lavorazione;

sviluppo di un modello di simulazione del funzionamento complessivo di impianti di produzione, basati su logiche di modularità funzionale, per lavorazioni meccaniche. Il modello deve essere validato sui prototipi sperimentali realizzati al primo sottotema, consentire l'individuazione dei parametri, corrispondenti alle condizioni operative ottimali di conduzione dell'impianto, e risultare facilmente riconfigurabile in modo da permettere la simulazione di diverse tipologie di lavorazione;

realizzazione a livello prototipo, mediante i programmi sviluppati e l'approntamento dell'opportuna componentistica, di almeno due nuove stazioni produttive

complete, rispondenti alle caratteristiche funzionali e di prestazioni individuate nel primo sottotema. Ottimizzazione dei prototipi, mediante il sistema di simulazione sviluppato al terzo sottotema, per le necessità produttive di almeno due settori di utilizzo, quali ad esempio costruzione di macchinari, automotoristica, aeronautica. Validazione funzionale dei sistemi realizzati attraverso significative campagne di prova comprendenti la produzione di lotti dei componenti selezionati. Valutazione tecnico economica atta ad evidenziare significativi miglioramenti in termini costo/prestazioni rispetto ai sistemi in uso, nonché in termini costo/benefici in relazione alla sicurezza ed eventualmente all'impatto ambientale. Verifica di trasferibilità industriale e di utilizzabilità in altri comparti produttivi.

Tempo: la durata massima della ricerca non deve superare i trentasei mesi.

Spesa: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i 21.500 milioni di lire.

Attività di formazione:

formazione di ricercatori e/o tecnici ad elevata qualificazione professionale nelle aree della progettazione meccanica, progettazione elettronica con applicazione ai sistemi produttivi, impiantistica, controllo di processo, affidabilità e manutenibilità, sicurezza, gestione degli impianti manifatturieri, utilizzo di sistemi CAD e CAM;

sviluppo di competenze orientate alla progettazione, realizzazione e gestione operativa di sistemi innovativi di automazione di fabbrica basati su logiche di modularità funzionale. I relativi percorsi formativi devono avere una durata non inferiore a un anno.

Tempo: la durata massima dell'attività non deve superare i trentasei mesi.

Spesa: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i 2.400 milioni di lire.

Tema 2: sistemi innovativi per lavorazioni ad alta efficienza.

Oggetto della ricerca:

sviluppo e realizzazione di sistemi innovativi di produzione in grado di rispondere alle esigenze dell'industria manifatturiera in relazione all'incremento di efficienza delle linee produttive, basati su logiche di modularità funzionale, per lavorazioni meccaniche richiedenti alta velocità e precisione. La concezione modulare comporta che il sistema sia composto da moduli funzionali, ossia da elementi che contengono al proprio interno i componenti hardware e software che ne garantiscano la piena funzionalità e che siano integrabili in un sistema più ampio con connessioni semplici e, ove possibile, rispondenti agli standard industriali esistenti. Progettazione e realizzazione di un modulo operativo, dotato di almeno tre gradi di libertà, specializzabile per attività produttive differenti, mediante moduli di processo, quali ad esempio scansione, fresatura, misura, che richiedono alta velocità e accelerazione degli assi di movimento o di lavoro. Realizzazione del sistema di governo e controllo, nonché di componenti innovativi di macchina relativi alle specifiche lavorazioni meccaniche considerate. Validazione del sistema mediante realizzazione di almeno due prototipi relativi a differenti settori di utilizzo, quali ad esempio modellazione, stampistica, aeronautica, automotoristica. Valutazione tecnico economica atta ad evidenziare significativi miglioramenti in termini costo/prestazioni rispetto ai sistemi in uso, nonché in termini costo/benefici in relazione alla sicurezza ed eventualmente all'impatto ambientale. Verifica di trasferibilità industriale e di utilizzabilità in altri comparti produttivi. La ricerca si articola in tre sottotemi:

individuazione delle specifiche funzionali, delle specifiche di prestazione e relativa definizione dell'architettura generale di un sistema operativo in grado di attuare, mediante opportuni moduli di processo, lavorazioni meccaniche richiedenti alta velocità, considerando anche le problematiche di lavorazione relative a materiali innovativi. Progettazione di un modulo operativo, con specifico riferimento alla definizione dei concetti architetturali generali e all'insieme delle funzioni potenzialmente realizzabili, in particolare di quelle risultanti critiche per i processi di lavorazione attualmente in uso. Il modulo deve essere caratterizzato da elevata integrabilità in sistemi complessi, facile programmabilità/riprogrammabilità, autonomia, affidabilità, manutenibilità, ergonomia;

progettazione e realizzazione di un sistema di controllo in grado di sostenere l'architettura modulare di una stazione operativa ad alta efficienza, con specifico riferimento allo sviluppo di sistemi di governo ad elevata capacità di calcolo e con capacità innovative di controllo del processo di lavorazione, atti a governare la dinamica relativa alle velocità operative dei processi supportati. Progettazione e realizzazione di componenti innovativi di macchina, atti a supportare il processo di lavorazione ad alta efficienza. Definizione e progettazione di sistemi di protezione attivi e passivi, atti a consentire condizioni operative di sicurezza anche nelle fasi di lavorazione più critiche. Verifica di funzionalità degli elementi sviluppati attraverso significative campagne di prove;

progettazione e realizzazione di almeno due prototipi di stazioni operative relative a differenti tipologie di lavorazioni che richiedono l'uso dell'alta velocità, in due diversi settori di utilizzo quali ad esempio modellazione, stampistica, aeronautica, automotoristica.

Validazione funzionale dei prototipi realizzati attraverso significative campagne di prova comprendenti la produzione di lotti di prodotti selezionati. Valutazione tecnico economica atta ad evidenziare significativi miglioramenti in termini costo/prestazioni rispetto ai sistemi in uso, nonché in termini costo/benefici in relazione alla sicurezza ed eventualmente all'impatto ambientale. Verifica di trasferibilità industriale e di utilizzabilità in altri comparti produttivi.

Tempo: la durata massima della ricerca non deve superare i trentasei mesi.

Spesa: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i 12.000 milioni di lire.

Attività di formazione:

formazione di ricercatori e/o tecnici ad elevata qualificazione professionale nelle aree della progettazione meccanica, progettazione elettronica con applicazione ai sistemi produttivi, impiantistica, controllo di processo, affidabilità e manutenibilità, sicurezza, utilizzo e lavorazione di nuovi materiali, gestione degli impianti manifatturieri, utilizzo di sistemi CAD e CAM. Sviluppo di competenze orientate alla progettazione, realizzazione e gestione operativa di sistemi innovativi di automazione di fabbrica basati su logiche di modularità funzionale. I relativi percorsi formativi devono avere una durata non inferiore a un anno.

Tempo: la durata massima dell'attività di formazione non deve superare i trentasei mesi.

Spesa: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i 1.200 milioni di lire.

Tema 3: stazioni di montaggio modulari.

Oggetto della ricerca:

realizzazione di soluzioni innovative che consentano di ridurre le specifiche dell'automazione applicata ai processi di montaggio. Sviluppo di un sistema di moduli funzionali standard ed integrabili, dedicati alle attività di montaggio, alla movimentazione dei componenti, alla certificazione della qualità, per la realizzazione di stazioni ad alto grado di automazione ed affidabilità per operazioni di montaggio complesse. Il modulo funzionale deve contenere al proprio interno gli elementi hardware e software che ne garantiscano la piena funzionalità e risultare integrabile in un sistema più ampio con connessioni semplici e, ove possibile, rispondenti agli standard industriali esistenti. Il sistema deve prevedere soluzioni paradigmatiche e modulari atte a rispondere alle esigenze di assemblaggio tipiche dell'industria manifatturiera, assicurando soluzioni innovative standardizzabili in grado di ridurre le specifiche dell'automazione applicata ai processi di montaggio. Il sistema deve conseguire un significativo miglioramento della produttività delle tecnologie di montaggio, con particolare riferimento agli aspetti di automazione delle operazioni, di controllo e certificazione della qualità del processo e del prodotto, nonché di flessibilità operativa. La concezione del sistema deve risultare di specifico interesse per industrie di dimensioni piccole o medie. Validazione del sistema mediante realizzazione di almeno un prototipo applicabile ad almeno due casi di montaggio complesso, differenti per tipologia di prodotto e problematiche di processo. Valutazione tecnico economica atta ad evidenziare significativi miglioramenti in termini costo/prestazioni rispetto ai sistemi in uso, nonché in termini costo/benefici in relazione alla sicurezza ed eventualmente all'impatto ambientale. Verifica di trasferibilità industriale e di utilizzabilità in altri processi produttivi. La ricerca si articola in quattro sottotemi:

definizione e progettazione di una stazione di montaggio coerente con le concezioni modulari, per quanto riguarda la struttura propria del modulo di montaggio, l'integrabilità a monte e a valle con le diverse fasi del processo, l'inseribilità in sistemi di montaggio più complessi. La stazione di montaggio deve essere caratterizzata da costi di produzione competitivi, programmabilità/riprogrammabilità, autonomia, affidabilità, manutenibilità, ergonomia e permettere di conseguire un rilevante miglioramento del servizio all'utilizzatore. Individuazione di un insieme di funzioni di montaggio e determinazione delle famiglie di moduli in grado di realizzarle e delle relative interfacce. Progettazione e sviluppo di un sistema di controllo in grado di sostenere l'architettura modulare del sistema di montaggio, con particolare riferimento ai requisiti di flessibilità ed integrabilità all'interno di impianti basati su concetti di modularità funzionale. Progettazione e sviluppo di un sistema di trasporto e posizionamento modulare, flessibile e preciso, all'interno della linea, per il posizionamento dei componenti e del complessivo. Progettazione e sviluppo di sistemi di presa e posizionamento dei particolari da montare, in linea con le concezioni modulari dell'impianto, e delle relative interfacce con gli altri moduli funzionali. Verifica preliminare di funzionalità dei sistemi sviluppati;

progettazione di stazioni di controllo automatiche integrabili nel sistema, programmabili e multiscopo, per la qualificazione dei componenti e dei particolari in entrata e in uscita dalla stazione, in grado di garantire la qualità attesa per il prodotto. Realizzazione di almeno un prototipo di stazione di controllo e relativa validazione funzionale, per almeno due differenti tipologie di prodotto;

progettazione e realizzazione di un sistema per la simulazione del funzionamento dell'impianto, al fine di ottimizzarne sia la configurazione sia la conduzione, e per la programmazione delle unità operatrici e degli organi di presa. Sviluppo e realizzazione di un sistema di definizione degli organi di presa e di pianificazione del ciclo di montaggio (Computer Aided Assembly Planning CAAP), adatto alle stazioni di montaggio modulari, basato su librerie di cicli di montaggio preesistenti, anche considerando tecniche di simulazione in realtà virtuale per migliorare l'ergonomia del sistema e agevolare la formazione degli utenti e degli operatori delle stazioni di montaggio. Validazione dei sistemi realizzati, mediante applicazioni significative riferite a due casi di montaggi complessi, differenti per tipologia di prodotto e problematiche di processo;

realizzazione, a livello prototipo, del sistema di montaggio attraverso l'integrazione delle tecnologie sviluppate nei sottotemi precedenti. Il sistema deve risultare applicabile ad almeno due differenti casi di montaggio complesso, relativi a differenti tipologie di prodotto. Validazione del sistema di montaggio mediante significative campagne di prova, comprendenti il montaggio di lotti dei prodotti selezionati. Valutazione tecnico economica atta ad evidenziare significativi miglioramenti in termini costo/prestazioni rispetto ai sistemi in uso,

nonché in termini costo/benefici in relazione alla sicurezza ed eventualmente all'impatto ambientale. Verifica di trasferibilità industriale e di utilizzabilità in altri processi produttivi.

Tempo: la durata massima della ricerca non deve superare i trentasei mesi.

Spesa: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i 7.000 milioni di lire.

Attività di formazione:

formazione di ricercatori e/o tecnici ad elevata qualificazione professionale nelle aree della progettazione meccanica, progettazione elettronica con applicazione ai sistemi produttivi, impiantistica, controllo di processo, affidabilità e manutenibilità, sicurezza, tecniche di misura e controllo all'interno di processi automatici, gestione degli impianti manifatturieri, utilizzo di sistemi CAD e CAAP, sistemi e programmi di simulazione anche basati su programmi per realtà virtuale. Sviluppo di competenze orientate alla progettazione, realizzazione e gestione operativa di sistemi innovativi di automazione di fabbrica basati su logiche di modularità funzionale. I relativi percorsi formativi devono avere una durata non inferiore a un anno.

Tempo: la durata massima dell'attività non deve superare i trentasei mesi.

Spesa: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i 700 milioni di lire.

Tema 4: strumentazione del processo industriale di generazione e produzione di forme.

Oggetto della ricerca:

. sviluppo di un sistema innovativo, composto da moduli informatici e meccanici, che consenta la ottimizzazione del ciclo di definizione e di produzione di forme complesse nello spazio, garantendo una significativa riduzione del tempo necessario per l'ottenimento del prodotto finale ed il miglioramento qualitativo del processo. Il sistema deve considerare l'intero processo di ottenimento di pezzi di forma complessa, con particolare riferimento alle fasi di concezione e visualizzazione della forma, sia tramite rappresentazioni grafiche sia tramite la realizzazione di modelli; di verifica della sua corrispondenza al progetto con conseguente indicazione delle eventuali correzioni; di definizione e realizzazione dei programmi, delle attrezzature e degli utensili necessari per la produzione, nonché degli strumenti di verifica del prodotto finale. Il sistema, caratterizzato da elevata flessibilità operativa, deve essere coerente con la concezione modulare, soprattutto per quanto riguarda l'inseribilità di moduli funzionali nel contesto del processo produttivo e per il conseguimento di costi di produzione competitivi, di un miglior servizio all'utilizzatore, di elevata programmabilità/riprogrammabilità, autonomia, integrabilità, affidabilità, manutenibilità, ergonomia. La concezione modulare comporta che il sistema sia composto da moduli funzionali, ossia da elementi che contengono al proprio interno i componenti hardware e software che ne garantiscano la piena funzionalità e che siano integrabili in un sistema più ampio con connessioni semplici e, ove possibile, rispondenti agli standard industriali esistenti. Realizzazione a livello prototipo del sistema sviluppato e relativa validazione applicativa in almeno due specifici settori di utenza differenti per tipologia di prodotto. Valutazione tecnico economica atta ad evidenziare significativi miglioramenti in termini costo/prestazioni rispetto ai sistemi in uso nonché in termini costo/benefici in relazione alla sicurezza ed eventualmente all'impatto ambientale. Verifica di trasferibilità industriale e di utilizzabilità in altri comparti produttivi. La ricerca si articola in quattro sottotemi:

individuazione dell'insieme di funzioni relative ai diversi processi di produzione di particolari con forme complesse nello spazio e delle loro comunanze funzionali. Definizione dell'architettura di un sistema innovativo composto da moduli informatici e meccanici, che consènta la ottimizzazione del ciclo di definizione e di produzione di forme complesse nello spazio. Definizione dei collegamenti e dei protocolli di trasmissione dati tra gli strumenti di: concezione e disegno della forma, visualizzazione grafica o volumetrica della stessa, verifica della sua corrispondenza al progetto. Realizzazione di almeno un sistema software che permetta la generazione di un unico modello geometrico, integrando le parti di geometria direttamente rilevate da prototipi fisici con le parti di geometria generate attraverso la modellazione con sistemi CAD esistenti. Il sistema deve fornire una rappresentazione geometrica tale da garantire la precisione necessaria per le fasi di prototipazione rapida e successiva produzione. Il sistema deve consentire la completa integrazione del processo produttivo, dal momento di generazione della forma al momento della sua produzione, in modo tale da limitare l'intervento dell'operatore alla sola modifica del modello geometrico. Validazione attraverso simulazioni dell'intero processo di produzione, con riferimento a differenti tipologie di oggetti/prodotti virtuali significativi in quanto a problematiche di generazione delle forme;

realizzazione di un sistema per la prototipazione veloce, tale da consentire le necessarie verifiche tecniche ed estetiche dell'oggetto da produrre. Il sistema deve definire le tecnologie, le attrezzature e gli utensili necessari all'ottenimento del prodotto, nonché generare i relativi programmi (CAM) di lavorazione. Validazione del sistema attraverso prove funzionali su prototipi sperimentali, relativi a differenti tipologie di manufatti di particolare criticità per le tecnologie di produzione in uso;

realizzazione di un sistema di misura e controllo in grado di assistere le fasi di controllo e verifica dei modelli di studio, fornendo significativi incrementi di prestazione, collegato al sistema di progettazione per l'acquisizione dei dati relativi alle modifiche sui modelli, nonché in grado di attuare il controllo delle attrezzature e dei pezzi finiti. Validazione del sistema attraverso prove funzionali su prototipi sperimentali, relativi a differenti tipologie di

manufatti di particolare criticità per le tecnologie di produzione in uso;

realizzazione, attraverso l'integrazione delle metodologie e tecnologie sviluppate nei sottotemi precedenti, di un prototipo del nuovo sistema di generazione e produzione delle forme, in grado di assicurare ai differenti processi supportati una rilevante riduzione del tempo di ottenimento del prodotto finale, una elevata flessibilità operativa ed un significativo miglioramento qualitativo del processo produttivo. Validazione funzionale attraverso significative campagne di prova per due differenti processi di produzione di forme, significativi in quanto a diffusione e a criticità nei processi attualmente in uso. Valutazione tecnico economica atta ad evidenziare significativi miglioramenti in termini costo/prestazioni rispetto ai sistemi in uso, nonché in termini costo/benefici in relazione alla sicurezza ed eventualmente all'impatto ambientale. Verifica di trasferibilità industriale e di utilizzabilità in altri comparti produttivi.

Tempo: la durata della ricerca non deve superare i trentasei mesi.

Spesa: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i 16.500 milioni di lire.

Attività di formazione:

formazione di ricercatori e/o tecnici ad elevata qualificazione professionale nelle aree della progettazione meccanica, progettazione elettronica con applicazione ai sistemi produttivi, impiantistica, controllo di processo, affidabilità e manutenibilità, sicurezza, gestione degli impianti manifatturieri, utilizzo di sistemi CAD e CAM, tecniche di misura e controllo;

sviluppo di competenze orientate alla progettazione, realizzazione e gestione operativa di sistemi innovativi di automazione di fabbrica basati su logiche di modularità funzionale. I relativi percorsi formativi devono avere una durata non inferiore a un anno.

Tempo: la durata massima dell'attività di formazione non deve superare i trentasei mesi.

Spesa: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i 1.500 milioni di lire.

Settore: Carpenteria.

Tema 5: sistema automatizzato flessibile e adattativo di saldatura.

Oggetto della ricerca:

sviluppo e realizzazione di un sistema automatizzato e adattativo, per operazioni di saldatura ad elevato numero di passate, destinato alla fabbricazione di carpenteria pesante e componenti per impiantistica industriale. Il sistema deve essere dotato di sufficiente autonomia per garantire, in corso d'opera, gli interventi di adeguamento del processo e delle procedure di lavoro normalmente effettuati manualmente dagli addetti alla saldatura. Il sistema deve garantire il miglioramento globale dell'efficienza dei processi di saldatura assicurando elevate prestazioni in termini di qualità, flessibilità operativa, produttività. Il sistema deve essere inoltre corredato di avanzati dispositivi per il posizionamento e la movimentazione dei pezzi e per il controllo in linea del processo e della qualità del prodotto. Valutazione tecnico economica atta ad evidenziare significativi miglioramenti in termini costo/prestazioni rispetto ai sistemi in uso nonché in termini costo/benefici in relazione alla sicurezza ed eventualmente all'impatto ambientale. Verifica di trasferibilità industriale e di utilizzabilità in altri comparti produttivi. La ricerca si articola in tre sottotemi:

sviluppo della metodologia e della modellistica per la concezione funzionale della stazione di lavorazione e determinazione del più ampio spettro di possibili configurazioni e delle relative prestazioni. Sviluppo di un sistema di progettazione dei manufatti saldati, funzionale alle caratteristiche dei sistemi di saldatura considerati. Il sistema di progettazione deve permettere di simulare il funzionamento dei sistemi di lavorazione, sia per l'ottimizzazione della progettazione del manufatto, sia per l'ottimizzazione del ciclo di esecuzione della lavorazione. La metodologia sviluppata deve assicurare un significativo miglioramento del servizio all'utilizzatore in termini di: tempo necessario per l'ottenimento del prodotto finale, qualità del processo produttivo, controllo in linea della difettosità del prodotto, flessibilità operativa. Deve inoltre essere coerente con le concezioni modulari, soprattutto per quanto riguarda l'inseribilità del sistema nel contesto del processo produttivo e garantire un ambiente di sviluppo in grado di assicurare: costi di produzione competitivi, programmabilità/riprogrammabilità, autonomia, integrabilità, affidabilità, manutenibilità, ergonomia. Verifica della metodologia e del software sviluppati attraverso simulazioni dell'intero processo, con riferimento ad un campione di oggetti/prodotti virtuali significativi in quanto a problematiche di manipolazione e saldatura;

sviluppo e realizzazione di un «sistema esperto» di saldatura con la capacità di individuare preliminarmente una specifica di saldatura o un inviluppo di specifiche di saldatura atte a risolvere la problematica proposta, nonché con la capacità di aggiornare in linea la disposizione delle passate, sulla base della specifica di riferimento e della specifica, o inviluppo di specifiche, sopra definita. Definizione di una metodologia per la qualificazione dei procedimenti considerati, in relazione alla normativa vigente in materia. Sviluppo e realizzazione di un sistema automatizzato di supervisione che, partendo dal modello CAD del pezzo da saldare, corregga il modello stesso sulla base della situazione reale, modifichi la programmazione iniziale del lavoro, aggiornando punti di inizio, traiettorie e piani di saldatura. Il sistema di supervisione deve eseguire tali operazioni in tempo reale per tutta la durata del lavoro, confrontando le dimensioni delle passate eseguite con le ipotesi iniziali, modificando il restante programma di lavoro. Il sistema di supervisione deve prevedere l'interazione con gli operatori segnalando gli eventi anomali, con particolare riferimento a quelli evidenziati dal controllo in linea nonché incorporare procedure di interruzione del lavoro che ne consentano la ripresa una volta corretti gli eventi anomali. Verifica di funzionalità dei sistemi sviluppati

con riferimento alle problematiche tipiche di saldatura degli acciai al carbonio;

realizzazione, attraverso l'integrazione delle metodologie e tecnologie sviluppate nei sottotemi precedenti, di un prototipo del sistema automatizzato e adattativo, in grado di operare saldature sia di tipo prevalentemente rettilineo sia prevalentemente curvilineo nello spazio, riferibili a prodotti di significativo interesse industriale. Il sistema deve essere dotato di opportuni automatismi per il posizionamento e la movimentazione dei particolari da saldare. Validazione funzionale attraverso significative campagne di prova comprendenti la produzione di lotti di componenti rappresentativi di differenti problematiche di saldatura. Valutazione tecnico economica atta ad evidenziare significativi miglioramenti in termini costo/prestazioni rispetto ai sistemi in uso nonché in termini costo/benefici in relazione alla sicurezza ed eventualmente all'impatto ambientale. Verifica di trasferibilità industriale e di utilizzabilità in altri comparti produttivi.

Tempo: la durata massima della ricerca non deve superare i trentasei mesi.

Spesa: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare gli 8.500 milioni di lire.

Attività di formazione:

formazione di ricercatori e/o tecnici ad elevata qualificazione professionale nelle aree della progettazione meccanica, progettazione elettronica con applicazione ai sistemi produttivi, impiantistica, controllo di processo, affidabilità e manutenibilità, sicurezza, gestione degli impianti manifatturieri, utilizzo di sistemi CAD e sistemi esperti;

sviluppo di competenze orientate alla progettazione, realizzazione e gestione operativa di sistemi innovativi di automazione di fabbrica basati su logiche di modularità funzionale. I relativi percorsi formativi devono avere una durata non inferiore a un anno.

Tempo: la durata massima dell'attività di formazione non deve superare i trentasei mesi.

Spesa: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare gli 800 milioni di lire.

Settore: Calzaturiero.

Tema 6: sistema automatizzato e integrato per la produzione di calzature.

Oggetto della ricerca:

sviluppo di un sistema innovativo automatizzato, integrato e flessibile per la concezione e la produzione sia di prototipi sia di piccole serie di calzature, in grado di ridurre i tempi e i costi di produzione rispetto alle soluzioni tecnologiche correnti. Il sistema deve considerare tutte le fasi del processo di realizzazione della calzatura, dalla ideazione alla produzione, con particolare riferimento alle fasi di definizione della forma — recependo eventuali esigenze specifiche inerenti ad esempio le calzature speciali — studio stilistico, progettazione della calzatura e dei modelli per la produzione, realizzazione della tomaia e della suola, assemblaggio e finitura del prodotto. Il sistema deve prevedere significativi miglioramenti sugli strumenti di concezione, sulle unità di produzione, sulle tecnologie di processo e di assemblaggio, sulla loro combinazione e integrazione, sullo sviluppo di soluzioni avanzate di controllo adattativo e ottimale di processo, sul controllo di qualità del prodotto. Realizzazione di almeno un prototipo del sistema integrato e relativa validazione funzionale mediante la produzione di una campionatura significativa di differenti tipologie di calzature di interesse per il sistema produttivo italiano. Valutazione tecnico economica atta ad evidenziare significativi miglioramenti in termini costo/prestazioni rispetto ai sistemi in uso nonché in termini costo/benefici in relazione alla sicurezza ed eventualmente all'impatto ambientale. Verifica di trasferibilità su scala industriale. La ricerca si articola in tre sottotemi:

definizione e progettazione delle stazioni critiche per un impianto di produzione della calzatura, coerente con le logiche della modularità funzionale, atte a consentire una significativa riduzione dei costi di produzione e caratterizzate da elevata programmabilità/riprogrammabilità, autonomia, integrabilità, affidabilità, manutenibilità, ergonomia. La concezione modulare comporta che il sistema sia composto da moduli funzionali, ossia da elementi che contengono al proprio interno i componenti hardware e software che ne garantiscano la piena funzionalità e che siano integrabili in un sistema più ampio con connessioni semplici e, ove possibile, rispondenti agli standard industriali esistenti. In particolare devono essere sviluppate soluzioni tecnologiche innovative, concernenti i seguenti sottosistemi:

modulo di taglio, con funzionalità di gestione adattativa dei parametri di lavorazione in funzione delle caratteristiche del materiale e di controllo della qualità;

modulo per la produzione della suola;

sistema sensoriale di riconoscimento per i componenti in entrata, con elevate prestazioni in termini di riconoscimento delle forme, analisi e identificazione dimensionale, controllo della qualità;

stazioni di assemblaggio della tomaia e della calzatura, ad elevato grado di automazione ed in grado di controllare la qualità delle operazioni svolte;

sistema di manipolazione e trasporto, basato su concetti modulari ed in grado di collegare diverse tipologie di stazioni all'interno del sistema di produzione.

Le soluzioni adottate devono presentare caratteristiche di innovatività anche in termini di materiali strutturali e di componenti meccanici, elettrici e di controllo. Verifica progettuale del livello di prestazioni ottenibili in termini di produttività e flessibilità operativa, nonché dei livelli di sicurezza e di riduzione dell'impatto ambientale;

definizione e realizzazione, sulla base delle specifiche e delle soluzioni individuate al primo sottotema, di un sistema integrato di progettazione del prodotto e del processo, in grado di rispondere ad elevate esigenze di flessibilità produttiva. Sviluppo e realizzazione di una stazione di progettazione delle forme sulla base delle

specifiche tecniche della calzatura. Sviluppo e realizzazione di una stazione per la programmazione automatica delle fasi di lavorazione (CAM), con particolare riferimento alle fasi di taglio. La stazione deve consentire di ottimizzare la disposizione dei particolari da tagliare (nesting), sulla base dell'analisi sensoriale delle caratteristiche dei materiali, anche attraverso la identificazione e classificazione automatica dei difetti presenti sugli stessi. Validazione delle soluzioni sviluppate tramite applicazioni a differenti tipologie di calzature di interesse per il sistema produttivo italiano;

realizzazione, attraverso le metodologie e le tecnologie sviluppate nei sottotemi precedenti, del sistema automatizzato e integrato per la produzione di calzature. Validazione funzionale mediante la produzione di una campionatura significativa di differenti tipologie di calzature di interesse per il sistema produttivo italiano. Valutazione tecnico economica atta ad evidenziare significativi miglioramenti in termini costo/prestazioni rispetto ai sistemi in uso, nonché in termini costo/benefici in relazione alla sicurezza ed eventualmente all'impatto ambientale. Verifica di trasferibilità su scala industriale.

Tempo: la durata della ricerca non deve superare i trentasei mesi.

Spesa: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i 12.000 milioni di lire.

Attività di formazione:

formazione di ricercatori e/o tecnici ad elevata qualificazione professionale nelle aree della progettazione meccanica, progettazione elettronica con applicazione ai sistemi produttivi, impiantistica, controllo di processo, affidabilità e manutenibilità, sicurezza, gestione degli impianti manifatturieri, utilizzo di sistemi CAD e CAM. Sviluppo di competenze orientate alla progettazione, realizzazione e gestione operativa di sistemi innovativi di automazione di fabbrica basati su logiche di modularità funzionale. I relativi percorsi formativi devono avere una durata non inferiore a un anno.

Tempo: la durata massima dell'attività di formazione non deve superare i trentasei mesi.

Spesa: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i 1.100 milioni di lire.

Settore: Legno - Mobili.

Tema 7: sistema integrato per la progettazione e produzione di prodotti in legno.

Oggetto della ricerca:

sviluppo e realizzazione di un sistema innovativo e integrato, coerente con le logiche della modularità funzionale, per la progettazione e la produzione di pannelli e di parti in legno anche di forma non piana, caratterizzato da ampia flessibilità produttiva e in grado di ridurre in modo significativo i tempi di concezione e realizzazione del prodotto nonché i relativi costi, rispetto alle soluzioni tecnologiche correnti. La concezione modulare comporta che il sistema sia composto da moduli funzionali, ossia da elementi che contengono al proprio interno i componenti hardware e software che ne garantiscano la piena funzionalità e che siano integrabili in un sistema più ampio con connessioni semplici e, ove possibile, rispondenti agli standard industriali esistenti. Il sistema deve comprendere il ciclo completo di progettazione e produzione, includendo la definizione e lo sviluppo delle specifiche per il prodotto, la lavorazione, la movimentazione e l'assemblaggio delle parti, il controllo di qualità. Il sistema deve essere in grado di eseguire in particolare le seguenti operazioni: realizzazione di pannelli; lavorazioni di taglio, asportazione di truciolo ed abrasione per componenti in pannelli, in legno massiccio e materiali sintetici; controllo delle lavorazioni. Realizzazione di un ambiente integrato per la progettazione del prodotto finale e per la gestione della produzione, in grado di supportare la progettazione del prodotto, permettendo di verificarne la coerenza con la realtà produttiva e con i costi e i tempi di consegna. Il sistema deve prevedere significativi miglioramenti degli strumenti di progettazione, delle unità di produzione, delle tecnologie di processo e nella loro combinazione e integrazione in un sistema automatizzato. Deve, inoltre, prevedere lo sviluppo di soluzioni avanzate per il controllo adattativo e ottimale di processo e per il controllo di qualità del prodotto. Realizzazione a livello prototipo del sistema integrato e relativa validazione funzionale mediante la produzione di campionature significative di differenti prodotti in legno di interesse per il sistema produttivo italiano. Valutazione tecnico economica atta ad evidenziare significativi miglioramenti in termini costo/prestazioni rispetto ai sistemi in uso, nonché in termini costo/benefici in relazione alla sicurezza ed eventualmente all'impatto ambientale. Verifica di trasferibilità industriale. La ricerca si articola in tre sottotemi:

definizione e progettazione di un sistema innovativo di produzione di pannelli e parti in legno, caratterizzato da: soluzioni strutturali innovative, anche con impiego di materiali non convenzionali; componenti innovativi per gli assi di movimentazione, in grado di garantire sostanziali incrementi di prestazioni di velocità, precisione, controllo del moto; componenti e sistemi innovativi per le unità funzionali di esecuzione delle lavorazioni quali ad esempio (utensili, unità operative ad asportazione di truciolo ed abrasione); strategie avanzate di controllo adattativo e decentralizzato; componenti innovativi per i sistemi di controllo del moto e del comportamento dinamico delle macchine; interfacce meccaniche, elettriche e di controllo standard e di tipo aperto; sistemi di protezione attivi e passivi, atti a consentire condizioni operative di sicurezza e di igiene dell'ambiente di lavoro, anche nelle fasi di lavorazione più critiche. L'architettura del sistema deve consentire lo sviluppo di soluzioni innovative a diversi livelli di integrazione — di componente funzionale, di macchina, di sistema — in grado di generare sistemi di produzione flessibili, riconfigurabili, aperti ad interventi di progettazione evolutiva, integrabili con i servizi logistici di

impianto e con i sistemi informatici di fabbrica. Devono essere sviluppate soluzioni innovative hardware e software per l'integrazione tra stazioni operative e sistema di movimentazione e trasporto, per il controllo di qualità delle diverse fasi di lavorazione e per il prodotto finito, per l'integrazione e il controllo dell'impianto complessivo. Verifica progettuale del livello di prestazioni ottenibili in termini di produttività e flessibilità operativa, nonché dei livelli di sicurezza e di riduzione dell'impatto ambientale;

realizzazione di un sistema integrato per la progettazione del prodotto finale e per la gestione della produzione. Il sistema deve consentire il supporto alla progettazione di prodotti in legno, permettendo di validare la soluzione concordata con il cliente finale e la sua realizzabilità, verificandone la coerenza con le realtà produttive e il rispetto degli obiettivi di costo e tempo di consegna. Deve inoltre consentire una riduzione dei tempi di concezione del prodotto mediante l'adozione di approcci funzionali e parametrici. Il sistema deve essere in grado di produrre le informazioni necessarie per la programmazione della produzione e per la sua realizzazione — cicli di lavorazione, programmi macchina, cicli o istruzioni di montaggio — in formati standard anche utilizzabili attraverso sistemi CAD, CAM e gestionali esistenti. Verifica del sistema sviluppato attraverso simulazioni riferite ad un campione di oggetti/prodotti virtuali significativi in quanto a problematiche di produzione di pannelli e parti in legno;

realizzazione, mediante l'utilizzo delle metodologie e delle tecnologie sviluppate nei sottotemi precedenti del sistema integrato per la progettazione e la produzione di pannelli e di parti in legno anche di forma non piana, rispondènte ai requisiti individuati. Validazione funzionale mediante la produzione di campionare significative di differenti prodotti in legno di interesse per il sistema produttivo italiano. Valutazione tecnico economica atta ad evidenziare significativi miglioramenti in termini costo/prestazioni rispetto ai sistemi in uso nonché in termini costo/benefici in relazione alla sicurezza ed eventualmente all'impatto ambientale. Verifica di trasferibilità industriale.

Tempo: la durata della ricerca non deve superare i trentasei mesi.

Spesa: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i 12.000 milioni di lire.

Attività di formazione:

formazione di ricercatori e/o tecnici ad elevata qualificazione professionale nelle aree della progettazione meccanica, progettazione elettronica con applicazione ai sistemi produttivi, impiantistica, controllo di processo, affidabilità e manutenibilità, sicurezza, gestione degli impianti manifatturieri, utilizzo di sistemi CAD e CAM;

sviluppo di competenze orientate alla progettazione, realizzazione e gestione operativa di sistemi innovativi di automazione di fabbrica basati su logiche di modularità funzionale. I relativi percorsi formativi devono avere una durata non inferiore a un anno.

Tempo: la durata massima dell'attività di formazione non deve superare i trentasei mesi.

Spesa: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i 1.100 milioni di lire.

Settore: materie plastiche.

Tema 8: sistema modulare per lo stampaggio di prodotti in materiali plastici.

Oggetto della ricerca:

sviluppo e realizzazione di un sistema integrato di produzione innovativo, basato su logiche di modularità funzionale, per lo stampaggio di prodotti in materiali plastici che consenta significativi incrementi di produttività, rispetto alle tecnologie tradizionali. Il modulo funzionale deve contenere al proprio interno gli elementi hardware e software che ne garantiscano la piena funzionalità e risultare integrabile in un sistema più ampio con connessioni semplici e, ove possibile, rispondenti agli standard industriali esistenti. Definizione di una architettura di riferimento suscettibile di essere tradotta in famiglie di macchine e stazioni di produzione flessibili, riconfigurabili, aperte a interventi di riprogettazione evolutiva. Il sistema deve consentire la minimizzazione dei tempi di settaggio per il cambio di produzione e dei tempi di transitorio per la messa a regime della produzione, nonché significativi miglioramenti dalla flessibilità operativa in funzione di variazioni della produzione e in relazione a variazioni impreviste delle proprietà del materiale di carica. Realizzazione di almeno un prototipo di sistema integrato e relativa validazione funzionale mediante la produzione di campionature significative di differenti tipologie di prodotti in plastica di interesse per il sistema produttivo italiano. Valutazione tecnico economica atta ad evidenziare significativi miglioramenti in termini costo/prestazioni rispetto ai sistemi in uso nonché in termini costo/benefici in relazione alla sicurezza ed eventualmente all'impatto ambientale. Verifica di trasferibilità su scala industriale. La ricerca si articola in tre sottotemi:

individuazione di famiglie di moduli atte a realizzare un insieme di funzionalità operative critiche per i sistemi di stampaggio di materie plastiche. In particolare devono essere considerati: il riconoscimento e il posizionamento degli stampi; il controllo adattativo dei parametri di processo in funzione delle proprietà del materiale di carica; l'esecuzione e il controllo dell'iniezione del materiale; l'interfacciamento con i sistemi automatici di controllo della produzione. Progettazione dei moduli funzionali individuati al punto precedente, prevedendo anche l'impiego di materiali non convenzionali. In particolare devono essere sviluppate soluzioni innovative per le unità di movimentazione e di iniezione, in grado di garantire sostanziali incrementi di prestazioni, anche in termini di riduzione dell'impatto ambientale e contenimento dei consumi energetici. Devono inoltre sviluppare strategie avanzate di controllo adattativo e decentralizzato per l'ottimizzazione dell'impiego del materiale di carica. I moduli funzionali devono utilizzare

interfacce meccaniche, elettriche e di controllo standard e di tipo aperto ed essere dotati di elevate caratteristiche di programmabilità/riprogrammabilità, autonomia, integrabilità, affidabilità, manutenibilità, ergonomia, ed integrarsi in stazioni di lavoro integrate caratterizzate da: ottimizzazione della topologia (lay out) dell'impianto, delle morfologie e delle tipologie di componenti selezionati in funzione delle esigenze specifiche dell'utilizzatore finale; ottimizzazione delle funzionalità e della flessibilità operativa in base alle esigenze specifiche dell'utilizzatore finale; possibilità di riconfigurazione mediante interventi gestibili dall'utilizzatore; minori costi di produzione. Progettazione di sistemi di protezione attivi e passivi, atti a consentire condizioni operative di sicurezza e di igiene dell'ambiente di lavoro anche nelle fasi di lavorazione più critiche. Progettazione esecutiva di almeno una stazione produttiva completa per lo stampaggio di prodotti in materiali plastici, rispondente ai requisiti sopra individuati. Verifica del livello di prestazioni ottenibili in termini di produttività e flessibilità operativa, nonché dei livelli di sicurezza e dell'impatto ambientale.

sviluppo e realizzazione di un sistema informatico per il controllo e la gestione delle stazioni innovative per lo stampaggio di prodotti in materiali plastici progettate al sottotema precedente. Il sistema, prevedendo anche l'utilizzazione di sensoristica avanzata, deve consentire la definizione di strategie di controllo integrate, tese ad ottimizzare le fasi del processo produttivo. Verifica delle funzionalità del sistema sviluppato attraverso simulazioni riferite ad un campione di oggetti/prodotti virtuali significativi in quanto a problematiche di produzione di componenti in materie plastiche;

realizzazione a livello prototipo, dei moduli funzionali e dei sistemi di protezione progettati al primo sottotema e loro integrazione all'interno di un dimostratore di impianto di produzione di componenti in materiali plastici. Validazione funzionale mediante la produzione di campionature significative di differenti tipologie di prodotti in plastica di interesse per il sistema produttivo italiano. Valutazione tecnico economica atta ad evidenziare significativi miglioramenti in termini costo/prestazioni rispetto ai sistemi in uso, nonché in termini costo/benefici in relazione alla sicurezza ed eventualmente all'impatto ambientale.

Verifica di trasferibilità a livello industriale.

Tempo: la durata massima della ricerca non deve superare i trentasei mesi.

Spesa: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i 12.000 milioni di lire.

Attività di formazione:

formazione di ricercatori e/o tecnici ad elevata qualificazione professionale nelle aree della progettazione meccanica, progettazione elettronica con applicazione ai sistemi produttivi, impiantistica, controllo di processo, affidabilità e manutenibilità, sicurezza, gestione degli impianti manifatturieri, utilizzo di sistemi CAD;

sviluppo di competenze orientate alla progettazione, realizzazione e gestione operativa di sistemi innovativi di automazione di fabbrica basati su logiche di modularità funzionale. I relativi percorsi formativi devono avere una durata non inferiore a un anno.

Area: sistemi infrastrutturali.

Settore: trasversale.

Tema 9: sistema di progettazione integrata basato sulla conoscenza (Knowledge Based - K.B.) per l'ingegneria simultanea applicata ai sistemi di produzione.

Oggetto della ricerca:

sviluppo e realizzazione di un ambiente software innovativo orientato alla realizzazione di approcci globali alla progettazione di sistemi di produzione che permettano di ridurre sensibilmente i tempi di progettazione/produzione, di incrementare la qualità ed affidabilità dei risultati e di ridurre i tempi di sviluppo di nuovi prodotti. Sviluppo e realizzazione di un sistema di progettazione integrato basato sulla conoscenza (K.B.E.S. - Knowledge Based Engineering Systems), e coerente con i principi dell'ingegneria simultanea, che consenta: l'integrazione e la parallelizzazione dei processi di progettazione, l'acquisizione, la formalizzazione, la memorizzazione e l'utilizzo condiviso delle competenze disponibili, pregresse e in corso di generazione; la rapida progettazione e simulazione di sistemi produttivi secondo concetti di modularità funzionale; la standardizzazione di funzioni, componenti e processi elementari con possibilità di accesso a librerie di elementi standard e basi di conoscenza relative a criteri di dimensionamento e verifica; la simulazione della forma e del comportamento fisico dei prodotti nonché dei processi di produzione e controllo. Il sistema deve permettere il trasferimento dei dati e dei modelli con gli attuali sistemi CAD/CAM, attraverso metaformati standard con particolare riferimento allo standard ISO-STEP, e deve consentire l'utilizzazione di moduli software, componenti, librerie, basi di dati e basi di conoscenza disponibili sul mercato. Validazione funzionale del sistema sviluppato mediante il suo impiego in almeno tre settori manifatturieri quali meccanico, calzaturiero, mobili/legno, materie plastiche. Valutazione tecnico economica atta ad evidenziare significativi miglioramenti in termini costo/prestazioni rispetto ai sistemi .in uso. Verifica di trasferibilità industriale. La ricerca si articola in quattro sottotemi:

definizione di un'architettura di sistema di tipo modulare e aperta, che offra la possibilità di integrare diverse funzionalità con ampio utilizzo di librerie e moduli intercambiabili. Le funzionalità del sistema devono coprire le aree della rappresentazione grafica, della modellazione geometrica, dell'analisi, della simulazione cinematica e dinamica. In particolare il sistema deve essere caratterizzato da: elevata flessibilità di uso; ridotti tempi di esecuzione; facilità di utilizzo ottenuta attraverso modalità operative e tipi di interfacce interattive essenzialmente orientate al problema e librerie di oggetti specifiche per la modellazione di sistemi produttivi del

settore manifatturiero che includano le regole di proporzionamento e verifica; basi di conoscenza specifiche facilmente intercambiabili; architettura hardware e software di tipo standard; integrabilità con dispositivi di campo e data base di processo e di risorse. Il sistema deve essere utilizzabile anche su architetture hardware parallele e distribuite:

sviluppo e messa a punto di un ambiente software che permetta la definizione, in modo interattivo da parte dell'utente, di basi di conoscenze specifiche sulle regole e sui metodi di progettazione per componenti meccanici e per sistemi di produzione basati su concetti di modularità. Realizzazione di diverse basi di conoscenza interscambiabili (K.B.) specifiche di prodotto, di processo, e/o di settore. Validazione delle basi di conoscenza su applicazioni significative riferite a tre differenti settori produttivi, quali, ad esempio, meccanico calzaturiero, mobili-legno, materie plastiche;

realizzazione di un ambiente software di tipo CASE (Computer Aided Software Engineering) che permetta sia la creazione di nuove librerie, sia l'utilizzazione di librerie già esistenti di componenti normalizzati che contengano le regole di dimensionamento ed analisi necessarie per la fase di progettazione del relativo sistema di produzione. Validazione del software attraverso la realizzazione di librerie di componenti relative ai settori produttivi individuati al sottotema precedente;

realizzazione, a livello prototipo del sistema integrato di progettazione basato sulla conoscenza pienamente rispondente ai requisiti di prestazione individuati al primo sottotema. Validazione funzionale, attraverso la progettazione, per ciascuno dei settori produttivi individuati, di differenti tipologie di beni strumentali, significative per problematiche tecnologiche e di processo. Valutazione tecnico economica atta ad evidenziare significativi miglioramenti in termini costo/prestazioni rispetto ai sistemi in uso. Verifica di trasferibilità industriale.

Tempo: la durata massima della ricerca non deve superare i trentasei mesi.

Spesa: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i 13.500 milioni di lire.

Attività di formazione:

formazione di ricercatori e/o tecnici ad elevata qualificazione professionale nelle aree della progettazione meccanica, impiantistica, utilizzo di sistemi CAD basati sulla conoscenza. Sviluppo di competenze orientate alla progettazione, realizzazione e gestione operativa di sistemi innovativi di automazione di fabbrica basati su logiche di modularità funzionale. I relativi percorsi formativi devono avere una durata non inferiore a un anno e non superiore a tre anni.

Tempo: la durata massima dell'attività di formazione non deve superare i trentasei mesi.

Spesa: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i 1.300 milioni di lire.

Tema 10: Sistema per la verifica di producibilità.

Oggetto della ricerca:

realizzazione di un ambiente informatico interattivo basato sulla conoscenza, in grado di consentire la progettazione di componenti e aggregati funzionali del prodotto integrata con la verifica dei connessi processi di lavorazione, trasformazione e assiemaggio. Il sistema deve consentire la verifica di producibilità degli oggetti in progettazione, assicurando funzionalità avanzate di ingegneria simultanea, quali la condivisione delle conoscenze di tutte le entità coinvolte nella determinazione del processo di produzione (subfornitori, costruttori di macchine ed utilizzatori), la gestione di dati e di procedure già esistenti (design by examples), l'ottimizzazione, anche attraverso la simulazione e la valutazione tecnico-economica, dell'intero processo di costruzione di pezzi, sottoassiemi e prodotti finiti. Il sistema deve consentire un significativo miglioramento quantitativo e qualitativo del processo di progettazione nell'azienda manifatturiera, anche in termini di versatilità e flessibilità nell'uso delle risorse produttive. Valutazione tecnico economica atta ad evidenziare significativi miglioramenti in termini costo/prestazioni rispetto ai sistemi in uso, nonché in termini costo/benefici in relazione alla sicurezza ed eventualmente all'impatto ambientale. Verifica di trasferibilità industriale. La ricerca si articola in due sottotemi:

definizione dell'architettura funzionale di un sistema integrato di verifica della producibilità di particolari, componenti, sottoassiemi e prodotti finiti, in grado di ottimizzare le metodologie di progettazione, in un ambiente di modellazione tridimensionale, attraverso la gestione e l'interpretazione delle informazioni geometriche e costruttive già disponibili, nonché attraverso la cattura automatica di ulteriori conoscenze necessarie per la implementazione prototipale di simulazioni di producibilità. Il sistema deve permettere la costruzione di inferenze e procedure logiche, a partire dalle relazioni generali — funzionali, tabellari, matematiche, logiche — costituenti gli oggetti di cui si intende verificare la producibilità, che consentano il processo interattivo tra progettisti, anche in forma di lavoro cooperativo, con il disegno corrente del sistema complessivo di produzione, attraverso una gestione efficiente del ciclo di progettazione, simulazione, verifica. Il sistema deve realizzare un ambiente informatico prototipale aperto, interconnettibile attraverso metaformati standard, agli attuali sistemi CAD/CAM e in grado di sostenere lo sviluppo ingegnerizzato e l'utilizzo di programmi e dati di natura eterogenea quali elementi grafici, testi, parametri di processo, programmi di calcolo, basi di dati di supporto;

realizzazione del sistema di progettazione pienamente rispondente alle specifiche individuate nel primo sottotema. Realizzazione di una interfaccia uomo-macchina evoluta, in grado di facilitare la gestione dell'intero processo di verifica e progettazione, attraverso la valutazione, assistita dalla conoscenza del sistema, delle procedure di simulazione e dei risultati conseguenti, anche in termini di supporto alle decisioni di natura economica e gestionale associate alla verifica di producibilità. Valida-

zione funzionale, mediante applicazione in almeno due aree tecnologiche di rilevante interesse per l'industria manifatturiera. Valutazione tecnico economica atta ad evidenziare significativi miglioramenti in termini costo/prestazioni rispetto ai sistemi in uso, nonché in termini costo/benefici in relazione alla sicurezza ed eventualmente all'impatto ambientale. Verifica di trasferibilità industriale.

Tempo: la durata della ricerca non deve superare i trentasei mesi.

Spesa: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i 10.500 milioni di lire.

Attività di formazione:

formazione di ricercatori e/o tecnici ad elevata qualificazione professionale nelle aree della progettazione meccanica, impiantistica, utilizzo di sistemi CAD e CAM. Sviluppo di competenze orientate all'impiego e alla gestione operativa di sistemi innovativi di automazione di fabbrica basati su logiche di modularità funzionale. I relativi percorsi formativi devono avere una durata non inferiore a un anno.

Tempo: la durata massima dell'attività di formazione non deve superare i trentasei mesi.

Spesa: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i 900 milioni di lire.

Tema 11: sistema infrastrutturale di supporto per ambienti produttivi caratterizzati dalla presenza di agenti autonomi.

Oggetto della ricerca:

sviluppo e realizzazione di un sistema infrastrutturale di supporto alle operazioni a livello di fabbrica che impiegano sistemi produttivi modulari innovativi, aperti, interconnettibili, caratterizzati da elevato grado di autonomia operativa ed intelligenza locale. Il sistema infrastrutturale deve basarsi su di un sistema operativo di fabbrica in grado di allocare, gestire e controllare le risorse logiche e fisiche messe a disposizione da una architettura di avanzata flessibilità strutturale, caratterizzata da agenti autonomi, ciascuno dei quali dotato di capacità locali di analisi, diagnosi e comunicazione con il sistema esterno e con altri agenti autonomi similari. L'agente autonomo è una risorsa operativa, basata su moduli funzionali versatili e riconfigurabili di sistemi produttivi, con capacità propria di auto-schedulazione in funzione degli obiettivi dichiarati dal sistema. Il modulo funzionale è un elemento del sistema che contiene al proprio interno gli elementi hardware e software che ne garantiscano la piena funzionalità e deve risultare integrabile in un sistema più ampio con connessioni semplici e, ove possibile, rispondenti agli standard industriali esistenti. Il sistema operativo di fabbrica deve interfacciare il sistema di pianificazione della produzione e sovrintendere alla assegnazione e alla regolazione dinamica degli obiettivi e dei compiti produttivi assunti dai moduli funzionali che lo compongono, in un contesto normativo di negoziazione e arbitraggio tra agenti autonomi. Il sistema operativo di fabbrica deve garantire una rilevante innovazione nei paradigmi correnti dell'automazione di fabbrica e consentire il funzionamento ottimale delle stazioni componenti i nuovi sistemi produttivi, dedicate sia alle trasformazioni di forma o tecnologiche (stazioni di lavorazione) sia alle trasformazioni di spazio (elementi del sistema di trasporto) o alle funzionalità intermedie di comando e controllo (quali misura, controllori distribuiti, schedulatori). Il sistema operativo di fabbrica, infine, deve costituire una piattaforma ideale per il sistema di supporto alla pianificazione della produzione, per soddisfare esigenze di coordinamento operativo e di integrazione delle informazioni tra distinti gruppi di lavoro, allo scopo di supportare attività di programmazione, gestione e controllo della produzione, definizione di modalità, tempi e costi di produzione e preventivazione. Validazione funzionale mediante la realizzazione e sperimentazione di un sistema infrastrutturale di supporto da applicare ad almeno due diverse aree tecnologiche di produzione. Valutazione tecnico economica atta ad evidenziare significativi miglioramenti in termini costo/prestazioni rispetto ai sistemi in uso, nonché in termini costo/benefici in relazione alla sicurezza ed eventualmente all'impatto ambientale. Verifica di trasferibilità industriale e di utilizzabilità in altri comparti produttivi. La ricerca si articola in quattro sottotemi:

sviluppo della architettura informativa e realizzazione del nucleo di schedulazione del sistema operativo di fabbrica. Definizione degli algoritmi di schedulazione in presenza di agenti autonomi, determinando in particolare:

la struttura informativa della rappresentazione interna ed esterna, la configurazione del sistema produttivo, gli obiettivi, l'insieme delle regole esprimibili dal sistema e la loro sintassi;

gli algoritmi di accesso e di modifica della base di conoscenze condivisa da parte di agenti autonomi per la simulazione del comportamento previsionale del sistema produttivo, per la autoschedulazione degli agenti autonomi e per la modifica dinamica delle regole allo scopo di garantire la convergenza rapida del sistema produttivo verso gli obiettivi;

i protocolli di comunicazione tra il sistema operativo di fabbrica e gli agenti autonomi del sistema. Definizione delle specifiche del sistema e verifica di fattibilità;

definizione e realizzazione della interfaccia utente, standardizzata e personalizzabile, in grado di consentire di interagire con tutte le applicazioni, utilizzando una logica di presentazione comune in modo da rendere intuitive per l'operatore le modalità di colloquio sia con il sistema sia con i moduli funzionali di base. L'interfaccia deve anche favorire la condivisione delle informazioni e delle decisioni tra gli operatori a livello di sistema integrato di fabbrica, e consentire l'impiego di metodologie per il lavoro di gruppo cooperativo (Computer supported cooperative work - CSCW). Validazione funzionale del software sviluppato;

definizione degli strumenti e dei metodi operativi per implementare l'ambiente di supporto alla pianificazione. Definizione delle specifiche progettuali, con particolare riferimento agli aspetti operativi di integrazione. Realizzazione di un prototipo di un sistema di supporto alla pianificazione che, attraverso l'integrazione con il sistema operativo di fabbrica, consenta la gestione, il supporto ed il collegamento di attività tecniche, nonché la programmazione della produzione ed il controllo dei reparti produttivi. Validazione funzionale del software sviluppato;

realizzazione mediante le tecnologie e le metodologie sviluppate nei sottotemi precedenti di un sistema infrastrutturale di fabbrica, rispondente ai requisiti definiti in oggetto. Validazione funzionale del sistema realizzato, mediante una significativa campagna di prova in almeno due diverse aree tecnologiche di rilevante interesse per l'industria manifatturiera. La sperimentazione dovrà rendere evidenti le funzionalità del sistema e la rispondenza ai risultati attesi. Valutazione tecnico economica atta ad evidenziare significativi miglioramenti in termini costo/prestazioni rispetto ai sistemi in uso, nonché in termini costo/benefici in relazione alla sicurezza ed eventualmente all'impatto ambientale. Verifica di trasferibilità industriale e di utilizzabilità in altri comparti produttivi.

Tempo: la durata della ricerca non deve superare i trentasei mesi.

Spesa: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i 14.500 milioni di lire.

Attività di formazione:

formazione di ricercatori e/o tecnici ad elevata qualificazione professionale nelle aree dell'utilizzo e gestione di sistemi per il calcolo automatico, realizzazione di reti informative di fabbrica, tecnologie per la realizzazione di sistemi operativi, utilizzo di sistemi CAD, CAM e CAPP, gestione di impianti manifatturieri e controllo dei processi di produzione. Sviluppo di competenze orientate alla progettazione, realizzazione e gestione operativa di sistemi innovativi per il controllo di impianti di produzione basati su logiche di modularità funzionale. I relativi percorsi formativi devono avere una durata non inferiore a un anno e non superiore a tre anni.

Tempo: la durata massima dell'attività di formazione non deve superare i trentasei mesi.

Spesa: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i 1.900 milioni di lire.

Art. 2.

1. L'esecuzione di ciascuno dei temi definiti all'art. 1, comprensivi degli oggetti della ricerca e delle relative attività di formazione, viene affidata, con singolo contratto di ricerca, ad uno dei soggetti legittimati a norma di legge scelto tra quelli che hanno presentato entro i termini previsti la relativa offerta, purché ammissibile.

2. La scelta del soggetto con cui stipulare il contratto di ricerca è effettuata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il comitato di cui all'art. 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, previa valutazione di tutte le offerte pervenute a fronte dei temi definiti all'art. 1.

3. Ai fini della scelta dei soggetti a cui affidare l'esecuzione dei temi definiti all'art. 1, in sede di valutazione sono considerati elementi di priorità sia la potenzialità delle offerte di favorire l'integrazione delle competenze industriali, universitarie e degli enti di ricerca, sia l'assunzione dell'impegno da parte del proponente e/o degli altri soggetti coinvolti nel progetto a potenziare le proprie strutture di ricerca e a integrare nei propri organici, al termine dei percorsi formativi, le unità di personale in formazione.

4. L'affidamento avviene con apposito decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - Dipartimento ricerca scientifica e tecnologica - espletati tutti gli adempimenti precontrattuali previsti, con particolare riferimento alla definizione dei capitolati tecnici, e previa verifica dei presupposti normativi di cui alla legge n. 47/1994 e al decreto legislativo n. 490/1994 in materia di antimafia.

Art. 3.

1. Le offerte possono essere presentate dai soggetti, aventi una stabile organizzazione in Italia, previsti dall'art. 2 della citata legge 17 febbraio 1982, n. 46, così come modificato ed integrato da successive disposizioni.

2. Ciascuna offerta, a pena di inammissibilità, deve proporre l'esecuzione di uno solo dei temi definiti al precedente art. 1 e deve prevedere lo sviluppo delle attività necessarie al completo svolgimento sia della ricerca richiesta dall'oggetto specifico sia della relativa attività di formazione.

Art. 4.

1. L'offerta, su carta da bollo, deve essere redatta, a pena di inammissibilità, secondo lo schema annesso al presente decreto, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente e corredata di tutta la documentazione prevista nello schema stesso.

2. La citata documentazione, da produrre unitamente all'offerta, deve essere presentata in carta semplice e predisposta in conformità dei modelli e secondo le modalità di redazione previsti nel testo allegato.

Art. 5.

1. L'offerta deve proporre lo sviluppo di ricerche che non siano già state effettuate, e che non siano già in corso di svolgimento da parte del soggetto proponente, sia in proprio, sia per conto di terzi privati, enti o pubblica amministrazione.

2. L'offerta deve riguardare attività di formazione a scopo di apprendimento e non di produzione e prevedere un impegno a tempo pieno da parte del soggetto in formazione per tutta la durata del percorso formativo proposto, con esclusione di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato. L'attività di formazione non deve essere oggetto di altri interventi pubblici.

3. Le attività di ricerca e di formazione devono essere svolte in Italia e dal soggetto proponente, salvo quanto previsto dai successivi comma 4 e comma 5.

4. Le società di ricerca — ex art. 2, lettera *d)*, della legge n. 46/1982 — ed i consorzi ammissibili ai sensi della legge n. 46/1982 e successive integrazioni possono prevedere in offerta di avvalersi, per l'esecuzione delle attività di ricerca e di formazione, anche delle strutture e dei mezzi dei soci e dei consorziati.

5. L'offerta può prevedere che l'esecuzione di parte delle citate attività venga affidata a terzi e/o venga svolta all'estero, sia in centri del proponente, sia presso terzi. In particolare, per l'esecuzione delle attività di formazione i soggetti proponenti devono avvalersi, tra le altre, delle strutture universitarie e post-universitarie pubbliche o private, anche comunitarie o internazionali, e/o delle società di ricerca costituite con la partecipazione del Fondo speciale per la ricerca applicata. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica comunque si riserva di autorizzare le proposte di affidamento a terzi e di svolgimento all'estero sia delle attività di ricerca sia di formazione.

Art. 6.

1. Le offerte, a pena di inammissibilità, devono pervenire, in un unico esemplare, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure possono essere presentate direttamente entro e non oltre il giorno 15 febbraio 1995, ore 18,00, presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. L'offerta dovrà essere contenuta in un unico plico, idoneo ad evidenziare la presenza di eventuali manomissioni, indirizzato a: Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - Dipartimento ricerca scientifica e tecnologica - Ufficio I - Piazza Kennedy, 20 - 00144 Roma. La data di presentazione delle offerte è stabilita dal timbro apposto all'atto della ricezione dal competente ufficio.

2. Tutto il materiale trasmesso, considerato rigorosamente riservato, verrà utilizzato solo dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'espletamento degli adempimenti connessi alle assegnazioni di cui al presente decreto. I proponenti non dovranno divulgare informazioni sui contenuti dell'offerta presentata.

3. Il dipartimento, acquisite agli atti le offerte pervenute, dà comunicazione ai soggetti interessati dell'avvio del procedimento istruttorio, secondo le modalità previste dall'art. 8 della legge n. 241/1990.

4. I proponenti dovranno fornire in qualsiasi momento, su richiesta del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dal Ministero stesso per l'espletamento delle procedure di competenza.

Art. 7.

1. Il decreto ministeriale di scelta dei soggetti per la stipula dei contratti relativi ai temi riportati all'art. 1 ed il successivo decreto di affidamento di ciascun contratto, saranno pubblicati per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 8.

1. I contratti di ricerca saranno stipulati dall'Istituto mobiliare italiano su richiesta del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in osservanza allo schema di convenzione tipo e allo schema di capitolato tecnico tipo in vigore, disponibili presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Roma, 3 novembre 1994

Il direttore del Dipartimento
ricerca scientifica e tecnologica
D'ADDONA

SCHEMA DI OFFERTA

allegato al decreto ministeriale n. 582
del 3 novembre 1994

(L'offerta deve essere redatta nel rispetto dei moduli sotto riportati fornendo, nell'ordine e secondo la numerazione dagli stessi previsti, tutte le informazioni e i documenti richiesti. I testi in parentesi costituiscono istruzione per l'esatta redazione dell'offerta. L'eventuale mancata esposizione di singole informazioni deve essere evidenziata e opportunamente motivata nei rispettivi punti.

Tutti gli allegati devono, in calce al primo foglio, essere datati e sottoscritti dal legale rappresentante e devono riportare il numero totale delle pagine di cui si compongono. Gli allegati 1, 4 e 5 devono, inoltre, essere siglati dal firmatario su ciascuna pagina).

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - Dipartimento ricerca scientifica e tecnologica - Ufficio I - Piazza Kennedy, 20 - 00144 Roma.

.... (data) ....

In riferimento al testo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. .... del .... il/la .... (denominazione e sede legale del soggetto) presenta l'offerta concernente il tema denominato: .... (programma nazionale e tema, numero e titolo - pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*) che verrà eseguito, quanto all'oggetto di ricerca in n. .... mesi, con una spesa totale di lire .... comprensiva di IVA, quanto alle attività di formazione in n. .... mesi, con una spesa totale di lire .... comprensiva di IVA.

Con la presente offerta il/la proponente dichiara di conoscere e di accettare tutta la normativa che regola la materia ed in particolare le modalità di scelta del soggetto e le condizioni previste per la stipula dei contratti di ricerca da parte dell'Istituto mobiliare italiano S.p.a., nonché di possedere tutti i requisiti per l'affidamento della ricerca e delle relative attività di formazione.

In allegato viene trasmessa la richiesta documentazione concernente:

1) notizie sul soggetto;

2) documentazione dello stato giuridico del soggetto;

3) bilancio di esercizio;

4) notizie sulla ricerca;

5) notizie sulle attività di formazione.

Il/la proponente assicura la veridicità dei dati e delle informazioni contenute nei predetti documenti, dichiara di non aver svolto né di aver in corso di svolgimento analoga ricerca in proprio, per conto di terzi privati, enti e pubblica amministrazione e si impegna a non richiedere ulteriori finanziamenti pubblici per lo svolgimento, anche parziale, della ricerca oggetto della presente offerta e comunque a non divulgare informazioni sui contenuti della stessa. Inoltre, per quanto attiene alle attività di formazione il/la proponente dichiara che le stesse non costituiscono né costituiranno oggetto di altri interventi pubblici.

Il/la proponente rimane a disposizione per fornire chiarimenti e documentazione suppletiva ed a tal fine incarica i signori .... (nominativo, qualifica, indirizzo, telefono).

(Timbro e firma del legale rappresentante)

ALLEGATO 1

NOTIZIE SUL SOGGETTO (*)

1.1 Denominazione.

1.2 Forma giuridica.

1.3 Sede legale.

1.4 Sede amministrativa

1.5 Codice fiscale.

1.6 Partita IVA

1.7 Indirizzo.

1.8 Anno fondazione

1.9 Capitale sociale: (riportare l'ammontare del capitale, la quota versata, il numero delle azioni).

1.10 Principali interessati al capitale: (indicare la quota di partecipazione ed il numero delle azioni espresso in percentuale ed in valore assoluto).

1.11 Gruppo di appartenenza.

1.12 Cariche sociali: (indicare i nominativi del presidente, dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale).

1.13 Brevi cenni sulle principali vicende aziendali.

1.14 Attività esercitate. (precisare le attività prevalenti e secondarie effettivamente esercitate).

1.15 Notizie di settore: (illustrare la struttura del mercato, le posizioni detenute dal soggetto e quelle della concorrenza).

1.16 Caratteristiche aziendali: (illustrare in forma sintetica la distribuzione territoriale, quantificando in mq le aree occupate coperte e scoperte; illustrare la capacità produttiva con la percentuale di utilizzazione ed il tipo di organizzazione commerciale).

1.17 Dipendenti: (indicare per gli ultimi due esercizi, tutto il personale in servizio ripartito secondo la seguente classificazione: dirigenti, amministrativi, tecnici, operai, altri).

1.18 Partecipazioni (indicare la denominazione e la quota di partecipazione espressa in percentuale ed in valore assoluto).

1.19 Fatturato: (indicare il fatturato degli ultimi due esercizi e la previsione sui dodici mesi successivi, separatamente per l'Italia e per l'estero).

1.20 Investimenti: (indicare gli investimenti, ripartiti per settori prioritari, effettuati negli ultimi due esercizi e i programmi a breve e medio termine).

1.21 Contributi previdenziali: (dichiarare la regolarità della posizione contributiva, ovvero le eventuali pendenze).

1.22 Posizione fiscale: (dichiarare la regolarità della posizione, ovvero le eventuali pendenze).

1.23 Principali caratteristiche strutturali nel campo della ricerca: (illustrare in forma sintetica l'eventuale articolazione in unità operative di ricerca).

1.24 Dipendenti impiegati nel campo della ricerca: (indicare, per gli ultimi due esercizi, l'impegno di personale, espresso in numero di persone ed in anni/uomo, ripartito secondo la seguente classificazione: ricercatori qualificati, ricercatori, tecnici ausiliari, amministrativi ed addetti ad altre mansioni).

1.25 Spese per la ricerca: (indicare separatamente le spese di ricerca sostenute in proprio e quelle fatturate a terzi negli ultimi due esercizi).

1.26 Attività di ricerca più rilevanti svolte negli ultimi anni, con indicazione dei brevetti ottenuti o in corso di concessione.

1.27 Rapporti continuativi sviluppati con altre strutture di ricerca nazionali, comunitarie ed internazionali.

1.28 Posizione nei confronti del Fondo speciale ricerca applicata: (indicare eventuali situazioni di morosità su operazioni di finanziamento ottenuto ai sensi della legge n. 46/82 e/o della legge n. 346/88).

1.29 Esposizione debitoria nei confronti di banche: (aggiornata al mese precedente la data di presentazione dell'offerta):

a breve;

a medio e lungo termine.

(*) Nel caso di consorzi ex art 2 della legge n 46/1982 e successive integrazioni — le informazioni richieste devono essere fornite sia per il consorzio proponente sia per i singoli consorziati

Nel caso di società di ricerca ex art 2 lettera *d)* della legge n 46/1982 le informazioni richieste devono essere fornite sia per la società proponente sia per i soci dei quali è prevista in offerta la partecipazione alla ricerca

ALLEGATO 2

DOCUMENTAZIONE DELLO STATO GIURIDICO DEL SOGGETTO (*)

2.1 Certificato di vigenza del tribunale, comprensivo delle cariche sociali, con allegato lo statuto in vigore: (nel caso di soggetti di nuova costituzione e in attesa di iscrizione al tribunale devono essere forniti: atto costitutivo, statuto in vigore, copia della domanda di iscrizione depositata presso il tribunale).

(*) Nel caso di consorzi — ex art 2 della legge n 46/1982 e successive integrazioni — la documentazione richiesta deve essere fornita sia per il consorzio proponente sia per i singoli consorziati

ALLEGATO 3

BILANCIO DI ESERCIZIO (*)

3.1 Bilancio ufficiale dell'ultimo esercizio.

3.2 Relazioni di bilancio.

3.3 Attestazione di certificazione: (fornire la certificazione di bilancio, ove prevista).

(*) Nel caso di consorzi — ex art 2 della legge n 46/1982 e successive integrazioni — le informazioni richieste devono essere fornite sia per il consorzio proponente sia per i singoli consorziati

ALLEGATO 4

NOTIZIE SULLA RICERCA

4.1 Presentazione della ricerca.

4.1.1 Titolo del tema.

4.1.2 Articolazione della ricerca nei sottotemi previsti dall'oggetto pubblicato con individuazione dei più significativi obiettivi e dei rispettivi risultati attesi.

4.1.3 Indicazione del responsabile della ricerca e dei responsabili dei singoli sottotemi con esposizione dei relativi curricula.

4.1.4 Esperienze del proponente nel settore.

4.1.5 Cenni sulle metodologie proposte per lo svolgimento della ricerca, con particolare riferimento allo stato attuale delle conoscenze ed alla prevedibile evoluzione nel medio periodo.

4.1.6 Motivazioni delle metodologie proposte anche in funzione del raggiungimento degli obiettivi e della realizzabilità tecnica dei rispettivi risultati attesi.

4.2 Descrizione tecnica della ricerca articolata in sottotemi.

4.2.1 Sottotemi: (dettagliare — dal punto 4.2.1.1 al punto 4.2.1.n — per ciascuno dei sottotemi di cui al punto 4.1.2., gli obiettivi finali e intermedi, fornendo la descrizione tecnica dei rispettivi risultati attesi ed illustrare le attività di ricerca che si prevede di sviluppare indicandone il piano temporale di attuazione.

Per lo sviluppo dell'intero sottotema deve essere indicato l'impegno di personale coinvolto — espresso in numero di persone e di anni/uomo, ripartito in ricercatori qualificati, ricercatori, tecnici ausiliari, addetti ad altre mansioni — le principali strumentazioni da utilizzare e le strutture partecipanti alle attività di ricerca).

4.2.1.1 Sottotema 1.

4.2.1.n Sottotema n.

4.2.2 Valutazione della competitività dei risultati attesi rispetto allo stato attuale del settore produttivo ed alla possibile evoluzione nel corso della ricerca.

4.2.3 Indicazioni sulle possibilità di traduzione industriale dei risultati attesi, con previsione di tempi, metodi e costi.

4.2.4 Identificazione del soggetto interessato (proponente, terzo affidatario e/o altri) all'acquisizione del diritto di utilizzazione dei risultati. Indicazione dei potenziali mercati di destinazione dei prodotti con la previsione del fatturato atteso.

4.2.5 Valutazioni sulle conseguenze economico-produttive e occupazionali, derivanti dall'introduzione dei risultati attesi nel sistema produttivo, nei riguardi dell'intero sistema economico e dello specifico settore industriale.

4.2.6 Indicazione delle modalità adottabili nel corso della ricerca per attuare i necessari raccordi con le attività relative ai progetti finalizzati del CNR inerenti il settore interessato, con indicazione dei tempi previsti.

4.3 Descrizione delle strutture di ricerca. (devono essere elencate — dal punto 4.3.1 al punto 4.3.n — tutte le strutture di ricerca che si intendono utilizzare per lo svolgimento delle attività previste al precedente punto 4.2. Per ciascuna di tali strutture, sia proprie, sia di consorziati, sia di soci — nel caso di società di ricerca di cui all'art. 2, lettera *d)* della legge n. 46/1982 — sia di terzi affidatari di attività di ricerca, devono essere fornite le sottoelencate informazioni. Le informazioni richieste dal punto 4.3.1.2 al punto 4.3.1.6 possono non essere fornite relativamente ai soggetti per i quali è richiesta la compilazione dell'all. 1).

4.3.1 Denominazione.

4.3.1.1 Forma giuridica.

4.3.1.2 Sede legale.

4.3.1.3 Sede amministrativa.

4.3.1.4 Codice fiscale.

4.3.1.5 Partita IVA.

4.3.1.6 Indirizzo.

4.3.1.7 Struttura di ricerca proposta: (divisione, dipartimento, unità operativa).

4.3.1.8 Responsabile della struttura.

4.3.1.9 Dipendenti impiegati nel campo della ricerca: (indicare, per l'ultimo esercizio, l'impegno di personale espresso in numero di persone ed in anni/uomo, ripartito secondo la seguente classificazione: ricercatori qualificati, ricercatori, tecnici ausiliari, amministrativi, addetti ad altre mansioni).

4.3.1.10 Cenni sulle principali attività di ricerca svolte negli ultimi anni, sui rapporti sviluppati con altre strutture di ricerca e su brevetti acquisiti o in corso di concessione, con specifica menzione per quelli attinenti l'argomento in proposta.

4.3.1.11 Indicazione delle attività da svolgere nell'ambito della ricerca di cui al punto 4.2 e, nel caso delle strutture di terzi affidatari, delle motivazioni della proposta di affidamento.

4.3.1.12 Indicazione del responsabile delle attività di ricerca e cenni sul suo profilo professionale.

4.3.1.13 Luogo/luoghi di svolgimento delle attività di ricerca.

4.3.1.14 Personale da utilizzare per lo svolgimento delle attività di ricerca: (per ciascuno dei sottotemi di cui al punto 4.2.1 nonché a livello globale indicare l'impegno di personale, espresso in numero di persone ed in anni/uomo, ripartito secondo la seguente classificazione: ricercatori qualificati, ricercatori, tecnici ausiliari, addetti ad altre mansioni).

4.3.1.15 Attrezzature e strumentazioni da utilizzare per lo svolgimento delle attività di ricerca: (per ciascuno dei sottotemi di cui al punto 4.2.1 elencare le principali attrezzature e strumentazioni, indicando il valore corrente per quelle da acquisire e il valore residuo al netto degli ammortamenti per quelle esistenti).

4.3.1.16 Esposizione dell'impegno finanziario previsto per la struttura: (indicare l'impegno finanziario previsto per la ricerca, suddiviso tra le sottoindicate voci di spesa. Tutti gli importi esposti devono essere comprensivi dell'aliquota IVA).

Personale impiegato per la ricerca: lire .... (riportare la spesa del personale calcolata come costo marginale delle risorse, fornendone al contempo la ripartizione per tipologia di personale secondo la classificazione richiesta al precedente punto 4.3.1.14).

Spese generali: lire ....
(comprensive di quelle del personale amministrativo impegnato a supporto dell'attività di ricerca e dei mezzi utilizzati per il coordinamento operativo).

Commesse interne: lire ....
(indicare l'impegno finanziario inerente particolari singole attività da svolgersi nell'ambito della struttura e che si ritiene di esporre per valore globale in considerazione delle proprie specifiche caratteristiche, fornendone al contempo, in apposito dettaglio separato, la ripartizione per tipo di prestazione).

Attrezzature e strumentazioni: lire ....
(indicare l'impegno finanziario — quota d'uso — determinato sulla base della effettiva utilizzazione delle attrezzature distinguendo tra quelle già esistenti e quelle da acquisire per lo svolgimento delle attività di ricerca).

Materiali: lire .... (indicare l'impegno finanziario relativo a materiali di consumo da utilizzare nel corso della ricerca e a materiali necessari per l'approntamento di beni e/o prototipi costituenti risultati contrattuali da acquisire alla proprietà dello Stato).

Commesse esterne di servizio: lire...
(indicare l'impegno finanziario inerente prestazioni per singoli servizi da commissionare a strutture esterne e che, in considerazione delle proprie specifiche caratteristiche, si ritiene di esporre per valore globale, fornendone al contempo, in apposito dettaglio separato, la ripartizione per tipo di prestazione e, se già individuate, per strutture esterne).

Missioni e viaggi: lire ....

4.3.1.17 Criteri di valorizzazione per voce di spesa: (illustrare le modalità ed i criteri utilizzati per calcolare l'impegno finanziario relativo a ciascuna delle voci di spesa di cui al punto 4.3.1.16).

4.3.n. Denominazione.

4.4. Esposizione dell'impegno finanziario complessivo previsto per la ricerca.

4.4.1 Riepilogo del complessivo impegno finanziario della ricerca: (indicare l'impegno finanziario della ricerca suddiviso secondo le voci di spesa di cui al precedente punto 4.3.1.16. Tutti gli importi esposti devono essere comprensivi dell'aliquota IVA).

4.4.2 Impegno finanziario relativo a ciascun sottotema: (indicare — dal punto 4.4.2.1 al punto 4.4.2.n — l'impegno finanziario relativo a ciascuno dei sottotemi di cui al punto 4.2, ripartito per singole voci di spesa secondo le modalità di cui al precedente punto 4.3.1.16).

4.4.2.1 Sottotema 1.

4.4.2.n Sottotema n.

ALLEGATO 5

NOTIZIE SULLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

5.1 Presentazione dell'attività di formazione.

5.1.1 Titolo del tema.

5.1.2 Individuazione delle caratteristiche scientifiche e tecnologiche delle singole tipologie di figure professionali da formare e definizione dei livelli di qualificazione previsti, specificando per ciascuna figura le unità di personale da formare e il relativo titolo di studio richiesto.

5.1.3 Presentazione dei percorsi formativi da attivare in relazione alle differenti figure professionali individuate e relativa articolazione di massima, anche temporale, espressa in mesi.

5.1.4 Esposizione delle procedure di reclutamento e delle metodologie di selezione iniziale nonché di valutazione in itinere dei formandi.

5.1.5 Indicazione del responsabile dell'attività di formazione con esposizione del relativo *curriculum*.

5.2 Descrizione dettagliata delle attività di formazione.

5.2.1 Descrizione percorsi formativi individuati.

5.2.1.1 Percorso formativo 1): (illustrare per ciascuna delle tipologie di figure professionali di cui al punto 5.1.3 il relativo percorso formativo. La descrizione deve esplicitare, per le differenti fasi di attuazione previste, la durata in mesi, la tipologia delle strutture coinvolte, i contenuti della attività di formazione erogata con la indicazione della durata espressa in ore, distinguendo l'attività teorica da quella pratica ed evidenziando altresì gli eventuali periodi di formazione all'estero).

5.2.1.n. Percorso formativo n.

5.2.2 Indicazione delle modalità adottabili nel corso delle attività di formazione per attuare i necessari raccordi con le attività di ricerca di cui alla presente offerta.

5.3 Descrizione delle strutture coinvolte nella attività di formazione: (devono essere elencate — dal punto 5.3.1 al punto 5.3.n — tutte le strutture che si intendono utilizzare per lo svolgimento delle attività di formazione previste dal precedente punto 5.2.1. Per ciascuna di tali strutture, sia proprie, sia di consorziati, sia di soci — nel caso di società di ricerca di cui all'art. 2, lettera *d)* della legge n. 46/1982 — sia di terzi affidatari di attività di formazione, devono essere fornite le sottoelencate informazioni. Le informazioni richieste dal punto 5.3.1.2 al punto 5.3.1.6 possono non essere fornite relativamente ai soggetti per i quali è richiesta la compilazione dell'allegato 1).

5.3.1 Denominazione.

5.3.1.1 Forma giuridica.

5.3.1.2 Sede legale.

5.3.1.3 Sede amministrativa.

5.3.1.4 Codice fiscale.

5.3.1.5 Partita IVA.

5.3.1.6 Indirizzo.

5.3.1.7 Gruppo di appartenenza.

5.3.1.8 Struttura proposta per l'attività di formazione: (divisione, dipartimento, unità operativa).

5.3.1.9 Responsabile della struttura.

5.3.1.10 Dipendenti impiegati nel campo della ricerca: (indicare, per l'ultimo esercizio, l'impegno di personale, espresso in numero di persone ed anni/uomo, ripartito secondo la seguente classificazione: ricercatori qualificati, ricercatori, tecnici ausiliari, amministrativi, addetti ad altre mansioni).

5.3.1.11 Cenni sulle principali attività di ricerca e/o formazione svolte negli ultimi anni, con specifica menzione per quelle attinenti l'argomento in proposta.

5.3.1.12 Indicazione delle attività da svolgere nell'ambito della formazione di cui al punto 5.2 e, nel caso di strutture di terzi affidatari, delle motivazioni della proposta di affidamento.

5.3.1.13 Indicazione del responsabile delle attività di formazione e cenni sul profilo professionale.

5.3.1.14 Luogo/luoghi di svolgimento delle attività di formazione.

5.3.n Denominazione.

5.4 Esposizione dell'impegno finanziario.

5.4.1 Impegno finanziario dell'attività di formazione.

5.4.1.1 Ripartizione per singole voci di spesa: (indicare l'impegno finanziario globale previsto per l'attività di formazione, suddiviso tra le sottoelencate voci di spesa. Tutti gli importi esposti debbono essere comprensivi di IVA).

Attività di formazione professionale: lire ....
(indicare l'impegno finanziario relativo alle risorse umane e strumentali, direttamente dedicate allo svolgimento delle attività di formazione. Tale impegno si riferisce alle attività svolte presso le strutture individuate al punto 5.3 e viene evidenziato, in apposito dettaglio separato, sotto forma di costo orario, individuando comunque le ore di docenza e quelle complessive di attività formativa).

Spese generali: lire .... (comprensive di quelle di personale e mezzi utilizzati per la preparazione, gestione, coordinamento operativo delle attività di formazione).

Commesse esterne di servizi: lire .... (indicare l'impegno finanziario inerente le prestazioni per singoli servizi da commissionare a strutture esterne e che, in considerazione delle proprie specifiche caratteristiche, si ritiene di esporre per valore globale, fornendo nel contempo in apposito dettaglio separato, la ripartizione per tipo di prestazione e, se già individuate, per strutture esterne).

Personale in formazione: lire .... (indicare il trattamento economico del personale in formazione specificando, in apposito dettaglio separato, il costo annuo ed il numero di persone).

Soggiorno, missioni e viaggi dei formandi: lire .... (indicare i costi di viaggio, di soggiorno e di missione dei formandi, specificando in apposito dettaglio i costi relativi ad eventuali periodi di formazione all'estero).

Copertura assicurativa del personale: lire .... (indicare l'impegno finanziario per la completa copertura assicurativa del personale esterno alle strutture, specificando in apposito dettaglio separato, il costo annuo della copertura assicurativa dei formandi e le tipologie di rischio coperte).

5.4.1.2 Criteri di valorizzazione per voci di spesa: (illustrare le modalità ed i criteri utilizzati per calcolare l'impegno finanziario relativo a ciascuna delle voci di spesa di cui al punto 5 4.1.1).

5.4.2 Impegno finanziario relativo a ciascun percorso formativo ripartito per le singole voci di spesa di cui al punto 5.4.1.1.

5.4.2.1 Percorso formativo 1).

5.4.2.n Percorso formativo n.

5.4.3 Impegno finanziario relativo a ciascun terzo affidatario proposto per lo svolgimento di attività di formazione: (indicare — dal punto 5.4.3.1 al punto 5.4.3.n —, per ciascun percorso formativo evidenziato al punto 5.2.1. l'impegno finanziario relativo alle attività di formazione ripartito per le singole voci di spesa di cui al punto 5.4.1.1. Le predette informazioni devono essere fornite anche per:

i singoli consorziati evidenziati al punto 5.3, nel caso in cui il soggetto proponente sia consorziato, ex art. 2, legge n. 46/1982 e successive integrazioni;

i singoli soci evidenziati al punto 5.3, nel caso in cui il proponente sia società di ricerca, ex art. 2, lettera *d)* legge n. 46/1982).

5.4.3.1 (Denominazione terzo affidatario).

5.4.3.n (Denominazione terzo affidatario).

94A7245

DECRETO 3 novembre 1994.

Oggetti specifici delle ricerche e relative attività di formazione, afferenti il Programma nazionale di ricerca sulle tecnologie in cardiologia (seconda fase), finalizzato allo sviluppo di tecnologie fortemente innovative e strategiche suscettibili di traduzione industriale nel medio periodo.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46: «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168: «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 che detta le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» che stabilisce, tra l'altro, la ripartizione tra le funzioni di indirizzo politico e quelle di indirizzo amministrativo;

Visto il decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 che in attuazione della legge 17 gennaio 1994, n. 47 detta nuove disposizioni in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia;

Visto in particolare l'art. 9 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 che dispone l'esecuzione di detti programmi mediante contratti di ricerca da stipulare con soggetti scelti in deroga alle norme vigenti sulla contabilità generale dello Stato e dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana degli oggetti specifici delle ricerche, nonché l'art. 3 della legge 8 agosto 1992, n. 359, che modifica l'istituto della revisione prezzi in materia di contratti attivati dalle pubbliche amministrazioni;

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67 che prevede la formazione di ricercatori e tecnici di ricerca a valere sulle disponibilità del Fondo speciale per la ricerca applicata;

Vista la delibera CIPI del 27 ottobre 1988, n. 502 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 21 novembre 1988, che reca direttive per il finanziamento dei progetti di formazione di ricercatori e tecnici di ricerca e, in particolare, il punto 6, che ne indica le modalità di attuazione nell'ambito dei programmi nazionali di ricerca;

Vista la delibera CIPI del 28 dicembre 1993 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1994 che aggiorna, integra e modifica le precedenti delibere riguardanti direttive generali di gestione del Fondo speciale per la ricerca applicata;

Vista la delibera 29 aprile 1994 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994, relativa alle nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 che prevede la soppressione del Comitato interministeriale per la programmazione industriale (CIPI) e dispone la regolamentazione della materia ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e preso atto che le attribuzioni del soppresso CIPI in materia di programmazione economica sono state transitoriamente esercitate dal CIPE;

Vista la delibera CIPE del 25 febbraio 1994 registrata alla Corte dei conti il 9 luglio 1994 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 25 luglio 1994 concernente l'approvazione del Programma nazionale di ricerca e di formazione sulle tecnologie in cardiologia (seconda fase)

per un ammontare complessivo di lire 75 miliardi, di cui 68,2 miliardi di lire per attività di ricerca e 6,8 miliardi di lire per attività di formazione;

Considerato che nella attuazione delle procedure previste per i contratti di ricerca, sono stati definiti, relativamente alle tematiche approvate, gli oggetti specifici di ricerca e formazione, da eseguire con singoli contratti, tenendo conto della necessità di adeguare gli obiettivi al conseguimento di una pluralità di risultati acquisibili alla proprietà dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Programma nazionale di ricerca e formazione sulle tecnologie in cardiologia (seconda fase) finalizzato allo sviluppo di tecnologie fortemente innovative e strategiche, suscettibili di traduzione industriale nel medio periodo — definito dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed approvato dal CIPE con delibera del 25 febbraio 1994 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 25 luglio 1994 per l'attivazione di contratti per un ammontare complessivo di lire 75 miliardi, di cui 68,2 miliardi di lire per attività di ricerca e 6,8 miliardi di lire per attività di formazione — è articolato nelle sottoelencate tematiche, comprensive degli oggetti specifici delle ricerche e delle relative attività di formazione.

Area sostituzione/supporto della funzione cardiaca.

TEMA 1 - Cuore artificiale di terza generazione.

Oggetto della ricerca:

sviluppo e realizzazione, in forma prototipale, di sistemi per la sostituzione ed il supporto della funzione cardiaca di lungo termine, impiantabili nell'uomo, che permettano ampia mobilità ed autonomia del portatore. Il sistema di sostituzione del cuore deve essere impiantabile nella cavità toracica al posto dell'organo naturale e deve assicurare portate adeguate alle esigenze metaboliche del paziente; il sistema di supporto della funzione cardiaca deve essere impiantabile, deve consentire l'assistenza monoventricolare sinistra e deve assicurare una portata adeguata alle esigenze metaboliche del paziente anche nel caso di insufficienza ventricolare grave. I sistemi devono essere collegati ad una sorgente di energia esterna di tipo ricaricabile e portatile. Validazione di affidabilità e di funzionalità di lungo periodo attraverso una significativa campagna di prove su banco ed in vivo su animale. Valutazione in termini di costo/benefici rispetto ad eventuali sistemi in uso. La ricerca si articola in due sottotemi:

sviluppo e realizzazione, in forma prototipale, di un sistema di sostituzione di lungo termine del cuore naturale, di peso e volume contenuti, impiantabile nella cavità toracica umana al posto del cuore naturale ed in grado di fornire una portata adeguata alle esigenze metaboliche nonché bilanciata nei distretti polmonare e sistemico anche in condizioni di normale attività fisica. Il sistema, ad elevata biocompatibilità, deve essere in grado di generare un flusso pulsatile per mezzo di pompa ad azionamento elettromeccanico e di camere ventricolari valvolate. Le camere ventricolari e le relative valvole, ottenute anche con l'impiego di processi e materiali già validati a tale scopo, devono avere proprietà meccaniche e caratteristiche di emocompatibilità e fluidodinamica tali da minimizzare l'emolisi e la formazione di trombi. I componenti del sistema, pompa, motore, unità di controllo e batteria tampone, devono essere impiantabili e collegati, per mezzo di un sistema di trasmissione dell'energia percutaneo o transcutaneo, ad una sorgente di energia esterna di tipo ricaricabile e portatile. Nel caso di sistema di trasmissione percutanea deve essere previsto un dispositivo locale per la prevenzione di infezioni e lacerazioni anche nel lungo periodo. Il sistema deve essere progettato per un tempo di funzionamento continuo pari ad almeno due anni e deve essere valutato su banco con prove funzionali di durata pari ad almeno sei mesi e con prove in vivo, di durata pari ad almeno tre mesi, mediante prototipi appositamente modificati per l'impianto su animali. Valutazione in termini di costo/benefici rispetto ad eventuali sistemi in uso;

sviluppo e realizzazione, in forma prototipale, di un sistema di supporto di lungo termine, di peso e volume contenuti, impiantabile nell'uomo e tale da consentire l'assistenza monoventricolare al cuore naturale di soggetti affetti da insufficienza cardiaca sinistra. Il sistema di supporto deve essere in grado di preservare la funzionalità residua del ventricolo naturale assistito e di fornire una portata adeguata alle esigenze metaboliche in condizioni di normale attività fisica anche nel caso di grave insufficienza. Valutazione tramite simulazione su modello dell'effetto del sistema di supporto sul cuore naturale assistito. Il sistema, ad elevata biocompatibilità, deve essere in grado di generare un flusso pulsatile per mezzo di pompa ad azionamento elettromeccanico e di camera ventricolare valvolata. La camera ventricolare e le relative valvole, ottenute anche con l'impiego di processi e materiali già validati a tale scopo, devono avere proprietà meccaniche e caratteristiche di emocompatibilità e fluidodinamica tali da minimizzare l'emolisi e la formazione di trombi. I componenti del sistema, pompa, motore, unità di controllo e batteria tampone, devono essere impiantabili e collegati, per mezzo di un sistema di trasmissione dell'energia percutaneo o transcutaneo, ad una sorgente di energia esterna di tipo ricaricabile e portatile. Nel caso di sistema di trasmissione percutanea deve essere previsto un dispositivo locale per la prevenzione di infezioni e lacerazioni anche nel lungo periodo. Il sistema deve essere progettato per un tempo di funzionamento continuo pari ad almeno due anni e deve essere valutato su banco con prove funzionali di durata pari ad almeno sei mesi e con prove in vivo, di durata pari ad almeno tre mesi, mediante prototipi appositamente modificati per l'impianto su animali. Valutazione in termini di costo/benefici rispetto ad eventuali sistemi in uso.

Tempo: la durata massima della ricerca non deve superare i sessanta mesi.

Spesa: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i 19.000 milioni di lire.

Attività di formazione:

formazione di ricercatori e/o tecnici altamente qualificati, orientati allo studio della dinamica cardiovascolare e dei relativi modelli di simulazione, alla progettazione e realizzazione tramite tecniche CAD/CAM di pompe sangue, di lungo periodo, a flusso pulsatile ad elevata efficienza ed affidabilità, alle tecnologie di lavorazione dei materiali polimerici e metallici, alla progettazione e realizzazione di sistemi di controllo in grado di regolare l'azione di pompaggio in modo fisiologico, alla progettazione e realizzazione di sistemi di trasmissione dell'energia percutanei e/o transcutanei, allo studio, alla definizione e conduzione di procedure di collaudo e di valutazione sperimentale in vivo di sistemi di sostituzione e supporto della funzione cardiaca. I relativi percorsi formativi devono avere una durata non inferiore a due e non superiore a tre anni.

Tempo: la durata massima dell'attività di formazione non deve superare i sessanta mesi.

Spesa: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i 1.900 milioni di lire.

TEMA 2 - Sistemi fisiologici di circolazione extracorporea.

Oggetto della ricerca:

sviluppo e realizzazione a livello prototipale di un nuovo sistema modulare integrato di circolazione extracorporea a funzionamento autocontrollato per interventi di cardiochirurgia a cuore aperto che limiti l'impatto sul paziente, ne migliori il recupero nel periodo post-operatorio e riduca il rischio di complicanze. Il sistema deve prevedere l'integrazione dei diversi moduli funzionali, la regolazione automatica delle condizioni di funzionamento in base ai parametri ematici, l'elevata emocompatibilità delle superfici a contatto del sangue e la bassa traumaticità del sistema di pompaggio. Validazione funzionale attraverso una significativa campagna di prove di laboratorio, di prove di emocompatibilità e di prove in vivo su animale secondo protocolli e standard accettati a livello internazionale. Valutazione in termini costo/benefici rispetto ai sistemi in uso. La ricerca si articola in quattro sottotemi:

sviluppo e realizzazione, in forma prototipale, di un nuovo sistema modulare e compatto che comporti l'integrazione delle principali funzioni della circolazione extracorporea, quali scambio gassoso, scambio termico, riserva venosa, filtrazione, pompaggio, cardioplegia, emoconcentrazione, recupero e accumulo, allo scopo di minimizzare l'emodiluizione, l'emolisi ed il rischio di embolie, di migliorare il trasporto di ossigeno e di razionalizzare la distribuzione dei componenti intorno al campo operatorio. Il sistema deve essere caratterizzato da volume di riempimento, superficie a contatto con il sangue ed ingombro complessivo notevolmente inferiori a quelli delle configurazioni in uso. Validazione funzionale del sistema attraverso una significativa campagna di prove in laboratorio ed in vivo su animale, secondo protocolli e standard accettati a livello internazionale. Valutazione in termini costo/benefici rispetto ai sistemi in uso;

sviluppo e realizzazione, in forma prototipale, di un'unità pompante a flusso programmabile caratterizzata da bassa traumaticità, ridotto volume di riempimento ed ampia flessibilità di condizioni operative, in funzione delle caratteristiche antropometriche del paziente nonché della tipologia e durata dell'intervento. La pompa deve essere costituita da una camera pompante monouso e da una unità di comando programmabile in grado di adeguare automaticamente, nell'ambito di modalità e modelli impostati, le condizioni di funzionamento in base ai parametri rilevati in continuo durante l'intervento. La pompa deve essere integrabile con il sistema di cui al primo sottotema. Validazione funzionale dell'unità pompante attraverso una significativa campagna di prove in laboratorio ed in vivo su animale, secondo protocolli e standard accettati a livello internazionale. Valutazione in termini costo/benefici rispetto ai sistemi in uso;

sviluppo e realizzazione, in forma prototipale, di un sistema di monitoraggio e controllo che, a partire dal rilevamento di parametri emogasanalitici, quali pressione parziale di ossigeno, pressione parziale di anidride carbonica, saturazione di ossigeno e di parametri termici, di pressioni ematiche e di flusso, consenta, sia in forma automatica sia attraverso l'intervento dell'operatore, la regolazione delle condizioni operative della circolazione extracorporea, quali velocità/pressione di pompaggio, flusso e/o temperatura del liquido di scambio termico, composizione/flussi dei gas di scambio. Integrazione del sistema di monitoraggio e controllo con il sistema di circolazione extracorporea e con l'unità pompante di cui ai precedenti sottotemi e relativa validazione funzionale attraverso una significativa campagna di prove in laboratorio ed in vivo su animale, secondo protocolli e standard accettati a livello internazionale. Valutazione in termini costo/benefici rispetto ai sistemi in uso;

messa a punto di tecniche di rivestimento delle superfici a contatto con il sangue che consentano il significativo miglioramento emocompatibilità. In particolare, deve essere considerata l'applicazione di strati costituiti da una o più biomolecole, quali proteine, polisaccaridi, fosfolipidi, o da polimeri ad alta emocompatibilità. Tali strati devono essere caratterizzati da adeguate proprietà fisicomeccaniche che ne garantiscano la permanenza e la funzionalità per tutto il tempo dell'intervento. Utilizzazione delle tecniche messe a punto per il rivestimento delle superfici a contatto con il sangue dei moduli di cui al primo sottotema e verifica della stabilità e dell'emocompatibilità, attraverso una significativa campagna di prove di laboratorio, di prove ex-vivo e di prove in vivo su animale, secondo protocolli e standard accettati a livello internazionale. Valutazione in termini costo/benefici rispetto ai sistemi in uso.

Tempo: la durata massima della ricerca non deve superare i quarantotto mesi.

Spesa: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i 19.000 milioni di lire.

Attività di formazione:

formazione di ricercatori e/o tecnici altamente qualificati, orientati alla progettazione e realizzazione di sistemi di pompaggio sangue a bassa traumaticità, allo sviluppo di sensori/strumenti per il rilevamento di variabili chimicofisiche in fluidi biologici, allo studio di tecniche di ricopertura atte ad aumentare la bio/emocompatibilità dei materiali, alla progettazione e realizzazione di sistemi di controllo in grado di regolare l'azione di pompaggio in modo fisiologico, allo studio, definizione e conduzione di procedure per la valutazione in vitro ed in vivo della bio/emocompatibilità dei materiali e dei dispositivi nonchè di procedure per il collaudo e la valutazione sperimentale in vivo di dispositivi cardiovascolari quali i sistemi di circolazione extracorporea. I relativi percorsi formativi devono avere una durata non inferiore a due e non superiore a tre anni.

Tempo: la durata massima dell'attività di formazione non deve superare i quarantotto mesi.

Spesa: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i 1.900 milioni di lire.

Area diagnostica per immagini.

TEMA 3 - Nuove tecniche ecocardiografiche.

Oggetto della ricerca:

sviluppo e realizzazione, in forma prototipale, di un sistema modulare per diagnostica ecocardiografica in grado di fornire immagini tridimensionali del cuore, di consentire indagini diagnostiche bidimensionali con immagini ad alta risoluzione nonchè di effettuare esami volti alla valutazione della funzionalità cardiaca in condizioni non stazionarie. Il sistema deve fornire immagini tridimensionali del cuore a partire da acquisizioni volumetriche di segnali ecografici tramite sonda dedicata, transtoracica o transesofagea, deve consentire la acquisizione, presentazione ed elaborazione di immagini bidimensionali ad elevata risoluzione, attraverso l'impiego di trasduttori elettronici ad alta densità, adatti ad applicazioni cardiologiche e vascolari, permettendo, inoltre, l'esecuzione di esami sotto sforzo, mediante l'impiego di immagini bidimensionali. Validazione funzionale e clinica dei singoli moduli e del sistema completo, attraverso una significativa campagna di prove, secondo protocolli e standard riconosciuti a livello internazionale. Valutazione in termini costo/benefici rispetto ai sistemi in uso. La ricerca si articola in tre sottotemi:

sviluppo e realizzazione, in forma prototipale, di un ecografo per rappresentazioni tridimensionali del cuore. Il sistema modulare e implementabile, dotato di uno speciale trasduttore ad alta risoluzione di tipo transtoracico o transesofageo appositamente sviluppato, deve essere in grado di acquisire ed elaborare dati volumetrici e flussimetrici nonchè di consentire la presentazione di piani di immagini con orientazioni qualsiasi nello spazio e la visualizzazione morfologica tridimensionale e flussimetrica. Validazione funzionale mediante confronto con immagini di riferimento. Integrazione dell'ecografo tridimensionale con il modulo per stress-echo di cui al secondo sottotema con i trasduttori di cui al terzo sottotema. Realizzazione di un prototipo completo e validazione clinica, secondo protocolli e standard riconosciuti a livello internazionale. Valutazione in termini costo/benefici rispetto ai sistemi in uso;

sviluppo e realizzazione, in forma prototipale, di un modulo integrabile nell'ecografo di cui al primo sottotema che consenta la memorizzazione e la visualizzazione rapida di immagini ecografiche in numero sufficiente ad un completo esame stress-echo. Il modulo deve essere caratterizzato da elevata velocità di confronto tra diverse immagini, ottenute nell'ambito della stessa prova o richiamate da esami precedenti, per un completo controllo dell'evoluzione delle condizioni del paziente, consentendo a tal fine anche la rielaborazione degli esami memorizzati. Il modulo deve essere dotato di adeguato sistema di archiviazione e fornire ausilii alla determinazione della contrattilità cardiaca con metodi basati sull'elaborazione delle immagini, su dati flussimetrici e/o sull'analisi del CFM dei tessuti. Collegamento del modulo realizzato con un ecografo standard e relativa validazione funzionale, secondo protocolli e standard riconosciuti a livello internazionale. Valutazione in termini costo/benefici rispetto ai sistemi in uso;

sviluppo e realizzazione, in forma prototipale, di sonde elettroniche, integrabili con l'ecografo di cui al primo sottotema, ad alta densità per impieghi cardiovascolari, sia morfologici sia flussimetrici, a tecnologia phased array. Messa a punto del processo di fabbricazione, comprensivo delle fasi di taglio e lavorazione del materiale ceramico o composito, di incollaggio, di saldatura, di lavorazione associata ai materiali adattatori e di microinterconnessione con cavi schermati. Realizzazione di diversi tipi di trasduttori phased array per applicazioni differenziate, di cui almeno una pediatrica. Caratterizzazione degli stessi tramite vasca di prova. Collegamento dei trasduttori realizzati con ecografi standard e relativa validazione funzionale secondo protocolli e standard riconosciuti a livello internazionale. Valutazione in termini costo/benefici rispetto ai sistemi in uso.

Tempo: la durata massima della ricerca non deve superare i trentasei mesi.

Spesa: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i 14.000 milioni di lire.

Attività di formazione:

formazione di ricercatori e/o tecnici altamente qualificati orientati allo studio dei criteri di progettazione di trasduttori piezoelettrici, allo studio delle tecniche e dei processi di lavorazione di array per sonde ad ultrasuoni, alla progettazione hardware di sistemi di pilotaggio di ceramiche piezoelettriche e di sistemi di acquisizione ed elaborazione di segnali eco, alla progettazione software per sistemi a microprocessore, allo sviluppo di algoritmi di ricostruzione di immagini bi e tridimensionali, allo studio delle tecniche di trattamento ed elaborazione delle

immagini, allo studio, definizione e conduzione di procedure di collaudo e di verifica di rispondenza alle normative internazionali di sicurezza per strumentazione diagnostica ad ultrasuoni. I relativi percorsi formativi devono avere una durata non inferiore a due e non superiore a tre anni.

Tempo: la durata massima dell'attività di formazione non deve superare i trentasei mesi.

Spesa: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i 1.400 milioni di lire.

TEMA 4 - Angiografia digitale ad alto rapporto prestazioni/costo.

Oggetto della ricerca:

sviluppo e realizzazione, in forma prototipale, di un sistema completo per angiografia digitale idoneo per impieghi sia cardiologici che angiografici. Il sistema deve integrare in un'unica architettura tutti i componenti della sala angiografica e deve consentire una drastica riduzione dell'esposizione radiologica del paziente e dell'operatore. Il sistema deve utilizzare una sorgente a raggi X compatta e di potenza significativamente inferiore a quelle correntemente impiegate per la registrazione su pellicola; deve essere dotato di una interfaccia ergonomica che consenta la gestione di tutti i componenti e delle immagini digitalizzate; deve consentire, inoltre, una significativa riduzione dei costi di investimento, rispetto alle tradizionali sale angiografiche equipaggiate con cinepresa a 35 mm e catena TV. Valutazione funzionale, radioprotezionistica e clinica del sistema secondo protocolli e standard riconosciuti a livello internazionale. Valutazione in termini costo/benefici rispetto ai sistemi in uso. La ricerca si articola in tre sottotemi:

sviluppo e realizzazione, in forma prototipale, di un sistema di trattamento e memorizzazione digitale per immagini cardiologiche ed angiografiche. Il sistema deve prevedere la realizzazione di un modulo di conversione digitale del segnale video e di elaborazione/memorizzazione in tempo reale, direttamente su supporti di memoria di massa, in grado di acquisire almeno quattro canali analogici ausiliari ed un canale audio. In particolare, il modulo deve eseguire sulle immagini digitalizzate elaborazioni volte a migliorarne la resa diagnostica, quali l'accentuazione dei profili, l'aumento del contrasto, l'inversione del bianco e nero, la sottrazione di un'immagine di riferimento, il filtraggio temporale ricorsivo, la risovrapposizione manuale dell'immagine rispetto ad un'immagine di riferimento. Il sistema inoltre deve essere in grado di effettuare la conversione di un segnale video ad alta definizione in ingresso in una gamma di segnali in uscita più ampia, tale da consentire elevata flessibilità nella scelta delle periferiche. Validazione funzionale del sistema sviluppato. Valutazione in termini costo/benefici rispetto ai sistemi in uso;

sviluppo e realizzazione, in forma prototipale, di una interfaccia per il collegamento del sistema di trattamento e memorizzazione digitale delle immagini, di cui al primo sottotema, ad un modulo di elaborazione di elevata potenza di calcolo, preferibilmente ad architettura parallela. Individuazione e/o sviluppo di algoritmi per il miglioramento della resa diagnostica delle immagini e per l'estrazione di informazioni di significativo ausilio clinico - specialmente ai fini delle procedure interventistiche in fase di approccio, esecuzione e valutazione - quali: i filtraggi nel dominio delle frequenze spaziali per la riduzione del rumore e l'accentuazione dei profili; l'individuazione dei contorni; la valutazione quantitativa della cinetica del mezzo di contrasto; la sottrazione di immagini in movimento sincronizzate con la fase del ciclo cardiaco, acquisite con e senza mezzo contrasto, per l'evidenziazione del circolo coronarico e la visualizzazione delle fasi parenchimali e venose, con stima automatica degli spostamenti spuri del paziente e risovrapposizione. Implementazione degli algoritmi sviluppati sul modulo di elaborazione ad elevata potenza. Validazione della funzionalità e della capacità del sistema di fornire elaborazioni delle immagini durante le procedure diagnostiche ed interventistiche. Valutazione in termini costo/benefici rispetto ai sistemi in uso;

sviluppo e realizzazione, in forma prototipale, di una consolle di comando che consenta, attraverso una interfaccia ergonomica, di visualizzare e di impostare tutti i principali parametri di funzionamento dei sistemi/componenti della sala angiografica, inclusi quelli considerati nei sottotemi precedenti. Sviluppo del software di interfaccia utente e di gestione, in grado anche di controllare durante il funzionamento il generatore a raggi X, al fine di regolare al meglio i parametri di emissione. Realizzazione di una sala di angiografia digitale per applicazioni cardiologiche e vascolari, che consenta una drastica riduzione dell'esposizione radiologica del paziente e dell'operatore, e utilizzi una sorgente a raggi X compatta, di potenza nettamente inferiore a quelle correntemente impiegate per la registrazione su pellicola ed in grado di consentire la formazione di immagini di elevata risoluzione, nonché una telecamera ad alta definizione e ad elevata resa per le strutture in movimento, anche appositamente sviluppata, ed un monitor ad alta definizione per la visualizzazione delle immagini. Validazione funzionale, radioprotezionistica e clinica, secondo protocolli e standard riconosciuti a livello internazionale. Valutazione in termini costo/benefici rispetto ai sistemi in uso.

Tempo: la durata massima della ricerca non deve superare i trentasei mesi.

Spesa: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i 6.200 milioni di lire.

Attività di formazione:

formazione di ricercatori e/o tecnici altamente qualificati orientati allo studio dei criteri di progettazione di sistemi di generazione di fasci RX per angiografia e dei relativi sistemi di conversione in immagini, allo studio ed alla progettazione di sistemi di acquisizione e conversione di segnali video, allo studio delle tecniche di trattamento ed elaborazione di immagini angiografiche ed allo sviluppo di algoritmi atti a migliorarne la resa diagnostica, alle tecniche di programmazione, allo studio,

alla definizione e conduzione di procedure di collaudo e di verifica di rispondenza alle normative internazionali di sicurezza per sale angiografiche. I relativi percorsi formativi devono avere una durata non inferiore a due e non superiore a tre anni.

Tempo: la durata massima dell'attività di formazione non deve superare i trentasei mesi.

Spesa: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i 600 milioni di lire.

Area cardiologia interventistica e chirurgia a bassa invasività.

TEMA 5 - Sistemi e dispositivi per cardioangiologia interventistica.

Oggetto della ricerca:

sviluppo e realizzazione in forma prototipale di sistemi e dispositivi che consentano il trattamento di patologie del sistema cardiovascolare mediante tecniche di intervento percutaneo, alternative alle tecniche chirurgiche, allo scopo di ridurre il trauma, il rischio ed il costo dell'intervento. I sistemi ed i dispositivi devono essere destinati al trattamento di patologie selezionate fra quelle di più rilevante interesse medico o di maggiore impatto sociale. I sistemi ed i dispositivi realizzati devono essere validati mediante prove di laboratorio, prove di biocompatibilità ed emocompatibilità e prove in vivo, secondo protocolli e standard riconosciuti a livello internazionale. Valutazione in termini costo/benefici rispetto alla pratica clinica corrente nonchè agli eventuali analoghi sistemi in uso. La ricerca si articola in tre sottotemi:

sviluppo e realizzazione, in forma prototipale, di sistemi e dispositivi per la chiusura o correzione di difetti del sistema cardiovascolare mediante tecniche di intervento riparativo percutaneo alternative alle tecniche chirurgiche. I sistemi devono consentire l'esecuzione di interventi riparativi, anche palliativi, consistenti nell'introduzione, trasporto in situ e posizionamento, per via percutanea endoluminale, di occlusori o di dispositivi protesici o correttivi, con caratteristiche di emocompatibilità tali da ridurre significativamente il rischio della trombogenicità. I sistemi da sviluppare devono comprendere i cateteri necessari per raggiungere il sito ed effettuare gli interventi, i dispositivi da inserire in situ, quali stent, adatti anche a porzioni distali dei vasi di interesse, occlusori, protesi vascolari con i relativi dispositivi di ancoraggio, compreso l'eventuale apporto di materiali polimerizzabili in vivo, nonchè eventuali accessori dedicati per l'introduzione, la guida e la micromanipolazione. Sviluppo e realizzazione, in forma prototipale, di almeno due sistemi per il trattamento di patologie congenite o acquisite, quali difetti morfofunzionali, coartazioni, dissecazioni, aneurismi. I sistemi realizzati devono essere validati mediante prove funzionali di laboratorio, prove di biocompatibilità ed emocompatibilità e prove in vivo, secondo protocolli e standard riconosciuti a livello internazionale. Valutazione in termini costo/benefici rispetto alla pratica clinica corrente nonchè agli eventuali analoghi sistemi in uso;

sviluppo e realizzazione, in forma prototipale, di sistemi e dispositivi per il trattamento di patologie ostruttive del sistema vascolare periferico e coronarico, mediante tecniche di intervento percutaneo alternative alle tecniche chirurgiche. I sistemi devono consentire l'esecuzione di interventi per la disostruzione vascolare, consistenti nell'introduzione ed il posizionamento, anche in porzioni distali dei vasi di interesse, per via percutanea endoluminale, di dispositivi di ablazione e/o frammentazione e/o dilatazione. I sistemi da sviluppare devono comprendere i cateteri necessari per raggiungere il sito ed effettuare l'intervento di disostruzione, nonchè eventuali accessori dedicati per l'introduzione, la guida e la micromanipolazione. Sviluppo e realizzazione, in forma prototipale, di almeno due sistemi utilizzanti diverse tecnologie, anche in forma integrata, per il trattamento di ostruzioni acute o croniche, anche mediante l'applicazione di nuove tecniche di aggressione di trombi che includano il trattamento farmacologico locale. I sistemi realizzati devono essere validati mediante prove funzionali di laboratorio, prove di biocompatibilità ed emocompatibilità e prove in vivo, secondo protocolli e standard riconosciuti a livello internazionale. Valutazione in termini costo/benefici rispetto alla pratica clinica corrente nonchè agli eventuali analoghi sistemi in uso;

sviluppo e realizzazione, in forma prototipale, di un sistema per il trattamento di aritmie ipercinetiche mediante tecniche di intervento percutaneo alternative alle tecniche chirurgiche. Il sistema deve consentire l'esecuzione delle operazioni di individuazione dei foci aritmogeni e la loro necrotizzazione, minimizzando il danno dei tessuti circostanti. Il sistema deve comprendere: i cateteri necessari per raggiungere il sito, eseguire la mappatura endocardica con elevata sensibilità e bassa traumaticità ed effettuare l'intervento di ablazione; il dispositivo per l'elaborazione e la presentazione dei segnali derivanti dalla mappatura; i dispositivi per il controllo e l'ottimizzazione del trasferimento dell'energia; eventuali accessori per l'introduzione, la guida e la micromanipolazione. Il sistema realizzato deve essere validato mediante prove funzionali di laboratorio, prove di biocompatibilità ed emocompatibilità e prove in vivo, secondo protocolli e standard riconosciuti a livello internazionale. Valutazione in termini costo/benefici rispetto alla pratica clinica corrente nonchè agli eventuali analoghi sistemi in uso.

Tempo: la durata massima della ricerca non deve superare i sessanta mesi.

Spesa: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i 10.000 milioni di lire.

Attività di formazione:

formazione di ricercatori e/o tecnici altamente qualificati orientati alle tecnologie di trattamento, lavorazione, stampaggio ed estrusione di materiali polimerici, alle metodologie di caratterizzazione chimico-fisica, meccanica e di superficie di materiali polimerici, alle tecniche di ricopertura atte ad aumentare la bio/emocompatibilità dei materiali, allo sviluppo di

dispositivi percutanei per il trattamento di patologie del sistema cardiovascolare, allo studio, definizione e conduzione di procedure di collaudo e di valutazione sperimentale in vivo di dispositivi cardiovascolari, quali quelli per cardiologia interventista e chirurgia a bassa invasività. I relativi percorsi formativi devono avere una durata non inferiore a due e non superiore a tre anni.

Tempo: la durata massima dell'attività di formazione non deve superare i sessanta mesi.

Spesa: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i 1.000 milioni di lire.

Art. 2.

1. L'esecuzione di ciascuno dei temi definiti all'art. 1, comprensivi degli oggetti della ricerca e delle relative attività di formazione, viene affidata, con singolo contratto di ricerca, ad uno dei soggetti legittimati a norma di legge scelto tra quelli che hanno presentato entro i termini previsti la relativa offerta, purché ammissibile.

2. La scelta del soggetto con cui stipulare il contratto di ricerca è effettuata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il comitato di cui all'art. 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, previa valutazione di tutte le offerte pervenute a fronte dei temi definiti all'art. 1.

3. Ai fini della scelta dei soggetti a cui affidare l'esecuzione dei temi definiti all'art. 1, in sede di valutazione sono considerati elementi di priorità sia la potenzialità delle offerte di favorire l'integrazione delle competenze industriali, universitarie e degli enti di ricerca, sia l'assunzione dell'impegno da parte del proponente e/o degli altri soggetti coinvolti nel progetto a potenziare le proprie strutture di ricerca e a integrare nei propri organici, al termine dei percorsi formativi, le unità di personale in formazione.

4. L'affidamento avviene con apposito decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - Dipartimento ricerca scientifica e tecnologica, espletati tutti gli adempimenti precontrattuali previsti, con particolare riferimento alla definizione dei capitolati tecnici, e previa verifica dei presupposti normativi di cui alla legge n.47/94 e al decreto legislativo n. 490/94 in materia di antimafia.

Art. 3.

1. Le offerte possono essere presentate dai soggetti, aventi una stabile organizzazione in Italia, previsti dall'art. 2 della citata legge 17 febbraio 1982, n. 46 così come modificato ed integrato da successive disposizioni.

2. Ciascuna offerta, a pena di inammissibilità, deve proporre l'esecuzione di uno solo dei temi definiti al precedente art. 1 e deve prevedere lo sviluppo delle attività necessarie al completo svolgimento sia della ricerca richiesta dall'oggetto specifico sia della relativa attività di formazione.

Art. 4.

1. L'offerta, su carta da bollo, deve essere redatta, a pena di inammissibilità, secondo lo schema annesso al presente decreto, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente e corredata di tutta la documentazione prevista nello schema stesso.

2. La citata documentazione, da produrre unitamente all'offerta, deve essere presentata in carta semplice e predisposta in conformità dei modelli e secondo le modalità di redazione previsti nel testo allegato.

Art. 5.

1. L'offerta deve proporre lo sviluppo di ricerche che non siano già state effettuate, e che non siano già in corso di svolgimento da parte del soggetto proponente, sia in proprio, sia per conto di terzi privati, enti o pubblica amministrazione.

2. L'offerta deve riguardare attività di formazione a scopo di apprendimento e non di produzione e prevedere un impegno a tempo pieno da parte del soggetto in formazione per tutta la durata del percorso formativo proposto, con esclusione di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato. L'attività di formazione non deve essere oggetto di altri interventi pubblici.

3. Le attività di ricerca e di formazione devono essere svolte in Italia e dal soggetto proponente, salvo quanto previsto dai successivi comma 4 e comma 5.

4. Le società di ricerca — ex art. 2, lettera *d)*, della legge n. 46/1982 — ed i consorzi ammissibili ai sensi della legge n. 46/1982 e successive integrazioni possono prevedere in offerta di avvalersi, per l'esecuzione delle attività di ricerca e di formazione, anche delle strutture e dei mezzi dei soci e dei consorziati.

5. L'offerta può prevedere che l'esecuzione di parte delle citate attività venga affidata a terzi e/o venga svolta all'estero, sia in centri del proponente, sia presso terzi. In particolare, per l'esecuzione delle attività di formazione i soggetti proponenti devono avvalersi, tra le altre, delle strutture universitarie e post-universitarie pubbliche o private, anche comunitarie o internazionali, e/o delle società di ricerca costituite con la partecipazione del Fondo speciale per la ricerca applicata. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica comunque si riserva di autorizzare le proposte di affidamento a terzi e di svolgimento all'estero sia delle attività di ricerca sia di formazione.

Art. 6.

1. Le offerte, a pena di inammissibilità, devono pervenire, in un unico esemplare, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure possono essere presentate direttamente entro e non oltre il giorno 15 febbraio 1995, ore 18.00, presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. L'offerta dovrà

essere contenuta in un unico plico, idoneo ad evidenziare la presenza di eventuali manomissioni, indirizzato a:

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - Dipartimento ricerca scientifica e tecnologica - Ufficio I - Piazza Kennedy, 20 - 00144 - ROMA.

La data di presentazione delle offerte è stabilita dal timbro apposto all'atto della ricezione dal competente ufficio.

2. Tutto il materiale trasmesso, considerato rigorosamente riservato, verrà utilizzato solo dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'espletamento degli adempimenti connessi alle assegnazioni di cui al presente decreto. I proponenti non dovranno divulgare informazioni sui contenuti dell'offerta presentata.

3. Il Dipartimento, acquisite agli atti le offerte pervenute, dà comunicazione ai soggetti interessati dell'avvio del procedimento istruttorio, secondo le modalità previste dall'art. 8 della legge n. 241/90.

4. I proponenti dovranno fornire in qualsiasi momento, su richiesta del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dal Ministero stesso per l'espletamento delle procedure di competenza.

Art. 7.

1. Il decreto ministeriale di scelta dei soggetti per la stipula dei contratti relativi ai temi riportati all'art. 1 ed il successivo decreto di affidamento di ciascun contratto, saranno pubblicati per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 8.

1. I contratti di ricerca saranno stipulati dall'Istituto Mobiliare Italiano S.p.a. su richiesta del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in osservanza allo schema di convenzione tipo e allo schema di capitolato tecnico tipo in vigore, disponibili presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Roma, 3 novembre 1994

Il direttore del Dipartimento ricerca scientifica e tecnologica
D'ADDONA

SCHEMA DI OFFERTA

allegato al decreto ministeriale n. 582
del 3 novembre 1994

(L'offerta deve essere redatta nel rispetto dei moduli sotto riportati fornendo, nell'ordine e secondo la numerazione dagli stessi previsti, tutte le informazioni e i documenti richiesti. I testi in parentesi costituiscono istruzione per l'esatta redazione dell'offerta. L'eventuale mancata esposizione di singole informazioni deve essere evidenziata e opportunamente motivata nei rispettivi punti.

Tutti gli allegati devono, in calce al primo foglio, essere datati e sottoscritti dal legale rappresentante e devono riportare il numero totale delle pagine di cui si compongono. Gli allegati 1, 4 e 5 devono, inoltre, essere siglati dal firmatario su ciascuna pagina).

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - Dipartimento ricerca scientifica e tecnologica - Ufficio I - Piazza Kennedy, 20 - 00144 Roma.

.... (data) ....

In riferimento al testo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. .... del .... il/la .... (denominazione e sede legale del soggetto) presenta l'offerta concernente il tema denominato: .... (programma nazionale e tema, numero e titolo - pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*) che verrà eseguito, quanto all'oggetto di ricerca in n. .... mesi, con una spesa totale di Lire .... comprensiva di IVA, quanto alle attività di formazione in n. .... mesi, con una spesa totale di Lire .... comprensiva di IVA.

Con la presente offerta il/la proponente dichiara di conoscere e di accettare tutta la normativa che regola la materia ed in particolare le modalità di scelta del soggetto e le condizioni previste per la stipula dei contratti di ricerca da parte dell'Istituto Mobiliare Italiano S.p.A., nonché di possedere tutti i requisiti per l'affidamento della ricerca e delle relative attività di formazione.

In allegato viene trasmessa la richiesta documentazione concernente:

1) notizie sul soggetto,

2) documentazione dello stato giuridico del soggetto,

3) bilancio di esercizio,

4) notizie sulla ricerca,

5) notizie sulle attività di formazione.

Il/la proponente assicura la veridicità dei dati e delle informazioni contenute nei predetti documenti, dichiara di non aver svolto né di aver in corso di svolgimento analoga ricerca in proprio, per conto di terzi privati, Enti e Pubblica Amministrazione e si impegna a non richiedere ulteriori finanziamenti pubblici per lo svolgimento, anche parziale, della ricerca oggetto della presente offerta e comunque a non divulgare informazioni sui contenuti della stessa. Inoltre, per quanto attiene alle attività di formazione il/la proponente dichiara che le stesse non costituiscono né costituiranno oggetto di altri interventi pubblici.

Il/la proponente rimane a disposizione per fornire chiarimenti e documentazione suppletiva ed a tal fine incarica i sigg. .... (nominativo, qualifica, indirizzo, telefono)

(Timbro e firma del legale rappresentante)

ALLEGATO 1

NOTIZIE SUL SOGGETTO (*)

1.1 Denominazione.

1.2 Forma giuridica.

1.3 Sede legale.

1.4 Sede amministrativa.

1.5 Codice fiscale.

1.6 Partita IVA.

1.7 Indirizzo.

1.8 Anno fondazione.

1.9 Capitale sociale: (riportare l'ammontare del capitale, la quota versata, il numero delle azioni).

1.10 Principali interessati al capitale: (indicare la quota di partecipazione ed il numero delle azioni espresso in percentuale ed in valore assoluto).

1.11 Gruppo di appartenenza.

1.12 Cariche sociali: (indicare i nominativi del presidente, dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale).

1.13 Brevi cenni sulle principali vicende aziendali.

1.14 Attività esercitate: (precisare le attività prevalenti e secondarie effettivamente esercitate).

1.15 Notizie di settore: (illustrare la struttura del mercato, le posizioni detenute dal soggetto e quelle della concorrenza).

1.16 Caratteristiche aziendali: (illustrare in forma sintetica la distribuzione territoriale, quantificando in mq le aree occupate coperte e scoperte; illustrare la capacità produttiva con la percentuale di utilizzazione ed il tipo di organizzazione commerciale).

1.17 Dipendenti: (indicare per gli ultimi due esercizi, tutto il personale in servizio ripartito secondo la seguente classificazione: dirigenti, amministrativi, tecnici, operai, altri).

1.18 Partecipazioni: (indicare la denominazione e la quota di partecipazione espressa in percentuale ed in valore assoluto).

1.19 Fatturato: (indicare il fatturato degli ultimi due esercizi e la previsione sui 12 mesi successivi, separatamente per l'Italia e per l'estero).

1.20 Investimenti: (indicare gli investimenti, ripartiti per settori prioritari, effettuati negli ultimi due esercizi e i programmi a breve e medio termine).

1.21 Contributi previdenziali: (dichiarare la regolarità della posizione contributiva, ovvero le eventuali pendenze).

1.22 Posizione fiscale: (dichiarare la regolarità della posizione, ovvero le eventuali pendenze).

1.23 Principali caratteristiche strutturali nel campo della ricerca: (illustrare in forma sintetica l'eventuale articolazione in unità operative di ricerca).

1.24 Dipendenti impiegati nel campo della ricerca: (indicare, per gli ultimi due esercizi, l'impegno di personale, espresso in numero di persone ed in anni/uomo, ripartito secondo la seguente classificazione: ricercatori qualificati, ricercatori, tecnici ausiliari, amministrativi ed addetti ad altre mansioni).

1.25 Spese per la ricerca: (indicare separatamente le spese di ricerca sostenute in proprio e quelle fatturate a terzi negli ultimi due esercizi).

1.26 Attività di ricerca più rilevanti svolte negli ultimi anni, con indicazione dei brevetti ottenuti o in corso di concessione:

1.27 Rapporti continuativi sviluppati con altre strutture di ricerca nazionali, comunitarie ed internazionali:

1.28 Posizione nei confronti del Fondo Speciale Ricerca Applicata: (indicare eventuali situazioni di morosità su operazioni di finanziamento ottenuto ai sensi della legge n. 46/82 e/o della legge n. 346/88).

1.29 Esposizione debitoria nei confronti di banche: (aggiornata al mese precedente la data di presentazione dell'offerta):
- a breve;
- a medio e lungo termine.

* Nel caso di consorzi - ex art 2 della legge n 46/1982 e successive integrazioni - le informazioni richieste devono essere fornite sia per il consorzio proponente sia per i singoli consorziati

Nel caso di società di ricerca - ex art 2 lettera d) della legge n 46/1982 - le informazioni richieste devono essere fornite sia per la società proponente sia per i soci dei quali è prevista in offerta la partecipazione alla ricerca

---

ALLEGATO 2

DOCUMENTAZIONE DELLO STATO GIURIDICO DEL SOGGETTO (*)

2.1 Certificato di vigenza del tribunale, comprensivo delle cariche sociali, con allegato lo statuto in vigore

(nel caso di soggetti di nuova costituzione e in attesa di iscrizione al tribunale devono essere forniti: atto costitutivo, statuto in vigore, copia della domanda di iscrizione depositata presso il tribunale)

* Nel caso di Consorzi — ex art 2 della legge n 46/1982 e successive integrazioni — la documentazione richiesta deve essere fornita sia per il consorzio proponente sia per i singoli consorziati

---

ALLEGATO 3

BILANCIO DI ESERCIZIO (*)

3.1 Bilancio ufficiale dell'ultimo esercizio.

3.2 Relazioni di bilancio.

3.3 Attestazione di certificazione: (fornire la certificazione di bilancio, ove prevista)

* Nel caso di consorzi — ex art 2 della legge n 46/1982 e successive integrazioni — le informazioni richieste devono essere fornite sia per il consorzio proponente sia per i singoli consorziati

---

ALLEGATO 4

NOTIZIE SULLA RICERCA

4.1 Presentazione della ricerca.

4.1.1 Titolo del tema.

4.1.2 Articolazione della ricerca nei sottotemi previsti dall'oggetto pubblicato con individuazione dei più significativi obiettivi e dei rispettivi risultati attesi.

4.1.3 Indicazione del responsabile della ricerca e dei responsabili dei singoli sottotemi con esposizione dei relativi curricula.

4.1.4 Esperienze del proponente nel settore.

4.1.5 Cenni sulle metodologie proposte per lo svolgimento della ricerca, con particolare riferimento allo stato attuale delle conoscenze ed alla prevedibile evoluzione nel medio periodo.

4.1.6 Motivazioni delle metodologie proposte anche in funzione del raggiungimento degli obiettivi e della realizzabilità tecnica dei rispettivi risultati attesi.

4.2 Descrizione tecnica della ricerca articolata in sottotemi.

4.2.1 Sottotemi: (dettagliare - dal punto 4.2.1.1 al punto 4.2.1.n - per ciascuno dei sottotemi di cui al punto 4.1.2., gli obiettivi finali e intermedi, fornendo la descrizione tecnica dei rispettivi risultati attesi ed illustrare le attività di ricerca che si prevede di sviluppare indicandone il piano temporale di attuazione.

Per lo sviluppo dell'intero sottotema deve essere indicato l'impegno di personale coinvolto - espresso in numero di persone e di anni/uomo, ripartito in ricercatori qualificati, ricercatori, tecnici ausiliari, addetti ad altre mansioni - le principali strumentazioni da utilizzare e le strutture partecipanti alle attività di ricerca).

4.2.1.1 Sottotema 1.

4.2.1.n Sottotema n.

4.2.2 Valutazione della competitività dei risultati attesi rispetto allo stato attuale del settore produttivo ed alla possibile evoluzione nel corso della ricerca.

4.2.3 Indicazioni sulle possibilità di traduzione industriale dei risultati attesi, con previsione di tempi, metodi e costi

4.2.4 Identificazione del soggetto interessato (proponente, terzo affidatario e/o altri) all'acquisizione del diritto di utilizzazione dei risultati. Indicazione dei potenziali mercati di destinazione dei prodotti con la previsione del fatturato atteso.

4.2.5 Valutazioni sulle conseguenze economico-produttive e occupazionali, derivanti dall'introduzione dei risultati attesi nel sistema produttivo, nei riguardi dell'infero sistema economico e dello specifico settore industriale.

4.2.6 Indicazione delle modalità adottabili nel corso della ricerca per attuare i necessari raccordi con le attività relative ai progetti finalizzati del CNR inerenti il settore interessato, con indicazione dei tempi previsti.

4.3 Descrizione delle strutture di ricerca: (devono essere elencate - dal punto 4.3.1 al punto 4.3.n - tutte le strutture di ricerca che si intendono utilizzare per lo svolgimento delle attività previste al precedente punto 4.2. Per ciascuna di tali strutture, sia proprie, sia di consorziati, sia di soci - nel caso di società di ricerca di cui all'art. 2 lettera d) della legge n. 46/1982 - sia di terzi affidatari di attività di ricerca, devono essere fornite le sottoelencate informazioni. Le informazioni richieste dal punto 4.3.1.2 al punto 4.3.1.6 possono non essere fornite relativamente ai soggetti per i quali è richiesta la compilazione dell'all. 1).

4.3.1 Denominazione.

4.3.1.1 Forma giuridica.

4.3.1.2 Sede legale.

4.3.1.3 Sede amministrativa.

4.3.1.4 Codice fiscale.

4.3.1.5 Partita IVA.

4.3.1.6 Indirizzo.

4.3.1.7 Struttura di ricerca proposta: (divisione, dipartimento, unità operativa).

4.3.1.8 Responsabile della struttura.

4.3.1.9 Dipendenti impiegati nel campo della ricerca: (indicare, per l'ultimo esercizio, l'impegno di personale espresso in numero di persone ed in anni/uomo, ripartito secondo la seguente classificazione: - ricercatori qualificati, ricercatori, tecnici ausiliari, amministrativi, addetti ad altre mansioni).

4.3.1.10 Cenni sulle principali attività di ricerca svolte negli ultimi anni, sui rapporti sviluppati con altre strutture di ricerca e su brevetti acquisiti o in corso di concessione, con specifica menzione per quelli attinenti l'argomento in proposta.

4.3.1.11 Indicazione delle attività da svolgere nell'ambito della ricerca di cui al punto 4.2 e, nel caso delle strutture di terzi affidatari, delle motivazioni della proposta di affidamento:

4.3.1.12 Indicazione del responsabile delle attività di ricerca e cenni sul suo profilo professionale.

4.3.1.13 Luogo/luoghi di svolgimento delle attività di ricerca.

4.3.1.14 Personale da utilizzare per lo svolgimento delle attività di ricerca: (per ciascuno dei sottotemi di cui al punto 4.2.1 nonché a livello globale indicare l'impegno di personale, espresso in numero di persone ed in anni/uomo, ripartito secondo la seguente classificazione: ricercatori qualificati, ricercatori, tecnici ausiliari, addetti ad altre mansioni).

4.3.1.15 Attrezzature e strumentazioni da utilizzare per lo svolgimento delle attività di ricerca: (per ciascuno dei sottotemi di cui al punto 4.2.1 elencare le principali attrezzature e strumentazioni, indicando il valore corrente per quelle da acquisire e il valore residuo al netto degli ammortamenti per quelle esistenti).

4.3.1.16 Esposizione dell'impegno finanziario previsto per la struttura: (indicare l'impegno finanziario previsto per la ricerca, suddiviso tra le sottoindicate voci di spesa. Tutti gli importi esposti devono essere comprensivi dell'aliquota IVA).

Personale impiegato per la ricerca: lire ....
(riportare la spesa del personale calcolata come costo marginale della risorse, fornendone al contempo la ripartizione per tipologia personale secondo la classificazione richiesta al precedente punto 4.3.1.14).

Spese generali: lire ....
(comprensive di quelle del personale amministrativo impegnato a supporto dell'attività di ricerca e dei mezzi utilizzati per il coordinamento operativo).

Commesse interne: lire ....
(indicare l'impegno finanziario inerente particolari singole attività da svolgersi nell'ambito della struttura e che si ritiene di esporre per valore globale in considerazione delle proprie specifiche caratteristiche, fornendone al contempo, in apposito dettaglio separato, la ripartizione per tipo di prestazione)

Attrezzature e strumentazioni: lire ....
(indicare l'impegno finanziario - quota d'uso - determinato sulla base della effettiva utilizzazione delle attrezzature distinguendo tra quelle già esistenti e quelle da acquisire per lo svolgimento delle attività di ricerca).

Materiali: lire ....
(indicare l'impegno finanziario relativo a materiali di consumo da utilizzare nel corso della ricerca e a materiali necessari per l'approntamento di beni e/o prototipi costituenti risultati contrattuali da acquisire alla proprietà dello Stato).

Commesse esterne di servizio: lire ....
(indicare l'impegno finanziario inerente prestazioni per singoli servizi da commissionare a strutture esterne e che, in considerazione delle proprie specifiche caratteristiche, si ritiene di esporre per valore globale, fornendone al contempo, in apposito dettaglio separato, la ripartizione per tipo di prestazione e, se già individuate, per strutture esterne).

Missioni e viaggi: lire ....

4.3.1.17 Criteri di valorizzazione per voce di spesa: (illustrare le modalità ed i criteri utilizzati per calcolare l'impegno finanziario relativo a ciascuna delle voci di spesa di cui al punto 4.3.1.16).

4.3.n. Denominazione.

4.4. Esposizione dell'impegno finanziario complessivo previsto per la ricerca.

4.4.1 Riepilogo del complessivo impegno finanziario della ricerca: (indicare l'impegno finanziario della ricerca suddiviso secondo le voci di spesa di cui al precedente punto 4.3.1.16. Tutti gli importi esposti devono essere comprensivi dell'aliquota IVA).

4.4.2 Impegno finanziario relativo a ciascun sottotema: (indicare - dal punto 4.4.2.1 al punto 4.4.2.n - l'impegno finanziario relativo a ciascuno dei sottotemi di cui al punto 4.2, ripartito per singole voci di spesa secondo le modalità di cui al precedente punto 4.3.1.16).

4.4.2.1 Sottotema 1.

4.4.2.n Sottotema n.

ALLEGATO 5

NOTIZIE SULLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

5.1 Presentazione dell'attività di formazione.

5.1.1 Titolo del tema.

5.1.2 Individuazione delle caratteristiche scientifiche e tecnologiche delle singole tipologie di figure professionali da formare e definizione dei livelli di qualificazione previsti, specificando per ciascuna figura le unità di personale da formare e il relativo titolo di studio richiesto.

5.1.3 Presentazione dei percorsi formativi da attivare in relazione alle differenti figure professionali individuate e relativa articolazione di massima, anche temporale, espressa in mesi.

5.1.4 Esposizione delle procedure di reclutamento e delle metodologie di selezione iniziale nonché di valutazione in itinere dei formandi.

5.1.5 Indicazione del responsabile dell'attività di formazione con esposizione del relativo curriculum.

5.2 Descrizione dettagliata delle attività di formazione.

5.2.1 Descrizione percorsi formativi individuati.

5.2.1.1 Percorso formativo 1): (illustrare per ciascuna delle tipologie di figure professionali di cui al punto 5.1.3 il relativo percorso formativo. La descrizione deve esplicitare, per le differenti fasi di attuazione previste, la durata in mesi, la tipologia delle strutture coinvolte, i contenuti della attività di formazione erogata con la indicazione della durata espressa in ore, distinguendo l'attività teorica da quella pratica ed evidenziando altresì gli eventuali periodi di formazione all'estero).

5.2.1.n. Percorso formativo n.

5.2.2 Indicazione delle modalità adottabili nel corso delle attività di formazione per attuare i necessari raccordi con le attività di ricerca di cui alla presente offerta.

5.3 Descrizione delle strutture coinvolte nella attività di formazione: (devono essere elencate - dal punto 5.3.1 al punto 5.3.n - tutte le strutture che si intendono utilizzare per lo svolgimento delle attività di formazione previste dal precedente punto 5.2.1. Per ciascuna di tali strutture, sia proprie, sia di consorziati, sia di soci - nel caso di società di ricerca di cui all'art. 2 lettera d) della legge n. 46/1982 - sia di terzi affidatari di attività di formazione, devono essere fornite le sottoelencate informazioni. Le informazioni richieste dal punto 5.3.1.2 al punto 5.3.1.6 possono non essere fornite relativamente ai soggetti per i quali è richiesta la compilazione dell'allegato 1).

5.3.1 Denominazione.

5.3.1.1 Forma giuridica.

5.3.1.2 Sede legale.

5.3.1.3 Sede amministrativa.

5.3.1.4 Codice fiscale.

5.3.1.5 Partita IVA.

5.3.1.6 Indirizzo.

5.3.1.7 Gruppo di appartenenza.

5.3.1.8 Struttura proposta per l'attività di formazione: (divisione, dipartimento, unità operativa).

5.3.1.9 Responsabile della struttura.

5.3.1.10 Dipendenti impiegati nel campo della ricerca: (indicare, per l'ultimo esercizio, l'impegno di personale, espresso in numero di persone ed anni/uomo, ripartito secondo la seguente classificazione: ricercatori qualificati, ricercatori, tecnici ausiliari, amministrativi, addetti ad altre mansioni).

5.3.1.11 Cenni sulle principali attività di ricerca e/o formazione svolte negli ultimi anni, con specifica menzione per quelle attinenti l'argomento in proposta.

5.3.1.12 Indicazione delle attività da svolgere nell'ambito della formazione di cui al punto 5.2 e, nel caso di strutture di terzi affidatari, delle motivazioni della proposta di affidamento.

5.3.1.13 Indicazione del responsabile delle attività di formazione e cenni sul profilo professionale.

5.3.1.14 Luogo/luoghi di svolgimento delle attività di formazione.

5.3.n Denominazione.

5.4 Esposizione dell'impegno finanziario.

5.4.1 Impegno finanziario dell'attività di formazione.

5.4.1.1 Ripartizione per singole voci di spesa: (indicare l'impegno finanziario globale previsto per l'attività di formazione, suddiviso tra le sottoelencate voci di spesa. Tutti gli importi esposti debbono essere comprensivi di IVA).

Attività di formazione professionale: lire ....
(indicare l'impegno finanziario relativo alle risorse umane e strumentali, direttamente dedicate allo svolgimento delle attività di formazione. Tale impegno si riferisce alle attività svolte presso le strutture individuate al punto 5.3 e viene evidenziato, in apposito dettaglio separato, sotto forma di costo orario, individuando comunque le ore di docenza e quelle complessive di attività formativa).

Spese generali: lire ....
(comprensive di quelle di personale e mezzi utilizzati per la preparazione, gestione, coordinamento operativo delle attività di formazione).

Commesse esterne di servizi: lire..................................
(indicare l'impegno finanziario inerente le prestazioni per singoli servizi da commissionare a strutture esterne e che, in considerazione delle proprie specifiche caratteristiche, si ritiene di esporre per valore globale, fornendo nel contempo in apposito dettaglio separato, la ripartizione per tipo di prestazione e, se già individuate, per strutture esterne).

Personale in formazione: lire .. ..
(indicare il trattamento economico del personale in formazione specificando, in apposito dettaglio separato, il costo annuo ed il numero di persone).

Soggiorno, missioni e viaggi dei formandi: lire ....
(indicare i costi di viaggio, di soggiorno e di missione dei formandi, specificando in apposito dettaglio i costi relativi ad eventuali periodi di formazione all'estero).

Copertura assicurativa del personale: lire ....
(indicare l'impegno finanziario per la completa copertura assicurativa del personale esterno alle strutture, specificando in apposito dettaglio separato, il costo annuo della copertura assicurativa dei formandi e le tipologie di rischio coperte).

5.4.1.2 Criteri di valorizzazione per voci di spesa: (illustrare le modalità ed i criteri utilizzati per calcolare l'impegno finanziario relativo a ciascuna delle voci di spesa di cui al punto 5 4.1.1).

5.4.2 Impegno finanziario relativo a ciascun percorso formativo ripartito per le singole voci di spesa di cui al punto 5.4.1.1.

5.4.2.1 Percorso formativo 1).

5.4.2.n Percorso formativo n.

5.4.3 Impegno finanziario relativo a ciascun terzo affidatario proposto per lo svolgimento di attività di formazione: (indicare - dal punto 5.4.3.1 al punto 5.4.3.n -, per ciascun percorso formativo evidenziato al punto 5.2.1. l'impegno finanziario relativo alle attività di formazione ripartito per le singole voci di spesa di cui al punto 5.4.1.1. Le predette informazioni devono essere fornite anche per:

- i singoli consorziati evidenziati al punto 5.3, nel caso in cui il soggetto proponente sia consorziato - ex art. 2, legge n. 46/1982 e successive integrazioni;

- i singoli soci evidenziati al punto 5.3, nel caso in cui il proponente sia società di ricerca - ex art. 2, lettera d) legge n. 46/1982).

5.4.3.1 (Denominazione terzo affidatario).

5.4.3.n (Denominazione terzo affidatario).

94A7246

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

DECRETO RETTORALE 28 ottobre 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 837, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni relativo a disposizioni sull'ordinamento didattico universitario;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, concernente la libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari degli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo a riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare il primo comma dell'art. 16 relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa alla riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Rilevata la necessità di approvare con urgenza la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università (consiglio della facoltà di economia e commercio del 26 maggio 1994; senato accademico del 13 giugno 1994; consiglio di amministrazione del 15 giugno 1994);

Visto che il Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 13 settembre 1994 ha espresso parere favorevole limitatamente alla ridenominazione della facoltà, all'adozione del riordino per il corso di laurea in economia e commercio e all'istituzione del diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici, non essendo la laurea in economia aziendale ed il diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese previsti dal piano di sviluppo 1991/93;

Viste le delibere di adeguamento al predetto parere del Consiglio universitario nazionale delle autorità accademiche di questa Università (consiglio di facoltà del 21 settembre 1994; senato accademico del 25 ottobre 1994; consiglio di amministrazione del 27 ottobre 1994);

Decreta:

Gli articoli n. 1 e dal n. 23 al n. 28 sono abrogati e sostituiti come segue e sono inseriti gli articoli dal n. 29 al n. 44 con relativo scivolamento dei successivi articoli.

Art. 1. — L'Università degli studi dell'Aquila è costituita dalle seguenti facoltà:

facoltà di economia;
facoltà di ingegneria;
facoltà di lettere e filosofia;
facoltà di medicina e chirurgia;
facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Titolo II

FACOLTÀ DI ECONOMIA

Art. 23 — La facoltà di economia conferisce:

la laurea in economia e commercio.

La durata degli studi è di quattro anni.

Il corso di laurea della facoltà comprende 24 annualità di insegnamento.

Nell'ambito del corso di laurea in economia e commercio la struttura didattica competente, qualora siano disponibili le risorse necessarie, può deliberare l'attivazione di indirizzi corrispondenti agli altri corsi di laurea di cui alla tabella VIII del decreto ministeriale 27 ottobre 1992, con le denominazioni per essi previste e se tali corsi di laurea non siano già attivati presso la facoltà.

I piani di studio di ciascun indirizzo dovranno in tal caso uniformarsi ai requisiti stabiliti per i corrispondenti corsi di laurea. Dell'indirizzo seguito sarà data menzione nel diploma di laurea.

Art. 24. — Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso può essere stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi della normativa vigente. Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 25. — Sono titoli di ammissione per il corso di laurea quelli previsti dalla normativa vigente.

Art. 26. — Gli insegnamenti attivabili per il corso di laurea previsto dal precedente art. 23 sono:

a) quelli indicati nel successivo art. 34, articolati nelle quattro aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica e nei relativi settori scientifico-disciplinari;

b) gli insegnamenti caratterizzanti i singoli corsi di laurea o indirizzo riportati nei successivi articoli;

c) le seguenti lingue straniere moderne: lingua inglese, lingua francese, lingua spagnola, lingua tedesca, lingua russa, lingua portoghese, lingua araba, lingua cinese, lingua giapponese;

d) insegnamenti di settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di cui ai commi precedenti fino ad un massimo di otto per ciascun corso di laurea o indirizzo attivato presso la facoltà.

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Art. 27. — Ai fini del conseguimento del diploma di laurea, sono riconosciuti gli insegnamenti dei corsi di diploma universitario dell'area economica di cui al decreto ministeriale 31 luglio 1992, seguiti con esito positivo, in relazione al sistema di crediti didattici determinato secondo la normativa vigente a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica per il corso di laurea per il quale si chiede l'iscrizione.

Dovranno essere in ogni caso riconosciute le prove di idoneità o di esame di lingue straniere e di conoscenze informatiche di base nel rispetto delle forme di accertamento previste dalla struttura didattica competente a norma del successivo art. 31.

Le strutture didattiche competenti determinano, nel regolamento previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti.

Ai fini del riconoscimento di cui ai commi precedenti sono da considerarsi affini i corsi di laurea di cui all'art. 1 della tabella VIII del decreto ministeriale del 27 ottobre 1992 e quelli di diploma universitario dell'area economica di cui al decreto 31 luglio 1992.

Art. 28. — Il piano di studi di ciascun corso di laurea comprende dieci insegnamenti fondamentali, l'equivalente di otto insegnamenti annuali, scelti tra i caratterizzanti il corso di laurea stesso, ed altri insegnamenti equivalenti ad un numero di sei annualità.

Per quanto attiene le prove di idoneità, queste verranno regolate al successivo art. 31.

Gli insegnamenti fondamentali devono rispondere all'esigenza di fornire agli studenti i princìpi ed i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico-disciplinari, anche in vista del ruolo propedeutico e complementare per l'apprendimento degli altri insegnamenti del corso di laurea.

Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente la struttura didattica competente attiverà tali insegnamenti scegliendoli tra quelli che compaiono negli elenchi di cui al successivo art. 34, secondo la seguente distribuzione:

due nell'elenco P01B (economia politica);

due nell'elenco P02A (economia aziendale);

uno nell'elenco P03X (storia economica);

uno nell'elenco N01X (diritto privato);

uno nell'elenco N04B (istituzioni di diritto pubblico);

uno nell'elenco S01A (statistica);

due complessivamente negli elenchi S04A (matematica per le applicazioni economiche) e S04B (matematica finanziaria e scienze attuariali).

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Gli insegnamenti fondamentali sono annuali e sono svolti di norma nei primi due anni di corso.

La laurea si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per gli insegnamenti equivalenti ad un numero di ventiquattro annualità, le prove di idoneità richieste (o gli esami che eventualmente le sostituiscono) ai sensi del successivo art. 31 e l'esame di laurea.

Art. 29. — La struttura didattica competente può integrare l'elenco degli insegnamenti caratterizzanti i corsi di laurea e gli indirizzi all'interno del corso di laurea in economia e commercio con altri quattro insegnamenti a sua scelta, che sono considerati caratterizzanti a tutti gli effetti.

La struttura didattica competente garantisce che, tra gli insegnamenti attivati nella facoltà ve ne siano almeno dodici compresi nell'elenco degli insegnamenti caratterizzanti i corsi di laurea e gli indirizzi attivati nel corso di laurea in economia e commercio come previsto dall'art. 23. La struttura didattica competente predispone percorsi didattici nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area prevedendo adeguate possibilità di scelta tra gli studenti.

La struttura didattica competente, nel rispetto dell'ordinamento, individua i criteri per la formazione dei piani di studio e degli eventuali indirizzi nell'ambito di ciascun corso di laurea, con il regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/90.

Nell'ambito di detto regolamento la struttura didattica competente può assegnare ai corsi denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi. Per i corsi fondamentali non sono possibili denominazioni aggiuntive salvo la possibilità di indicare numericamente la successione dei corsi recanti la stessa denominazione secondo l'ordine di propedeuticità.

Art. 30. — Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica, quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di didattica. Per

talune necessità didattiche corsi annuali di settanta ore possono essere condensati in un periodo inferiore mantenendo comunque la validità del corso annuale.

La struttura didattica competente stabilisce quali insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali o semestrali.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali anche con distinte prove di esame.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, per ciascun corso di laurea e per ciascun indirizzo all'interno del corso di laurea in economia e commercio, possono essere svolti fino a quattro corsi annuali o otto corsi semestrali coordinando moduli didattici di durata più breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivamente uguale di ore.

La struttura didattica competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studio fino a sei insegnamenti attivati in altre facoltà dell'Ateneo, o in altre università anche straniere fatto salvo il riconoscimento degli studi effettuati all'estero nell'ambito di accordi interuniversitari. In tal caso la struttura didattica competente dovrà altresì determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 28 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Art. 31. — Per i seguenti insegnamenti vengono previsti esami di profitto anziché prove di idoneità:

lingua inglese;

seconda lingua tra quelle attivate nell'Università;

informatica generale.

Art. 32. — La struttura didattica competente stabilisce le modalità degli esami di profitto e delle eventuali prove di idoneità.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento, scelto dallo studente d'intesa con il relatore, secondo le modalità stabilite dalla struttura didattica competente.

Art. 33 *(Corso di laurea in economia e commercio)*. — Il corso di laurea in economia e commercio è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32. Oltre a quelli determinati ai sensi dell'art. 29, comma 1, sono insegnamenti caratterizzanti del corso di laurea in economia e commercio i seguenti:

segue la lista degli insegnamenti caratterizzanti:

Area economica:

economia agraria;

economia industriale;

economia internazionale;

geografia economica;

politica economica;

scienza delle finanze.

Area aziendale:

marketing;

merceologia;

organizzazione aziendale;

revisione aziendale;

tecnica bancaria;

tecnica industriale e commerciale.

Area giuridica:

diritto commerciale;

diritto del lavoro;

diritto fallimentare;

diritto pubblico dell'economia;

diritto tributario;

legislazione bancaria.

Area matematico-statistica:

matematica finanziaria (secondo corso se presente tra i fondamentali);

statistica (secondo corso se presente tra i fondamentali);

statistica economica.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio (indirizzo generale), nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, deve comprendere almeno cinque insegnamenti dell'area economica, almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale, almeno quattro insegnamenti dell'area giuridica e almeno quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Nell'ambito del corso di laurea in economia e commercio la struttura didattica competente, qualora siano disponibili le risorse necessarie, può deliberare l'attivazione di indirizzi corrispondenti ai corsi di laurea di cui agli articoli seguenti, con le denominazioni per essi previste. Ciò se tali corsi di laurea non sono già attivati nella facoltà. I piani di studio dovranno in tal caso uniformarsi ai requisiti stabiliti per i corrispondenti corsi di laurea. Dell'indirizzo seguito potrà essere data menzione nel diploma di laurea.

Art. 34 *(Discipline attivabili nel corso di laurea)*. — Segue l'elenco delle discipline così come si evince attualmente dal decreto ministeriale del 27 ottobre 1992.

AREA ECONOMICA.

P01A - *Analisi economica:*

analisi economica;

dinamica economica;

econometria;

economia matematica;

istituzioni di economia;

tecniche di previsione economica;

teoria della programmazione economica.

P01B - *Economia politica:*

economia politica;
istituzioni di economia;
macroeconomia;
microeconomia.

P01C - *Storia del pensiero economico:*

storia dell'analisi economica;
storia del pensiero economico.

P01D - *Politica economica:*

analisi economica congiunturale;
economia applicata;
economia del benessere;
economia del lavoro;
economia delle grandi aree geografiche;
economia delle istituzioni;
economia dell'istruzione e della ricerca scientifica;
istituzioni di economia;
politica economica;
politica economica agraria;
politica economica dell'ambiente;
politica economica europea;
programmazione economica;
sistemi di contabilità macroeconomica;
sistemi economici comparati.

P01E - *Economia pubblica e scienze delle finanze:*

analisi costi-benefici;
analisi economica delle istituzioni;
economia dell'ambiente;
economia dell'arte e della cultura;
economia della sicurezza sociale;
economia dell'impresa pubblica;
economia pubblica;
economia sanitaria;
finanza degli enti pubblici;
scienza delle finanze;
sistemi fiscali comparati.

P01F - *Economia monetaria:*

economia dei mercati monetari e finanziari;
economia monetaria;
istituzioni di economia;
politica monetaria;
sistemi finanziari comparati.

P01G - *Economia internazionale:*

economia europea;
economia internazionale;
economia monetaria internazionale;
istituzioni di economia;
istituzioni economiche internazionali;
politica economica internazionale.

P01H - *Economia dello sviluppo:*

cooperazione allo sviluppo;
economia dei Paesi in via di sviluppo;
economia della popolazione;
economia dello sviluppo;
istituzioni di economia;
politica dello sviluppo economico;
sviluppo delle economie agricole;
teorie dello sviluppo economico.

P01I - *Economia dei settori produttivi:*

economia delle attività terziarie;
economia delle fonti di energia;
economia delle imprese internazionali;
economia delle imprese;
economia delle innovazioni;
economia e politica industriale;
economia industriale.

P01J - *Economia regionale:*

economia del territorio;
economia del turismo;
economia regionale;
economia urbana;
pianificazione economica territoriale;
politica economica regionale.

P01K - *Economia dei trasporti:*

economia dei trasporti.

P03X - *Storia economica:*

storia dei trasporti;
storia del commercio;
storia della finanza pubblica;
storia dell'agricoltura;
storia della moneta e della banca;
storia delle assicurazioni e della previdenza;
storia delle relazioni economiche internazionali;
storia dell'industria;
storia economica;
storia economica dei Paesi in via di sviluppo;
storia economica delle innovazioni tecnologiche;

storia economica dell'Europa;

storia economica del turismo;

storia e politica monetaria;

storia marittima.

G01X - *Economia ed estimo rurale.*

agricoltura e sviluppo economico;

economia agraria;

economia agro-alimentare;

economia dei mercati agricoli e forestali;

economia delle produzioni zootecniche;

economia e gestione dell'azienda agraria e agro-industriale;

economia e politica agraria e comparata;

economia politica montana e forestale;

estimo forestale e ambientale;

estimo rurale;

marketing dei prodotti agro-alimentare;

pianificazione agricola;

politica agraria;

storia dell'agricoltura.

M06B - *Geografia economico-politica:*

cartografia;

cartografia tematica per geografi;

geografia applicata;

geografia della popolazione;

geografia delle comunicazioni;

geografia dello sviluppo;

geografia del turismo;

geografia economica;

geografia politica;

geografia politica ed economica;

geografia politica ed economica di Stati e grandi aree;

geografia urbana e organizzazione territoriale;

politica dell'ambiente;

programmazione dello sviluppo e assetto del territorio.

AREA AZIENDALE.

P02A - *Economia aziendale:*

analisi e contabilità dei costi;

economia aziendale;

economia dei gruppi, delle concentrazioni e delle cooperazioni aziendali;

economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;

economia delle imprese pubbliche;

gestione informatica dei dati aziendali;

istituzioni e dottrine economiche aziendali comparate:

metodologie e determinazioni quantitative di azienda;

programmazione e controllo;

programmazione e controllo delle amministrazioni pubbliche;

ragioneria generale ed applicata;

revisione aziendale;

storia della ragioneria;

strategia e politica aziendale;

tecnica professionale.

P02B - *Economia e direzione delle imprese:*

analisi finanziaria;

economia e direzione delle imprese;

economia e direzione delle imprese commerciali;

economia e direzione delle imprese di servizi;

economia e direzione delle imprese di viaggio e di trasporto;

economia e direzione delle imprese industriali;

economia e direzione delle imprese internazionali;

economia e direzione delle imprese turistiche;

economia e tecnica della pubblicità;

finanza aziendale;

gestione della produzione e dei materiali;

marketing;

marketing industriale;

marketing internazionale;

strategie di impresa;

tecnica industriale e commerciale.

P02C - *Organizzazione aziendale:*

amministrazione del personale;

direzione aziendale;

organizzazione aziendale;

organizzazione dei sistemi informativi aziendali;

organizzazione della produzione;

organizzazione del lavoro;

organizzazione delle aziende commerciali;

organizzazione delle aziende di credito;

organizzazione delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;

organizzazione delle aziende industriali;

organizzazione delle aziende turistiche;

organizzazione delle aziende di viaggio e di trasporto;
organizzazione e controllo aziendale;
relazioni industriali.

P02D - *Economia degli intermediari finanziari:*
economia degli intermediari finanziari;
economia delle aziende di assicurazione;
economia delle aziende di credito;
economia del mercato mobiliare;
economia e tecnica dell'assicurazione;
finanziamenti di aziende;
gestione finanziaria e valutaria;
tecnica bancaria;
tecnica dei crediti speciali;
tecnica di borsa.

C01B - *Chimica merceologica:*
analisi merceologica;
chimica merceologica;
merceologia;
merceologia dei prodotti alimentari;
merceologia delle risorse naturali;
merceologia doganale;
tecnologia dei cicli produttivi;
tecnologia ed economia delle fonti di energia.

AREA GIURIDICA.

N01X - *Diritto privato:*
diritto agrario;
diritto agrario comparato;
diritto agrario comunitario;
diritto agrario e legislazione forestale;
diritto civile;
diritto di famiglia;
diritto privato comparato;
diritto privato dell'economia;
diritto sportivo;
istituzioni di diritto privato;
legislazione del turismo.

N02A - *Diritto commerciale:*
diritto commerciale;
diritto commerciale internazionale;
diritto d'autore;
diritto della cooperazione;
diritto delle assicurazioni;
diritto fallimentare;
diritto fallimentare e delle procedure concorsuali;
diritto industriale.

N02B - *Diritto bancario:*
controlli pubblici nel settore creditizio e assicurativo;
diritto bancario;
diritto della borsa e dei cambi;
diritto degli intermediari finanziari;
diritto del mercato finanziario;
diritto pubblico dell'economia;
diritto valutario;
legislazione bancaria.

N02C - *Diritto della navigazione:*
diritto aeronautico;
diritto aerospaziale;
diritto dei trasporti;
diritto della navigazione;
diritto delle assicurazioni marittime;
diritto internazionale della navigazione.

N03X - *Diritto del lavoro:*
diritto comparato del lavoro;
diritto della previdenza sociale;
diritto della sicurezza sociale;
diritto del lavoro;
diritto del lavoro e della previdenza sociale;
diritto del lavoro e delle relazioni industriali;
diritto del lavoro e diritto sindacale;
diritto sindacale.

N04A - *Diritto costituzionale:*
diritto costituzionale;
diritto costituzionale regionale;
diritto parlamentare.

N04B - *Istituzioni di diritto pubblico:*
diritto e legislazione universitaria;
diritto pubblico comparato;
diritto pubblico dell'economia;
diritto regionale;
diritto regionale e degli enti locali;
istituzioni di diritto pubblico;
legislazione del turismo;
legislazione per lo sviluppo del Mezzogiorno.

N05X - *Diritto amministrativo:*
contabilità degli enti pubblici;
contabilità di Stato;
diritto amministrativo;
diritto degli enti locali;

diritto dei beni pubblici e delle fonti di energia;
diritto dell'ambiente;
diritto minerario;
diritto processuale amministrativo;
diritto pubblico dell'economia;
diritto scolastico;
diritto urbanistico;
disciplina giuridica delle attività tecnico-ingegneristiche;
legislazione dei beni culturali;
legislazione delle opere pubbliche e dell'edilizia;
legislazione forestale.

N07X - *Diritto tributario:*

diritto doganale;
diritto finanziario;
diritto tributario;
diritto tributario comparato;
sistemi fiscali comparati.

N08X - *Diritto internazionale:*

diritto degli scambi internazionali;
diritto della Comunità europea;
diritto delle comunicazioni internazionali;
diritto diplomatico e consolare;
diritto internazionale;
diritto internazionale della navigazione;
diritto internazionale del lavoro;
diritto internazionale dell'economia;
diritto internazionale privato;
organizzazione internazionale.

N09X - *Diritto processuale civile:*

diritto dell'arbitrato interno e internazionale;
diritto dell'esecuzione civile;
diritto fallimentare;
diritto processuale civile;
diritto processuale civile comparato.

N10B - *Diritto penale:*

diritto penale amministrativo;
diritto penale commerciale;
diritto penale comparato;
diritto penale dell'ambiente;
diritto penale del lavoro;
diritto penale dell'economia;
diritto penale tributario.

AREA MATEMATICO-STATISTICA.

S01A - *Statistica:*

analisi dei dati;
analisi statistica multivariata;
analisi statistica spaziale;
didattica della statistica;
metodi statistici di previsione;
piano degli esperimenti;
rilevazioni statistiche;
statistica;
statistica computazionale;
statistica matematica;
storia della statistica;
tecniche di ricerca e di elaborazione dei dati;
teoria dei campioni;
teoria dell'inferenza statistica;
teoria statistica delle decisioni.

S01B - *Statistica per la ricerca sperimentale:*

antropometria;
biometria;
metodi statistici di controllo della qualità;
metodi statistici di misura;
metodologia statistica in agricoltura;
modelli stocastici e analisi dei dati;
piano degli esperimenti;
statistica;
statistica applicata alle scienze biologiche;
statistica applicata alle scienze fisiche;
statistica e calcolo delle probabilità;
statistica medica;
statistica per l'ambiente;
statistica per la ricerca sperimentale;
teoria e metodi statistici dell'affidabilità.

S02X - *Statistica economica:*

analisi di mercato;
analisi statistico-economica territoriale;
classificazione e analisi dei dati economici;
contabilità nazionale;
controllo statistico della qualità;
gestione di basi di dati economici;
metodi statistici di valutazione di politiche;
modelli statistici del mercato del lavoro;
modelli statistici di comportamento economico;
rilevazione e controllo dei dati economici;
serie storiche economiche;

statistica aziendale;

statistica dei mercati monetari e finanziari;

statistica economica;

statistica industriale.

S03A - *Demografia:*

analisi demografica;

demografia;

demografia bio-sanitaria;

demografia della famiglia;

demografia economica;

demografia regionale;

demografia sociale;

demografia storica;

modelli demografici;

politiche della popolazione;

rilevazioni e qualità dei dati demografici;

teoria della popolazione.

S03B - *Statistica sociale:*

indagini campionarie e sondaggi demoscopici;

metodi statistici per la programmazione e la valutazione dei servizi sociali e sanitari;

modelli statistici del mercato del lavoro;

modelli statistici per l'analisi del comportamento politico;

modelli statistici per l'analisi e la valutazione dei processi educativi;

rilevazioni statistiche e qualità dei dati sociali e sanitari;

statistica del turismo;

statistica giudiziaria;

statistica per la ricerca sociale;

statistica psicometrica;

statistica sanitaria;

statistica sociale.

S04A - *Matematica per le applicazioni economiche:*

elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie;

matematica generale;

matematica per le applicazioni economiche e finanziarie;

matematica per le decisioni della finanza aziendale;

matematica per l'economia;

matematica per le scienze sociali;

metodi matematici per la gestione delle aziende;

modelli matematici per i mercati finanziari;

ricerca operativa per le scelte economiche;

teoria dei giochi;

teorie delle decisioni;

teoria matematica del portafoglio finanziario.

S04B - *Matematica finanziaria e scienze attuariali:*

economia e finanza delle assicurazioni;

matematica attuariale;

matematica finanziaria;

statistica assicurativa;

tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni;

tecnica attuariale delle assicurazioni sociali;

tecnica attuariale delle assicurazioni sulla vita;

teoria del rischio.

A01A - *Algebra e logica matematica:*

algebra lineare.

A01B - *Geometria:*

geometria.

A02A - *Analisi matematica:*

analisi matematica.

A02B - *Calcolo delle probabilità:*

calcolo delle probabilità;

processi stocastici.

A04A - *Analisi numerica:*

analisi numerica;

calcolo numerico;

matematica computazionale;

metodi numerici per l'ottimizzazione.

A04B - *Ricerca operativa:*

ottimizzazione;

programmazione matematica;

ricerca operativa;

tecniche di simulazione.

K04X - *Automatica:*

analisi dei sistemi;

modellistica e gestione delle risorse naturali;

modellistica e gestione dei sistemi ambientali;

modellistica e simulazione.

K05A - *Sistemi di elaborazione delle informazioni:*

informatica grafica;

ingegneria della conoscenza e sistemi esperti;

sistemi informativi.

K05B - *Informatica:*

informatica generale;

intelligenza artificiale;

programmazione;

sistemi operativi.

K05C - *Cibernetica:*

cibernetica;

elaborazioni di immagini.

Art. 35 *(Corso di diploma universitario in gestione dei servizi turistici).* — La facoltà di economia, qualora siano disponibili le risorse necessarie, può deliberare l'attivazione dei corsi dei diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici (presso la sede distaccata di Sulmona).

La durata del corso è di tre anni.

Il diploma comprende sei insegnamenti fondamentali, l'equivalente di sei insegnamenti annuali scelti tra i caratterizzanti il corso di diploma stesso, ed altri insegnamenti equivalenti in numero di quattro annualità.

Per il conseguimento del diploma universitario devono altresì essere superate le prove di idoneità di cui al successivo art. 39 ed il colloquio finale di cui al successivo art. 40.

Art. 36 *(Insegnamenti fondamentali).* — Gli insegnamenti fondamentali devono fornire agli studenti i princìpi e i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico-disciplinari, anche in vista del ruolo propedeutico e complementare per l'apprendimento degli altri insegnamenti del corso di diploma.

Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente, la facoltà attiva tali insegnamenti scegliendoli tra quelli che compaiono negli elenchi di cui all'art. 18 del decreto ministeriale 31 luglio 1992, secondo la seguente distribuzione:

uno nell'elenco P01B (economia politica);

uno nell'elenco P02A (economia aziendale);

uno nell'elenco N01X (diritto privato);

uno nell'elenco N04B (istituzioni di diritto pubblico);

uno nell'elenco S01A (statistica);

uno nell'elenco S04A (matematica per le applicazioni economiche).

Gli insegnamenti che compaiono in più elenchi o settori scientifici-disciplinari possono essere scelti da uno qualsiasi di essi in relazione alle esigenze didattiche e scientifiche della facoltà.

Gli insegnamenti fondamentali sono annuali e sono svolti di norma nel primo anno di corso.

Art. 37 *(Piani di studio).* — La facoltà, nel rispetto dell'ordinamento, individua con il proprio regolamento i criteri per la formazione del piano di studi e degli eventuali indirizzi - non menzionati nel diploma universitario - prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti, anche con la determinazione di un sistema di crediti didattici.

La facoltà può assegnare ai corsi denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi. Per i corsi fondamentali recanti la stessa denominazione svolti in anni o semestri successivi potrà soltanto essere aggiunta una indicazione numerica secondo l'ordine di propedeuticità.

La facoltà può autorizzare lo studente ad inserire nel piano di studio fino a quattro insegnamenti attivati in altre facoltà dell'Ateneo, o in altre Università anche straniere, fatto salvo il riconoscimento degli studi effettuati all'estero nell'ambito di accordi interuniversitari. In tal caso la facoltà dovrà determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 35 e delle altre prescrizioni dell'ordinamento.

Art. 38 *(Articolazione dei corsi).* — Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica, quelli semestrali trentacinque ore.

La facoltà stabilisce quali insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso corso annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove di esame.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, fino a tre corsi annuali o sei semestrali possono essere svolti coordinando moduli didattici di durata più breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivamente uguale di ore.

Art. 39 *(Prove di idoneità).* — Per il conseguimento del diploma universitario, lo studente deve superare una prova di idoneità in una lingua straniera moderna ed una prova di conoscenze informatiche di base.

La facoltà può stabilire che sia superata una prova di idoneità in una seconda lingua straniera moderna.

Possono essere attivati insegnamenti di informatica e di lingue straniere moderne, anche articolati su più corsi annuali. In tal caso la facoltà può sostituire le prove di idoneità con esami di profitto, che si aggiungono a quelli previsti nell'art. 36, anche ai fini della determinazione della media.

Le prove di idoneità possono essere sostenute anche senza la frequenza ai corsi eventualmente attivati.

Art. 40 *(Esami di profitto e colloquio finale)*. — Il consiglio di facoltà stabilisce le modalità degli esami di profitto, delle prove di idoneità e del colloquio finale nel rispetto dei vincoli posti dai regolamenti degli altri organi d'Ateneo.

Il colloquio finale per il conseguimento del diploma consiste nella discussione orale, con gli opportuni riferimenti alle discipline del corso di diploma, di un tipico problema professionale o nella presentazione dell'esperienza maturata nell'eventuale stage.

Art. 41 *(Insegnamenti caratterizzanti per il diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici)*. — Il corso di diploma in economia e gestione dei servizi turistici è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 35, 36, 37, 38, 39 e 40.

L'obiettivo del corso di diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici è quello di formare delle figure profesionali, che sia nelle aziende turistiche che all'interno di organismi di produzione turistica, possano far fronte alle esigenze organizzative ed amministrative di questo settore.

Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di diploma in economia e gestione dei servizi turistici, i seguenti:

Area economica:

economia dell'ambiente;

economia dell'arte e della cultura;

economia del turismo;

economia dei trasporti;

geografia del turismo;

politica economica;

storia del turismo.

Area aziendale:

economia e direzione delle imprese di viaggio e di trasporto;

economia e direzione delle imprese turistiche;

gestione finanziaria e valutaria;

marketing;

metodologia e determinazioni quantitative d'azienda;

organizzazione dei sistemi informativi aziendali;

organizzazione delle aziende turistiche.

Area giuridica:

diritto commerciale;

diritto dei trasporti;

diritto pubblico dell'economia;

legislazione bancaria;

legislazione del turismo.

Area matematico-statistica:

statistica del turismo.

Altre aree:

sociologia del turismo.

Art. 42 *(Piano di studi per il diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici)*. — Il piano di studi per il conseguimento del diploma in economia e gestione dei servizi turistici, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, deve comprendere almeno:

tre insegnamenti dell'area economica;

quattro insegnamenti dell'area aziendale;

tre insegnamenti dell'area giuridica;

tre insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Nell'ambito dei corsi previsti per il diploma universitario, la facoltà deve riservare non meno di duecento ore di esercitazioni pratiche distribuite tra i vari insegnamenti.

La facoltà per l'approfondimento della formazione professionale specifica del corso di diploma universitario, può organizzare la permanenza degli studenti, sotto la sorveglianza di un tutor, presso le aziende, enti o altri organismi per stages della durata da tre a sei mesi.

Art. 43 *(Indirizzi)*. — Nell'ambito del corso di diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici, il consiglio di facoltà, qualora siano disponibili le risorse necessarie, può deliberare l'attivazione di indirizzi per favorire la specializzazione professionale, fermi restando tutti i vincoli previsti dai precedenti articoli.

Art. 44 *(Disposizioni transitorie)*. — Finché non siano stati emanati i regolamenti di cui all'art. 12 della legge n. 341/90, le determinazioni che negli articoli precedenti del titolo V sono rimesse al regolamento di facoltà saranno assunte con delibera del consiglio di facoltà.

Gli studenti già iscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche apportate in seguito al decreto ministeriale 27 ottobre 1992 potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento del corso di laurea in economia e commercio.

La facoltà stabilirà le modalità per la convalida di tutti gli esami sostenuti, qualora gli studenti optassero per il nuovo ordinamento.

L'opzione per il nuovo ordinamento potrà essere esercitata fino ad un termine pari alla durata legale del corso degli studenti.

L'Aquila, 28 ottobre 1994

Il rettore: SCHIPPA

94A7259

UNIVERSITÀ DI MILANO

DECRETO RETTORALE 24 ottobre 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modifiche;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successivi aggiornamenti;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, relativo all'approvazione del piano di sviluppo delle università per il triennio 1991-93;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 31 gennaio 1992, che autorizza l'Università degli studi di Milano ad istituire, tra l'altro, il diploma universitario in tecnologie farmaceutiche nell'ambito della facoltà di farmacia;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 30 giugno 1993 con il quale sono stati definiti gli ordinamenti didattici dei diplomi universitari afferenti alla facoltà di farmacia;

Vista la proposta di modifica dello statuto approvato dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Milano, concernente l'istituzione del diploma universitario anzidetto;

Preso atto dei pareri espressi dal Consiglio universitario nazionale in data 15 giugno 1994 e 6 ottobre 1994;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in degrado al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopra citati, è ulteriormente modificato come di seguito indicato.

Al titolo XIII, prima degli articoli concernenti i diplomi universitari della facoltà di agraria, sono inseriti, con lo scorrimento dei successivi articoli, quelli sotto riportati, riguardanti il diploma universitario in tecnologie farmaceutiche afferenti alla facoltà di farmacia.

FACOLTÀ DI FARMACIA

Art. 156. — La facoltà di farmacia conferisce il diploma universitario in tecnologie farmaceutiche.

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN TECNOLOGIE FARMACEUTICHE

Art. 157. — Presso la facoltà di farmacia è istituito, ai sensi dell'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, il corso di diploma universitario in tecnologie farmaceutiche, orientamento tossicologia dell'ambiente.

Il corso, di durata triennale, ha lo scopo di fornire operatori aventi conoscenze culturali e competenze professionali specifiche utili in laboratori di indagine scientifico-sperimentale. Il diplomato avrà competenze specifiche per le analisi chimico-tossicologiche utili alla valutazione della sicurezza dell'ambiente.

Al compimento del ciclo di studi viene conferito il titolo di diploma in tecnologie farmaceutiche, orientamento tossicologia dell'ambiente.

Art. 158 *(Accesso al diploma)*. — L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari.

Il numero di iscritti è stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta del Consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/90.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione vengono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 159 *(Corso di laurea e di diploma affini. Riconoscimenti)*. — Ai fini del proseguimento degli studi, il corso di diploma in tecnologie farmaceutiche è dichiarato affine al corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche (Tab. XXVII-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1988).

Il corso di diploma in tecnologie farmaceutiche è altresì affine agli altri corsi di diploma affini al medesimo corso di laurea.

Nei trasferimenti tra corsi di diploma o tra corsi di laurea e di diploma, come anche nelle iscrizioni ad altro corso di coloro che hanno già conseguito un titolo di diploma o di laurea, la facoltà riconosce gli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di provenienza considerando la loro validità culturale, propedeutica o professionale per la formazione prevista dal corso al quale è richiesto in trasferimento o l'iscrizione.

La facoltà indica altresì l'anno di iscrizione che, nel caso di diplomati che si iscrivono al corso di laurea affine, deve essere di norma il terzo.

Il riconoscimento degli insegnamenti ha luogo nel rispetto dei criteri seguenti:

a) riconoscimento di tutti gli insegnamenti superati nel corso di provenienza ed aventi uguale denominazione ed annualità nel corso affine al quale si chiede l'iscrizione o il trasferimento. Nei passaggi tra corsi non affini, si

dovrà tener conto degli insegnamenti che, nella sede, vengono riconosciuti nei passaggi tra il corso di laurea in farmacia e il corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche;

b) riconoscimento di tutti gli insegnamenti superati nel corso di provenienza per i quali, in assenza dei requisiti indicati in *a)*, sia possibile, a giudizio della facoltà, sostenere un esame integrativo;

c) il numero di insegnamenti di cui in *a)* ed in *b)*, che può essere riconosciuto all'atto dell'iscrizione di un diplomato al corso di laurea affine, dovrà variare da un minimo di cinque ad un massimo di sette annualità considerando, al riguardo, due insegnamenti semestrali equivalenti ad uno annuale. Di tali disposizioni si dovrà tener conto nei trasferimenti dal corso di diploma a quello di laurea.

Art. 160 *(Articolazione del corso di studi)*. — L'attività didattica complessiva comprende lezioni ed esercitazioni pratiche.

Le attività pratiche possono essere svolte presso qualificati enti pubblici o privati con i quali siano state stipulate apposite convenzioni.

Le attività pratiche e di laboratorio non possono essere superiori ad un terzo delle attività didattiche complessive.

Il corso di diploma è costituito da un numero di insegnamenti pari a quindici annualità con un numero di esami convenzionali sono superiore a quindici.

L'accertamento del profitto dei corsi integrati (anche se svolti da più docenti) viene effettuato con un unico esame.

Un numero di annualità pari a sei è costituito da insegnamenti «istituzionali» facenti parte ciascuno di uno specifico gruppo disciplinare.

L'insegnamento istituzionale, eccedente le cinque annualità monodisciplinari, potrà eventualmente essere impartito come corso integrato di discipline appartenenti ad uno o più gruppi concorsuali.

La scelta degli insegnamenti istituzionali dall'elenco di discipline riportate nei singoli gruppi concorsuali indicati per il diploma, risponde alle esigenze di fornire agli studenti i principi ed i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico-disciplinari anche in vista del ruolo propedeutico di tali principi e contenuti per l'approfondimento degli altri insegnamenti del corso di diploma universitario.

Durante il primo biennio del corso di diploma lo studente dovrà dimostrare di avere acquisito la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica in lingua inglese; tale capacità sarà accertata con modalità che saranno definite dal consiglio di facoltà.

Le rimanenti annulità, fino alla concorrenza di quindici, saranno costituite da insegnamenti «caratterizzanti» il corso di diploma e l'orientamento.

Tali annualità, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 341/90, sono ripartite per aree disciplinari secondo i rapporti specificati nella tabella riferita al diploma e riportata al successivo articolo. I relativi insegnamenti potranno essere strutturati sia come corsi monodisciplinari che come corsi integrati.

Art. 161 *(Ordinamento didattico)*. — Il numero di annualità, gli insegnamenti e la loro appartenenze e distribuzione tra le aree scientifico-disciplinari sono riportati nella seguente tabella.

Tipo	Codice	Area	Annualità	Discipline
Ist.	E0510	Chimica biologica	1	Chimica biologica
Ist.	C0310	Chimica generale	1	Chimica generale ed inorganica
Ist.	C0500	Chimica organica	1	Chimica organica
Ist.	A0230	Matematica	1	Matematica
Ist.	B0110	Fisica	1	Fisica
Ist.	F052/F221	Microbiologia ed igiene	1	Microbiologia, igiene
Carat.	E0901/E0410/F0411	Antatomia, fisiologia patologia	1	Anatomia e fisiologia
Carat.	C0700/E0700	Tossicologia	2	Chimica tossicologica, Tossicologia
Carat.	C011/C070/C0801/ C0802	Analitico applicativa	2	Analisi chimica e tossicologica degli alimenti, Tecniche analitiche ambientali
Carat.	C0802	Legislazione farmaceutica	1	Socioeconomia e legislazione farmaceutica. Legislazione degli alimenti e dell'ambiente
Carat.	C0900	Bromatologica	1	Chimica degli alimenti. Chimica bromatologica
Carat.	E0700	Farmacologica	1	Tossicologia cellulare e molecolare
Carat.		Ambientale	1	Chimica dell'ambiente

Art. 162 *(Esame di diploma).* — L'esame di diploma consiste in un colloquio tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato; in tale colloquio potrà anche essere discusso un eventuale elaborato finale.

Art. 163 *(Regolamento del corso di diploma).* — Il consiglio di facoltà determina, con apposito regolamento ed in conformità con il regolamento didattico di ateneo, l'articolazione del corso di diploma, in accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/90.

In particolare nel regolamento sarà indicato il piano di studi nel rispetto dei vincoli di cui agli articoli 160 e 161.

Nel piano di studi saranno individuati:

gli insegnamenti «istituzionali» e «caratterizzanti» definiti dall'art. 161 specificandone il carattere monodisciplinare o integrato. Di questi corsi dovrà essere indicata la durata annuale (almeno 70 ore) o semestrale (almeno 35 ore) oltre al numero di ore di esercitazioni pratiche destinato a ciascun insegnamento;

la collocazione degli insegnamenti nei successivi periodi didattici (anni o semestri) e le relative propedeuticità;

le prove di valutazione degli studenti e la composizione delle relative commissioni;

i vincoli per l'iscrizione agli anni successivi al primo.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 24 ottobre 1994

p. *Il rettore:* POCAR

94A7258

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

DECRETO RETTORALE 28 ottobre 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1980 n. 1137, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, recante disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 concernente il riordinamento delle scuole dirette a fini speciali e delle scuole di specializzazione;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 dicembre 1980, n. 341 recante le riforme degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale del 31 marzo 1992 con il quale è stato approvato l'ordinamento didattico del corso del diploma universitario in terapista della riabilitazione;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche di questa università;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 26 ottobre 1994;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata», approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli dal n. 397 al n. 406 e dal n. 414 al n. 421 sono soppressi.

Dopo l'art. 407 vengono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione del corso di diploma universitario in terapista della riabilitazione.

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO IN TERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE

Art. 408 *(Finalità, organizzazione generale, norme di accesso).* — 1. Presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata», è istituito il corso di diploma universitario in terapista della riabilitazione, articolato nei seguenti indirizzi:

a) neurologico;

b) ortopedico e medicina fisica e riabilitazione.

2. Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere le funzioni di terapista della riabilitazione. Il corso si conclude con il rilascio del diploma universitario di terapista della riabilitazione, con menzione dell'indirizzo seguito.

3. In relazione alla normativa comunitaria e con l'osservanza delle relative specifiche norme, l'università potrà istituire corsi di perfezionamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, riservati ai possessori del diploma universitario di terapista della riabilitazione e finalizzati alla ulteriore qualificazione degli stessi per quanto riguarda le funzioni specialistiche e di coordinamento delle funzioni.

4. Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazioni, eccetto il caso di precedente frequenza di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi di laurea o di diploma con contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio della struttura didattica. Il consiglio della struttura didattica con propria delibera riconosce altresì, anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario.

5. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero degli iscrivibili al corso di diploma è stabilito a 50 dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà in base al criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Il consiglio di facoltà approva con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data della prova gli argomenti sui quali verrà effettuata la prova scritta.

Sono esonerati dal sostenere l'esame e sono collocati prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati, successivamente al 1° novembre 1988, al corso di laurea in medicina e chirurgia e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del primo anno di corso.

6. L'indirizzo è scelto dallo studente entro la fine del secondo anno di corso.

Coloro che siano in possesso del titolo di un indirizzo di diploma universitario possono iscriversi al secondo semestre del terzo anno di corso, in soprannumero per non oltre il 15% dei posti disponibili, al fine del conseguimento del titolo relativo ad altro indirizzo.

Art. 409 *(Ordinamento didattico)*. — 1. Il corso di diploma prevede 4.000 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonché di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri): ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (primo anno 600 ore, secondo anno 600 ore, terzo anno 400 ore), il cui peso relativo è definito in modo convenzionale (credito, corrispondente mediamente a 50 ore). Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste per ciascun anno.

Il tirocinio professionale è svolto per 600 ore nel primo anno (300 per semestre), 800 ore nel secondo anno (400 per semestre), e 1000 ore nel terzo anno (500 per semestre). Lo studente deve seguire altresì attività complementari che assicurino sotto l'aspetto professionale, compreso l'orario complessivo, il rispetto della normativa comunitaria.

2. Le attività didattiche sono ordinate in aree formative, che definiscono gli obiettivi didattici intermedi, in corsi integrati, che definiscono l'articolazione dell'insegnamento nei diversi semestri e corrispondono agli esami che debbono essere sostenuti, in discipline che indicano le competenze scientifico-professionali dei docenti nei singoli corsi integrati.

Sono attivati, come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento, ulteriori discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di prima o di seconda fascia. Si fa riferimento, al riguardo, ai raggruppamenti indicati nell'ultimo bando concorsuale, relativo all'una o all'altra fascia. Le discipline non danno luogo a verifiche di profitto autonome.

3. Il consiglio della struttura didattica può predisporre piani di studio alternativi, nonché approvare piani individuali proposti dallo studente, a condizione che il peso relativo dell'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o in diminuzione per oltre il 15% da quello tabellare.

L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale di impegno orario dai singoli corsi integrati può essere utilizzato anche per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma.

Lo studente è tenuto altresì a frequentare un corso di inglese scientifico, con lo scopo di acquisire la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato al primo anno.

4. Lo studente deve sostenere in ciascun semestre gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Non si possono sostenere gli esami di un anno se non sono stati sostenuti tutti gli esami dell'anno precedente, né ci si può iscrivere all'anno successivo se non sono stati sostenuti entro la sessione autunnale tutti gli esami dell'anno precedente, tranne due, e superato i tirocinii.

Gli esami sono sostenuti di norma al termine di ciascun semestre, rispettivamente nel mese di febbraio e nei mesi di giugno e luglio.

Sessioni di recupero sono previste, una nei mesi di settembre (appello autunnale) ed una straordinaria (appello invernale) da prevedere in periodi di interruzione delle lezioni, a gennaio-febbraio. Nella sessione straordinaria non possono essere sostenuti più di due esami.

5. Per le attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali possono essere chiamati docenti a contratto, scelti fra coloro che, per uffici ricoperti o attività professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento. In tal caso si applica la normativa prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980. I professori a contratto possono far parte delle commissioni d'esame.

6. Le aree, con indicati i crediti tra parentesi, gli obiettivi didattici, i corsi integrati e le relative discipline, sono le seguenti:

I Anno - I semestre:

AREA *A*: Propedeutica (crediti: 6).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e le nozioni di base propedeutiche alle conoscenze dei mezzi fisici utilizzati nella riabilitazione medica, nonché introdurre l'allievo all'interno dei concetti base della riabilitazione.

A.1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:
fisica medica;
biofisica;
statistica medica;
informatica generale.

A.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:
chimica e propedeutica biochimica.

A.3. Corso integrato di istologia ed anatomia:
istologia;
anatomia umana;
neuroanatomia.

A.4. Corso integrato di biologia e genetica:
biologia generale;
biologia cellulare;
genetica generale.

A.5. Corso integrato di infermieristica generale e riabilitazione:
infermieristica generale;
riabilitazione generale;
teoria del nursing (assistenza e sussidi domiciliari).

A.6. Corso integrato di medicina fisica e riabilitazione:
riabilitazione generale.

A.7. Inglese scientifico.

A.8. Attività tutoriale e di tirocinio guidato: attività da svolgersi in servizi ospedalieri di recupero e di rieducazione funzionale.

I Anno - II semestre:

AREA *B* - Funzioni del corpo umano e riabilitazione generale (crediti: 6).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi del funzionamento dell'organismo umano e delle basi scientifiche dell'attività motoria e del comportamento nonché i principi di fisiopatologia applicati alla riabilitazione.

B.1. Corso integrato di biochimica e fisiologia umana:
chimica biologica;
fisiologia umana;
neurofisiologia.

B.2. Corso integrato di patologia e fisiopatologia generale:
patologia generale;
fisiopatologia generale.

B.3. Corso integrato di cinesiologia:
anatomo-fisiologia dell'apparato locomotore;
cinesiologia generale;
cinesiologia speciale.

B.4. Corso integrato di psicologia:
psicologia generale;
psicologia dell'eta evolutiva;
psicometria.

B.5. Attività tutoriali e di tirocinio pratico: da svolgersi in strutture ospedaliere di recupero e di rieducazione funzionale relativamente ai corsi integrati del semestre.

II Anno - I semestre:

AREA *C* - Principi della riabilitazione e propedeutica alla riabilitazione motoria (crediti: 6).

Obiettivi: lo studente deve apprendere i fondamenti teorici ed applicativi, relativamente alle modalità generali dell'approccio alle menomazioni, disabilità ed handicap, nonché degli interventi riabilitativi di base.

C.1. Corso integrato: metodologia generale della medicina fisica e riabilitativa:
chinesiterapia generale;
massoterapia;
terapia fisica strumentale.

C.2. Corso integrato di pediatria:
neonatologia;
patologia pediatrica.

C.3. Corso integrato di psichiatria:
psichiatria generale;
neuropsichiatria infantile.

C.4. Corso integrato di neuropsicologia e neurolinguistica:
neuropsicologia;
neurolinguistica.

C.5. Attività tutoriali e di tirocinio pratico guidato: da effettuarsi presso strutture sanitarie ospedaliere ed extra-ospedaliere.

II Anno - II semestre:

AREA *D* - Medicina interna e specialità mediche, neurologia e disabilità delle funzioni viscerali (crediti: 6).

Obiettivi: acquisizione delle conoscenze e degli esiti delle disabilità motorie, della comunicazione e viscerali, di tecniche specifiche di riabilitazione e di principi di medicina generale orientati alle disabilità viscerali neurocorrelate e di specifiche funzioni, nonché alla gestione generale e medica del disabile.

D.1. Corso integrato di neurologia:
neurologia;
neurofisiopatologia;
neurotraumatologia.

D.2. Corso integrato di medicina generale e specialistica:
medicina interna ad indirizzo specialistico;
pneumologia;
cardiologia;
geriatria;
oncologia;
nefrologia;
reumatologia.

D.3. Corso integrato di patologia dell'apparato locomotore:
ortopedia;
traumatologia;
patologia articolare.

D.4. Tirocinio pratico guidato: da svolgersi presso strutture ospedaliere ed extra-ospedaliere di recupero e rieducazione funzionale.

III Anno - I semestre:

AREA *E* - Metodi e tecniche della riabilitazione (crediti: 4).

Obiettivi: lo studente deve acquisire le conoscenze teoriche dei principi di riabilitazione speciale di base, nonché apprendere le rispettive metodiche applicative.

E.1. Corso integrato di metodologia e tecniche della riabilitazione motoria e fisioterapia strumentale:
cinesiologia speciale;
cinesiterapia speciale;
fisioterapia speciale;
terapia occupazionale generale;
protesiologia ed ortesiologia;
massoterapia speciale.

E.2. Corso integrato di riabilitazione delle disabilità viscerali:
patologia e tecniche di riabilitazione speciali;
riabilitazione respiratoria;
riabilitazione uro-ginecologica;
riabilitazione oncologica;
riabilitazione dell'ustionato;
riabilitazione delle funzioni viscerali.

E.3. Tirocinio pratico: da svolgersi presso strutture specialistiche ospedaliere ed extra-ospedaliere di recupero e rieducazione funzionale.

INDIRIZZO NEUROLOGICO

III Anno - II semestre:

AREA *F* - Metodi e tecniche della riabilitazione neurologica e neuromotoria (crediti: 4).

Obiettivi: lo studente deve acquisire le conoscenze e la tecnica di riabilitazione specifiche anche speciali nell'ambito delle menomazioni e disabilità di natura neurologica.

F.1. Corso integrato di metodi e tecniche della riabilitazione neuromotoria:
tecniche di riabilitazione neuromotoria;
tecniche di riabilitazione neuromotoria speciali.

F.2. Corso integrato di neuropsicologia:
psicologia dell'età evolutiva;
patologia della psicomotricità.

F.3. Corso integrato di neuropsichiatria infantile:
neurologia pediatrica;
neuropsichiatria infantile.

F.4. Tirocinio pratico: da svolgersi presso strutture specialistiche ospedaliere ed extra-ospedaliere.

INDIRIZZO IN ORTOPEDIA
E MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE

III Anno - II semestre:

AREA *G* - Metodi e tecniche della riabilitazione ortopedico-reumatologica (crediti: 4).

Obiettivi: acquisizione delle conoscenze delle disabilità osteoartro-muscolari e di tecniche specifiche della riabilitazione in ambito ortopedico.

G.1. Corso integrato di metodologia e tecniche della riabilitazione dell'apparato locomotore:
tecniche di riabilitazione speciale;
cinesiterapia strumentale;
idrocinesiterapia;
balnoterapia;
terapia occupazionale speciale.

G.2. Corso integrato di metodologia e tecniche della riabilitazione dell'apparato locomotore nell'età evolutiva:
tecniche di riabilitazione speciale;
cinesiterapia strumentale;
idrocinesiterapia;
balnoterapia;
terapia occupazionale speciale.

G.3. Attività tutoriali e tirocinio pratico: da svolgersi presso strutture specialistiche ospedaliere ed extra-ospedaliere di recupero e rieducazione funzionale.

Art. 410 (*Organizzazione didattica - Verifiche di profitto - Esame finale*). — 1. La frequenza alle lezioni, ai tirocini ed alle attività pratiche è obbligatoria e deve essere documentata sul libretto personale dello studente. Per essere ammessi all'esame finale di diploma, gli studenti debbono avere regolarmente frequentato i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocini prescritti.

Gli studenti che non superano tutti gli esami e non ottengono positiva valutazione nei tirocini possono ripetere l'anno per non più di una volta come fuori corso, venendo collocati in soprannumero.

2. La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obligatorie per almeno il 70% dell'orario previsto; esse avvengono secondo delibera del consiglio della struttura didattica, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale, nelle strutture proprie della facoltà o in strutture idonee convenzionate.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

3. Il consiglio di corso di diploma predispone l'apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

4. Al termine del triennio, previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e la discussione di una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa, viene conseguito il diploma in terapista della riabilitazione, con menzione dell'indirizzo seguito.

5. La commissione finale d'esame relativa al tirocinio è nominata dal rettore ed è composta dal presidente del corso della specifica struttura didattica o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanità tra iscritti all'albo professionale.

Ove i Ministri interessati non comunichino detti nominativi entro il 20 maggio di ciascun anno, o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore sentito il senato accademico.

6 La commissione finale per l'esame di diploma è nominata dal rettore in base alla vigente normativa.

7. Gli studi compiuti nel corso di diploma sono riconosciuti, anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia.

Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, è quello della loro validità culturale propedeutica e professionalizzazione riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea.

Il consiglio della struttura didattica con propria delibera riconosce altresì, anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario.

Il consiglio di facoltà, con propria delibera, potrà eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere al corso di laurea.

I corsi di diploma universitario e quelli di laurea, ove abbiano denominazione uguale o simile, permettono il passaggio dall'uno all'altro mediante una normativa generale di passaggio, approvata dal consiglio di facoltà, tenuto conto in particolare degli studenti fuori corso riguardo alla possibilità di iscrizione anche in soprannumero rispetto agli iscrivibili secondo lo statuto.

Roma, 28 ottobre 1994

Il rettore: BRANCATI

94A7257

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

CIRCOLARE 26 ottobre 1994, n. **36141.**

Attuazione decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536: potenziamento servizi fitosanitari regionali.

Ai presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario, a statuto speciale e delle province autonome

Agli assessori per l'agricoltura delle regioni a statuto ordinario, a statuto speciale e delle province autonome

Ai servizi fitosanitari regionali

e, per conoscenza:

Ai commissari di Governo

Con l'entrata in vigore del mercato unico europeo sono state modificate le misure di protezione fitosanitaria contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali, per evitare la diffusione di parassiti e malattie che si ripercuotono sui requisiti qualitativi delle produzioni agricole.

Come è noto, infatti, a codeste amministrazioni il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, ha costituito il quadro normativo per la trasposizione nell'ordinamento nazionale delle direttive fitosanitarie adottate in sede comunitaria.

In merito all'applicazione del sopra citato decreto legislativo questa Amministrazione ritiene di doversi soffermare su alcuni punti essenziali, quali lo stato di attuazione dell'adeguamento dei servizi fitosanitari

regionali, le sanzioni amministrative, il registro degli ispettori fitosanitari ed il registro nazionale dei produttori.

1. *Stato di attuazione dell'adeguamento dei servizi fitosanitari regionali.*

Con circolare n. 32692 del 22 dicembre 1993 veniva richiesto, tra l'altro, alle regioni ed alle province autonome lo stato dell'arte sulla riorganizzazione dei propri servizi fitosanitari, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536.

Al riguardo, si fa presente che a tutt'oggi sono pervenute pochissime segnalazioni in proposito e, tra l'altro, poco rispondenti alle esigenze normative e tecniche richieste dalla legislazione fitosanitaria.

Si richiama pertanto ancora una volta l'attenzione di codeste regioni e province autonome, alle quali compete la responsabilità nell'applicazione della normativa fitosanitaria, sulla necessità del potenziamento delle proprie strutture, per far fronte agli obblighi derivanti dalle direttive fitosanitarie relative ai controlli fitopatologici che debbono essere effettuati sia presso i produttori che presso i punti di entrata.

Nel ricordare altresì a codeste amministrazioni che è già scaduto il termine per l'adeguamento dei propri servizi fitosanitari, previsto dall'art. 10, comma 2, del decreto legislativo n. 536/1992 già citato, si rimane in attesa di conoscere entro il 30 novembre p.v. lo stato di applicazione della normativa fitosanitaria in ciascuna regione unitamente ad un quadro riepilogativo concernente:

a) la dotazione organica;

b) le attrezzature tecniche (laboratori diagnostici, nematologici, entomologici, ecc.);

c) le professionalità specialistiche per ottemperare alle esigenze dei controlli fitosanitari;

d) la localizzazione delle strutture di controllo (personale, uffici, ecc.).

Si fa rilevare, tra l'altro, che in sede comunitaria è attualmente all'esame del comitato fitosanitario permanente una proposta di direttiva della commissione UE, di cui si allega copia, che stabilisce le condizioni minime necessarie in termini di strutture tecniche ed operative per l'effettuazione dei controlli fitosanitari, presso i punti di entrata esterni del territorio comunitario, dei vegetali e dei prodotti vegetali provenienti dai Paesi terzi.

Pertanto, quando si darà corso all'attuazione della direttiva in questione questo Ministero sarebbe costretto, qualora codeste amministrazioni non si fossero ancora adeguate alle misure sopra indicate, ad eliminare i punti di entrata (porti, aeroporti, ecc.) non conformi ai requisiti minimi necessari.

Si segnala infine che potrebbe essere imputabile a codeste amministrazioni ogni tipo di responsabilità, quando vengono immessi in commercio vegetali e prodotti vegetali, contaminati da organismi nocivi, perché non sono stati controllati efficacemente a causa di carenza di personale e di adeguati mezzi tecnici.

In particolare, si porta a conoscenza di codeste amministrazioni che da alcuni Paesi dell'Unione europea sono già pervenute contestazioni in merito alla presenza di organismi nocivi sui vegetali e prodotti vegetali provenienti dal nostro Paese.

2. *Sanzioni amministrative.*

L'art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, prevede che eventuali comportamenti degli operatori in contrasto con le norme previste dal decreto legislativo medesimo (articoli 7 ed 8) dovranno essere sanzionati, a norma della legge 24 novembre 1981, n. 689.

In proposito, si rileva che a tutt'oggi questo Ministero non ha avuto alcuna comunicazione in merito all'attuazione della normativa sanzionatoria regionale, nonostante la rilevazione di diverse irregolarità sull'applicazione delle misure fitosanitarie previste dalla normativa nazionale.

Pertanto nel ribadire la necessità che il personale autorizzato ad effettuare i controlli fitosanitari (ispettori fitosanitari) provveda ad applicare le norme sanzionatorie, qualora ne ricorra il caso, si invitano codeste regioni e province autonome a fornire dettagliate istruzioni ai propri servizi fitosanitari in merito all'attuazione della disciplina sanzionatoria (atti di accertamento, contestazione e notificazione, pagamento, ordinanza-ingiunzione, sequestro, ecc.).

3. *Registro degli ispettori fitosanitari.*

L'art. 4, lettera *g)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, prevede la tenuta del registro degli addetti ai controlli fitosanitari da parte di questo Ministero.

Per lo svolgimento dei controlli fitosanitari, codeste amministrazioni debbono avvalersi di personale qualificato, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 536/1992.

Il personale anzidetto, con la qualifica di ispettore fitosanitario, ai sensi dell'art. 34 del decreto ministeriale del 22 dicembre 1993, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, deve essere provvisto di apposito documento comprovante l'appartenenza al servizio fitosanitario nazionale.

Al riguardo si invia un fac-simile di detto documento al fine di uniformare a livello nazionale il modello delle tessere rilasciate dalle regioni agli ispettori fitosanitari.

Il decreto legislativo sopracitato prevede che gli ispettori fitosanitari per lo svolgimento dei compiti di controllo di cui all'art. 5, vengano iscritti nel registro nazionale degli addetti ai controlli fitosanitari.

In particolare si ricorda che, in fase di prima applicazione, possono essere iscritti al registro nazionale i pubblici dipendenti in possesso della tessera di delegato speciale per le malattie delle piante rilasciata in base alla legge 18 giugno 1931, n. 987.

Ai fini della registrazione codeste amministrazioni, dopo aver rilasciato la tessera di riconoscimento ai propri ispettori fitosanitari, dovranno inviare l'elenco dei nominativi a questo Ministero.

La tessera di riconoscimento dovrà contenere un numero progressivo di tre cifre seguito e separato con barra dal codice regionale ISTAT di cui all'elenco allegato, che costituirà nel suo complesso il numero identificativo di iscrizione nel registro nazionale degli addetti ai controlli fitosanitari.

Ai fini della tenuta di detto registro è necessario che vengano forniti i seguenti dati:

cognome e nome;

titolo di studio;

luogo e data di nascita;

codice fiscale;

ufficio di appartenenza con relativo indirizzo;

numero identificativo della tessera regionale di riconoscimento;

numero dell'eventuale tessera di delegato speciale per le malattie delle piante.

Si ricorda, altresì, che le tessere di delegato speciale per le malattie delle piante, rilasciate a suo tempo da questo Ministero, dovranno essere riconsegnate alla loro scadenza o appena sostituite con le nuove tessere da parte delle regioni.

I timbri dello Stato, consegnati agli osservatori per le malattie delle piante, devono essere restituiti al più presto possibile e sostituiti con timbri regionali.

Si raccomanda per una certa uniformità, di predisporre detti timbri in forma rotonda e con le seguenti diciture, come da fac-simile:

corona esterna: Italia - Servizio fitosanitario nazionale;

corona interna: Regione ..... - Servizio fitosanitario regionale;

centro: logo regionale.

4. *Registro nazionale dei produttori.*

Per quanto concerne il registro nazionale di produttori di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 536 del 30 dicembre 1992, è necessario che codeste amministrazioni trasmettano, a questo Ministero, l'elenco dei produttori iscritti nel registro regionale.

Al riguardo si comunica che quanto prima saranno trasmesse le modalità tecniche relative alla fornitura dei dati del registro ufficiale dei produttori, che prevedono l'utilizzazione di pacchetti applicativi di larga diffusione come il DB3.

Questo programma sarà utilizzato sino a quando non sarà realizzato il definitivo collegamento informatico relativo all'aggiornamento e alla consultazione di detto registro da parte dei servizi fitosanitari regionali.

Pertanto si invitano codeste amministrazioni a dotarsi del citato soft-ware, al fine di rendere possibile l'uniformazione dei registri regionali dei produttori con quello nazionale.

Tutto ciò premesso, si pregano altresì i commissari di Governo, cui la presente viene inviata per conoscenza, di attivarsi per quanto di competenza affinché le amministrazioni interessate possano compiutamente adempiere agli obblighi comunitari e nazionali nel settore fitosanitario.

Il Ministro: POLI BORTONE

Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1994
Registro n. 2 Risorse agricole, foglio n. 240

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

DIRETTORATO GENERALE DELL'AGRICOLTURA

UFFICIO COMUNITARIO DI CONTROLLO
ED ISPEZIONE VETERINARIA E FITOSANITARIA
UNITÀ 3

PROPOSTA DI DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE CHE FISSA LE CONDIZIONI MINIME PER EFFETTUARE I CONTROLLI FITOSANITARI DEI VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI ED ALTRI OGGETTI PROVENIENTI DAI PAESI TERZI, AL MOMENTO DELLA LORO INTRODUZIONE NELLA COMUNITÀ.

(Traduzione non ufficiale)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea;

Vista la direttiva del Consiglio 77/93/CEE del 21 dicembre 1976 concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, modificata da ultimo dalla direttiva del Consiglio 93/110/CEE ed in particolare l'art. 12, paragrafo 6, quarto sottoparagrafo;

Considerando che il funzionamento armonioso del sistema di ispezione fitosanitaria dei vegetali, prodotti vegetali ed altri oggetti elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva del Consiglio 77/93/CEE,

provenienti dai Paesi terzi ed al momento della loro introduzione nella Comunità, è fondata sulla messa in atto fra l'altro di condizioni minime per effettuare i controlli fitosanitari;

Considerando che allo scopo di garantire controlli fitosanitari adeguati sui vegetali, prodotti vegetali ed altri oggetti provenienti dai Paesi terzi, al momento della loro introduzione nella Comunità, è opportuno che i servizi interessati siano informati sufficientemente in anticipo di queste importazioni;

Considerando che i servizi interessati devono avere a disposizione personale sufficientemente qualificato allo scopo di garantire un controllo adeguato sui vegetali, prodotti vegetali ed altri oggetti provenienti dai Paesi terzi al momento della loro introduzione nella Comunità;

Considerando che la definizione delle condizioni minimali allo scopo di effettuare dei controlli fitosanitari adeguati sui vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti provenienti dai Paesi terzi effettuati al momento della loro introduzione nella Comunità, deve tenere conto del tipo e della quantità di questi vegetali, prodotti vegetali ed altri oggetti importati;

Considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente;

HA ADOTTATO

la presente direttiva:

Articolo 1.

La presente direttiva stabilisce nel suo allegato le condizioni minime richieste per effettuare i controlli fitosanitari sui vegetali, prodotti vegetali ed altri oggetti provenienti dai Paesi terzi al momento della loro introduzione nella Comunità.

Articolo 2.

Gli Stati membri provvedono affinché i controlli fitosanitari così come definiti all'art. 1 siano realizzati unicamente negli ambiti previsti all'art. 12, paragrafo 6, della direttiva del Consiglio 77/93/CEE, la quale raggruppa le condizioni minime menzionate all'art. 1.

Articolo 3.

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per attenersi alla presente direttiva al più tardi cinque mesi dopo la data della sua pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee. Essi ne informano immediatamente la commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste ultime contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate da tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale.

Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4.

La presente direttiva entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee.

Articolo 5.

La presente direttiva è destinata a tutti gli Stati membri.

ALLEGATO

CONDIZIONI MINIME DA SODDISFARE PER EFFETTUARE I CONTROLLI FITOSANITARI SUI VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI ED ALTRI OGGETTI PROVENIENTI DAI PAESI TERZI AL MOMENTO DELLA LORO INTRODUZIONE NELLA COMUNITÀ.

A) CONDIZIONI GENERALI.

1. Allo scopo di assicurare la corretta applicazione dei controlli fitosanitari come previsto all'art 1 della presente direttiva, gli ispettori incaricati della realizzazione dei controlli devono essere informati, sufficientemente in anticipo, da parte degli operatori direttamente oppure attraverso le autorità doganali locali di ogni arrivo di spedizioni di vegetali, prodotti vegetali ed altri oggetti provenienti dai Paesi terzi.

2. *a)* I controlli fitosanitari sono realizzati sotto la responsabilità di un ispettore debitamente qualificato che può essere assistito da un assistente tecnico sufficientemente qualificato per i controlli fitosanitari.

In attesa dell'armonizzazione della qualificazione degli ispettori a livello comunitario, l'ispettore debitamente qualificato dovrebbe avere un livello di istruzione universitario o equivalente, e una approfondita conoscenza dei controlli fitosanitari.

b) Gli assistenti tecnici menzionati al paragrafo *a)* devono essere in numero sufficiente per effettuare i controlli fitosanitari ed espletare i relativi incarichi amministrativi, in relazione con il volume e la natura delle merci.

3. In attesa della messa in opera del sistema informativo Europhyt, allo scopo di effettuare i controlli fitosanitari è necessario avere a disposizione almeno:

a) istruzioni nazionali aggiornate basate sulla legislazione nazionale dello Stato membro, come stabilito nel contesto della legislazione fitosanitaria comunitaria, di cui:

la direttiva 77/93/CEE e le sue modificazioni;

tutti i regolamenti, direttive o decisioni che proibiscono o restringono per ragioni fitosanitarie le importazioni di vegetali, prodotti vegetali ed altri oggetti nella Comunità e che derogano dalla legislazione di base;

b) il *vademecum* comunitario aggiornato per gli ispettori fitosanitari;

c) la legislazione fitosanitaria comunitaria aggiornata;

d) la lista comunitaria aggiornata dei punti di entrata;

e) la lista aggiornata dei laboratori specializzati incaricati di effettuare le analisi nel corso dei controlli fitosanitari con le loro coordinate, riguardanti in particolare i loro mezzi di comunicazione e gli indirizzi postali presso cui inviare i campioni;

f) le informazioni aggiornate riguardanti la spedizione di vegetali, prodotti vegetali ed altri oggetti provenienti dai Paesi terzi che comportano misure ufficiali di intercettazione, in relazione al fatto che dette intercettazioni riguardano il luogo dove il controllo fitosanitario è stato compiuto;

g) la lista di tutti i campionamenti effettuati nel contesto dei controlli fitosanitari allo scopo di verifiche in laboratori specializzati, così pure un riepilogo dei risultati di dette analisi.

4. Le competenti autorità controllano per assicurare un coordinamento ottimale tra i diversi servizi coinvolti al momento dell'importazione dei vegetali, prodotti vegetali ed altri oggetti provenienti dai Paesi terzi e sottoposti ad ispezioni fitosantarie.

B) CONDIZIONI MINIME PER INFRASTRUTTURE E DOTAZIONE.

Infrastutture	*Dotazione*
1. *Installazioni amministrative.*	
Accesso ad un locale amministrativo (possibilmente parte di altri servizi o altri punti di entrata)	Sistema di comunicazione rapida (telefono, telefono portatile, fax, PC) con i referenti competenti come: l'autorità unica e centrale (direttamente o indirettamente) i laboratori specializzati i servizi locali di dogana la commissione gli altri Stati membri macchina per le fotocopie per quanto possibile accesso all'utilizzo di veicoli o altri mezzi di trasporto allo scopo di effettuare i controlli all'interno dell'area sotto il controllo del servizio locale incaricato della realizzazione dei controlli fitosanitari

2. *Installazioni tecniche.*

a) Manipolazione dei lotti e prelevamento dei campioni:

Infrastutture	Dotazione
Accesso a strutture adeguate per lo scarico e il campionamento delle merci e la separazione dei lotti differenti controllati nella stessa ispezione	Materiale adeguato per imballaggio, per inviare i campioni ai laboratori specializzati Sigilli Timbri ufficiali Impianto di luce ad alta intensità Accesso ad impianti per la eliminazione dei rifiuti

b) Controlli fitosanitari a vista: installazioni per verifica iniziale:

Infrastutture	Dotazione
Accesso ad un locale (diverso da quello amministrativo) per controlli visivi rapidi al fine di rilevare la possibile presenza di organismi nocivi, sulla base di segni, sintomi o ospiti	Impianto luce a grande intensità Tavolo di ispezione Adeguato equipaggiamento per: controlli visivi; preparazione dei campioni per ulteriori possibili tests in laboratori specializzati Apparecchio fotografico Attrezzatura adeguata per la disinfezione del materiale usato per i controlli fitosanitari

c) Conservazione e quarantena dei lotti sotto ispezione.

Infrastutture	Dotazione
Accesso a: unità o locali specifico e adatto a conservare i diversi tipi di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti importati (camera di refrigerazione, congelatore, stufa e autoclave) questa unità o locale è isolato dall'esterno, con possibilità di separare i diversi lotti differenti importati (suddivisione di questa unità o locale)	Accesso a: inceneritore o altro impianto idoneo alla distruzione di parte o tutto il lotto intercettato installazione di trattamento che protegga contro gli organismi nocivi da quarantena

Nota: il legame tra le installazioni amministrative e tecniche deve essere il più possibile operativo.

Infrastutture	Dotazione
3. *Accesso ai laboratori specializzati locali regionali, nazionali o comunitari.*	
Laboratori che devono essere specializzati almeno nelle seguenti aree di competenza: Patologia vegetale: batteriologia, micologia, virologia Zoologia: acarologia, entomologia, nematologia Classificazione botanica Controllo degli organismi nocivi	Equipaggiamento minimo per ciascun laboratorio in relazione alle analisi specifiche effettuate secondo motodi appropriati Sistema di comunicazione rapido con i servizi locali incaricati dei controlli fitosanitari (es.: telefono, fax, PC)

Nota: il legame tra le installazioni tecniche ed amministrative dei servizi locali incaricati dei controlli fitosanitari e questi laboratori specializzati deve essere il più possibile operativo.

Fac-simile di tessera di riconoscimento per gli ispettori sanitari

REGIONE UMBRIA

SERVIZIO FITOSANITARIO

Misure di protezione contro gli organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali (D.L.vo 536/92)

TESSERA DI RICONOSCIMENTO

N.001/10

ISPETTORE FITOSANITARIO

Il titolare della presente tessera è Ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57 del C.p.p.

ISPETTORE FITOSANITARIO

FOTO

Firma del titolare

Cognome ____________

Nome ____________

nato il ________ a ____________

Luogo di rilascio ____________

Data di rilascio ____________

Data di rinnovo ____________

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

La presente tessera ha validità di anni 5 dalla data di rilascio o di rinnovo

---

Codifica da utilizzare se è necessario distinguere le province autonome

Codice Istat regione	Nome regione
01000	Piemonte
02000	Valle d'Aosta
03000	Lombardia

Codice Istat regione	Nome regione
04000	Trentino-Alto Adige
04021	Provincia autonoma di Bolzano
04022	Provincia autonoma di Trento
05000	Veneto
06000	Friuli-Venezia Giulia
07000	Liguria
08000	Emilia-Romagna
09000	Toscana
10000	Umbria
11000	Marche
12000	Lazio
13000	Abruzzo
14000	Molise
15000	Campania
16000	Puglia
17000	Basilicata
18000	Calabria
19000	Sicilia
20000	Sardegna

Codifica da utilizzare se non è necessario distinguere le province autonome

Codice Istat regione	Nome regione
01	Piemonte
02	Valle d'Aosta
03	Lombardia
04	Trentino-Alto Adige
05	Veneto
06	Friuli-Venezia Giulia
07	Liguria
08	Emilia-Romagna
09	Toscana
10	Umbria
11	Marche
12	Lazio
13	Abruzzo
14	Molise
15	Campania
16	Puglia
17	Basilicata
18	Calabria
19	Sicilia
20	Sardegna

Fac-simile timbro Servizio fitosanitario nazionale

94A7260

CIRCOLARE 26 ottobre 1994, n. 36142.

Attuazione regolamenti comunitari miglioramento qualitativo olio d'oliva.

All'E.I.M.A.

e, per conoscenza:

Alla regione Piemonte - Assessorato agricoltura

Alla regione Valle d'Aosta - Assessorato agricoltura

Alla regione Lombardia - Assessorato agricoltura

Alla regione Veneto - Assessorato agricoltura

Alla provincia autonoma di Trento

Alla provincia autonoma di Bolzano

Alla regione Liguria - Assessorato agricoltura

Alla regione Emilia-Romagna - Assessorato agricoltura

Alla regione Toscana - Assessorato agricoltura

Alla regione Umbria - Assessorato agricoltura

Alla regione Marche - Assessorato agricoltura

Alla regione Lazio - Assessorato agricoltura

Alla regione Abruzzo - Assessorato agricoltura

Alla regione Molise - Assessorato agricoltura

Alla regione Campania - Assessorato agricoltura

Alla regione Calabria - Assessorato agricoltura

Alla regione Basilicata - Assessorato agricoltura

Alla regione Puglia - Assessorato agricoltura

Alla regione Siciliana - Assessorato agricoltura

Alla regione Sardegna - Assessorato agricoltura

All'A.I.P.O.L

Alla C.A.P.O.

All'A.R.A.Pr.O.Lig.

Al Consorzio per il coordinamento tra associazioni olivicole romagnole

All'A.I.P.O

All'A.I.O.M.A.

All'Ass.Oil.

Al Co.Pr.O.Ri.

Al Co.Pr.O.Vit.

All'Associazione interprovinciale produttori olivicoli di Teramo e L'Aquila

All'A.C.A.O.

Al Co.Pr.O.R.

Al Co.N.Ol.

Al C.O.C. Qualità

Al Co.Pr.O.L.

All'A.Pr.O.Pro.L.

Al Comitato di gestione lotta Dacus Oleae di Salerno

All'ASMIOL

Al Consorzio olio-qualità

All'A.C.A.P.O.

Al Co.Ass.Ol.

All'A.R.O.

Al Comitato tecnico di gestione miglioramento qualità olio d'oliva

All'Assolivo

All'Associazione olivicola crotonese

Alla Ol.Cal.

Al Comitato di gestione lotta Dacus Oleae di Catanzaro c/o Ol.Cal.

Al Co.Re.Ol.

All'A.Pr.As.Ol.

Al Comitato gestione lotta Dacus Oleae di Palermo

Al Comitato gestione lotta Dacus Oleae di Trapani

Al Comitato gestione lotta Dacus Oleae di Enna

Al Comitato gestione lotta Dacus Oleae di Catania

Al Comitato gestione lotta Dacus Oleae di Agrigento

Al Comitato gestione lotta Dacus Oleae di Siracusa

Al Comitato gestione lotta Dacus Oleae di Sassari

Alla Confederazione nazionale coltivatori diretti

Alla Confederazione italiana agricoltori

Alla Confederazione generale agricoltura italiana

A seguito del regolamento n.136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, e successive modifiche, sono stati emanati i regolamenti CEE 3868/87, 1823/89, 2565/90, 2678/91, 2732/92, 2540/93 e 2492/94 che stabiliscono le misure per la predisposizione di programmi di miglioramento qualitativo della produzione di olio di oliva.

Con le circolari numeri 1 del 16 febbraio 1988, 9 del 5 dicembre 1988, 10 del 20 luglio 1989, 1 del 9 febbraio 1991 e 20 del 6 ottobre 1992 questo Ministero ha indicato le linee ed i criteri di carattere generale, ai quali debbono attenersi i vari organismi in sede di progettazione degli interventi per il miglioramento qualitativo della produzione di olio di oliva in applicazione dei regolamenti di cui sopra.

Con il decreto-legge del 23 settembre 1994, n. 548, che trasforma l'AIMA in Ente per gli interventi nel mercato agricolo (E.I.M.A.), vengono stabiliti i compiti e le funzioni di tale ente in materia di attuazione degli indirizzi e degli obbiettivi da perseguire nel settore agricolo in applicazione dei regolamenti comunitari.

Infatti, il citato decreto-legge all'art. 2, comma 2, lettera *a)*, prevede tra l'altro che l'EIMA gestisca i piani di miglioramento qualitativo dei prodotti agricoli, nella fase dell'istruzione, del finanziamento e del controllo.

Salvo le definitive disposizioni della legge di conversione e salva la eventuale decadenza del decreto-legge di che trattasi, allo stato restano di competenza della Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali la cura dei rapporti internazionali con la U.E. nonché la verifica progettuale dei vari piani zonali, ai fini della predisposizione del programma nazionale di miglioramento qualitativo della produzione di olio di oliva da sottoporre alla U.E. per la relativa approvazione.

Sono di competenza dell'EIMA le attività previste dall'art. 2, comma 2, lettera *a)*, del decreto-legge n. 548/1994 per quanto attiene all'istruzione, al finanziamento ed al controllo delle azioni progettuali concernenti l'attuazione dei regolamenti comunitari in materia di miglioramento qualitativo della produzione di olio di oliva.

Le regioni in indirizzo provvederanno a coordinare ed approvare i progetti a livello locale sulla base delle linee programmatiche emanate dal Ministero ai fini della predisposizione del programma nazionale e concorderanno con l'EIMA le procedure inerenti le diverse fasi della gestione degli interventi di che trattasi.

L'EIMA e le regioni comunicheranno alla Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali tutti i dati necessari per relazionare annualmente alla commissione U.E. sull'applicazione delle misure adottate.

Il Ministro: POLI BORTONE

Registrata alla Corte dei conti il 3 novembre 1994
Registro n. 2 Risorse agricole, foglio n. 241

94A7261

CIRCOLARE 26 ottobre 1994, n. 36143.

Attuazione regolamento CE n. 2492/94 del 14 ottobre 1994. Programma nazionale di miglioramento qualitativo della produzione di olio di oliva per l'anno 1995.

All'E.I.M.A.

Alla regione Piemonte - Assessorato agricoltura

Alla regione Valle d'Aosta - Assessorato agricoltura

Alla regione Lombardia - Assessorato agricoltura

Alla provincia autonoma di Bolzano - Assessorato agricoltura

Alla provincia autonoma di Trento - Assessorato agricoltura

Alla regione Friuli-Venezia Giulia - Assessorato agricoltura

Alla regione Veneto - Assessorato agricoltura

Alla regione Liguria - Assessorato agricoltura

Alla regione Emilia-Romagna - Assessorato agricoltura

Alla regione Toscana - Assessorato agricoltura

Alla regione Umbria - Assessorato agricoltura

Alla regione Marche - Assessorato agricoltura

Alla regione Lazio - Assessorato agricoltura

Alla regione Abruzzo - Assessorato agricoltura

Alla regione Molise - Assessorato agricoltura

Alla regione Campania - Assessorato agricoltura

Alla regione Calabria - Assessorato agricoltura

Alla regione Basilicata - Assessorato agricoltura

Alla regione Puglia - Assessorato agricoltura

Alla regione Siciliana - Assessorato agricoltura

Alla regione Sardegna - Assessorato agricoltura

All'A.I.P.O.L.

Alla C.A.P.O.

All'A.R.A.Pr.O.Lig.

Al C.A.R.O.L.

All'ass. reg. Toscana

All'A.I.O.M.A.

All'Ass.Oil.

Al Co.Pr.O.Ri.

Al Co.Pr.O.Vit.

Al Co.Pr.O.R.

Al Co.Pr.Ol.

Al C.O.C. Qualità

All'Associazione interprovinciale produttori olivicoli di Teramo e L'Aquila

All'A.C.A.O.

All'A.Pr.O.Pro.L.

Al Comitato di gestione lotta Dacus Oleae di Salerno

All'ASMIOL

Al Consorzio olio-qualità

Al Co.Ass.Ol.

Al Comitato tecnico di gestione miglioramento qualità olio d'oliva

All'A.R.O.

All'A.C.A.P.O.

All'Assolivo

All'Associazione olivicola crotonese

Alla Ol.Cal.

Al Comitato di gestione lotta Dacus Oleae di Catanzaro c/o Ol.Cal.

Al Co.Re.Ol.

All'A.Pr.As.Ol.

Al Comitato gestione lotta Dacus Oleae di Palermo

Al Comitato gestione lotta Dacus Oleae di Trapani

Al Comitato gestione lotta Dacus Oleae di Enna

Al Comitato gestione lotta Dacus Oleae di Catania

Al Comitato gestione lotta Dacus Oleae di Agrigento

Al Comitato gestione lotta Dacus Oleae di Siracusa

Al Comitato gestione lotta Dacus Oleae di Sassari

Al Co.N.Ol.

Alla Confederazione nazionale coltivatori diretti

Alla Confederazione italiana agricoltori

Alla Confederazione generale agricoltura italiana

Con le circolari numeri 1 del 16 febbraio 1988, 9 del 5 dicembre 1988, 10 del 20 luglio 1989, 1 del 9 febbraio 1991 e 20 del 6 ottobre 1992 questo Ministero ha indicato le linee ed i criteri generali, ai quali debbono attenersi i vari organismi in sede di progettazione degli interventi per il miglioramento qualitativo della produzione di olio di oliva in applicazione della regolamentazione comunitaria in materia.

Il regolamento CE 2492/94 del 14 ottobre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale CE n. L265 del 15 ottobre 1994, relativo alle misure da adottare per il miglioramento qualitativo della produzione dell'olio di oliva per l'anno 1995, pur confermando le azioni contenute nei precedenti regolamenti, prevede un aumento al 75% della quota, a carico dell'Unione europea, delle spese per i trattamenti, per il personale di laboratorio e per i degustatori ed una nuova norma che riguarda la realizzazione dei progetti.

Fermo restando quanto già notó in merito agli anticipi che possono essere concessi per la realizzazione dei progetti, la nuova norma introdotta prevede che, all'atto della stipula del contratto o della convenzione tra lo Stato membro ed i soggetti che realizzano i programmi di miglioramento qualitativo dell'olio di oliva, venga costituita, da parte del contraente, una cauzione pari al 4% dell'importo del progetto, quale fondo di garanzia per la buona esecuzione del programma previsto.

Lo svincolo del fondo di garanzia è subordinato alla verifica della conformità delle azioni svolte in relazione al progetto preventivamente approvato.

Per l'attuazione del programma nazionale per il 1995 i comitati di gestione per la lotta al Dacus oleae dovranno operare secondo le disposizioni tecniche già indicate nelle circolari sopramenzionate, integrate da quelle contenute nella scheda «A» allegata alla presente.

Inoltre si richiede alle regioni:

a) il coordinamento della predisposizione dei vari progetti zonali presentati dai comitati di gestione esistenti nel territorio di propria competenza, tenendo conto dei programmi regionali di lotta fitopatologica integrata;

b) l'approvazione di detti progetti dando priorità, nell'ambito dell'assegnazione dei fondi disponibili, a quei comitati di gestione che in passato hanno operató con maggiore efficacia;

c) la produzione di un elenco delle zone di produzione di olio di oliva comprensivo delle quantità di olive e di olio prodotte nel 1993;

d) l'individuazione all'interno di dette zone di quelle in cui è prioritaria la lotta al Dacus oleae nonché di quelle ove è prioritaria la lotta agli altri organismi nocivi dell'olivo;

e) l'individuazione dell'organismo competente per territorio che deve autorizzare, quando è necessario, l'effettuazione dei trattamenti con insetticidi, contro la mosca dell'olivo, senza il supporto di esche proteiche.

Le regioni devono far pervenire allo scrivente, entro il 20 novembre p.v., i progetti approvati accompagnati da una relazione tecnica, nonché la documentazione relativa ai punti *c)*, *d)* ed *e)*.

Si fa presente che i progetti zonali devono attenersi ai limiti di spesa, di cui all'allegata tabella 1, fissati per ogni regione sulla base di parametri oggettivi quali la superficie olivicola ed i quantitativi di olio prodotti.

I progetti a carattere orizzontale, predisposti in modo da assicurare un coordinamento a livello centrale delle azioni già previste in ambito locale ed in linea con le disposizioni emanate con le circolari di cui sopra, dovranno pervenire a questo Ministero entro il 15 novembre p.v., che procederà all'approvazione sentiti i comitati di gestione e le regioni interessate.

Lo stanziamento previsto per i progetti a carattere orizzontale, tenuto conto delle azioni finora poste in essere dagli organismi interessati, è di lire un miliardo.

Il Ministro: POLI BORTONE

Registrata alla Corte dei conti il 3 novembre 1994
Registro n. 2 Risorse agricole, foglio n. 242

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE AGRICOLE ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Scheda «A»

Quadro riassuntivo delle disposizioni tecniche alle quali devono attenersi i comitati di gestione per la formulazione dei progetti zonali:

a) la presentazione dei progetti zonali, in triplice copia, deve avvenire entro il 10 novembre p.v. presso l'assessorato all'agricoltura della regione competente per territorio;

b) i vari progetti dovranno avere a corredo un quadro riepilogativo delle azioni già svolte negli anni precedenti ed una dettagliata indicazione delle spese effettivamente sostenute portate a confronto con l'importo approvato;

c) ogni progetto deve prevedere:

1) un sistema di controllo e allarme della popolazione di Dacus oleae ed eventualmente, ove necessario, altri organismi nocivi all'olivo;

2) un piano di azioni per l'esecuzione di eventuali trattamenti fitosanitari dando la precedenza alla lotta con esche proteiche;

3) un sistema di valutazione dell'efficacia delle azioni previste;

4) la descrizione dettagliata dei corsi di formazione per olivicoltori nonché quelli per i frantoiani i cui programmi devono contemplare il miglioramento delle modalità di trattamento degli oliveti, la raccolta, la conservazione e la trasformazione delle olive e il magazzinaggio degli oli prodotti;

5) la descrizione particolareggiata delle azioni di assistenza tecnica prevista comprensiva della zona in cui dovrà essere svolta, degli obiettivi da perseguire e i mezzi per realizzarli;

6) la descrizione delle attività per l'istituzione o la gestione di locali per la degustazione degli oli di oliva tenendo presente quanto indicato dall'allegato XII del regolamento CEE 2568/91 del 5 settembre 1991;

7) la descrizione delle determinazioni analitiche previste e delle apparecchiature da acquistare per i laboratori di analisi degli olii;

8) la descrizione analitica degli obiettivi da perseguire e dei metodi da utilizzare nonché gli organismi specializzati da utilizzare tenendo in debito conto le istituzioni o gli enti pubblici presenti nel territorio.

TABELLA 1

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Reg. CEE 2492/94

Miglioramento qualitativo produzione olio di oliva anno 1995

Ripartizione dei fondi disponibili su base regionale

REGIONE	Sup olivic (1) in Ha	Prod olive (2) in Q li	Resa Kg/Q li	Prod olio (3) in Q li	Imp assegn (4) L × 1000
Piemonte	0	0	—	0	0
Valle d'Aosta	0	0	—	0	0
Lombardia	2.041	32.690	17,7	5.786	125.000
Trentino-Alto Adige (5)	365	5.128	19,0	974	0
Friuli-Venezia Giulia (5)	38	1.643	20,0	329	0
Veneto	4.626	66.952	17,7	11.851	125.000
Liguria	17.807	298.476	22,0	65.665	125.000
Emilia-Romagna	961	32.312	16,4	5.299	125.000
Toscana	92.283	1.125.994	17,2	193.671	344.000
Umbria	26.083	356.645	18,7	66.693	125.000
Marche	6.672	220.394	18,6	40.993	125.000
Lazio	83.912	1.590.851	17,9	284.762	506.000
Abruzzo	44.598	1.480.364	18,1	267.946	476.000
Molise	11.601	201.790	16,1	32.488	125.000
Campania	69.553	1.743.040	18,9	329.435	585.000
Puglia	353.350	13.920.170	20,7	2.881.475	5.000.000
Basilicata	35.650	654.566	19,9	130.259	200.000
Calabria	175.001	5.478.477	20,1	1.101.174	1.900.000
Sicilia	163.437	3.282.359	20,3	666.319	1.000.000
Sardegna	37.457	580.984	18,8	109.225	195.000
TOTALI . . .	1.125.435	31.072.835	20,0	6.214.567	11.081.000

(1) Dati Istat relativi al 1992.

(2) Media dei dati Istat relativi alla produzione degli anni 1991 e 1992 in considerazione dell'alternanza di produzione tipica dell'olivo.

(3) Dati stimati ottenuti dalla media delle produzioni del 1991 e del 1992 per le rese medie di olio di pressione relative al 1991 (dati Istat).

(4) Gli importi sono proporzionali alla produzione media di olio di cui alla colonna precedente; nel calcolo di tali importi si è tenuto conto della necessità di assegnare una base minima operativa a quelle regioni per le quali detti calcoli davano come risultato importi irrisori.

(5) A dette regioni non è stato assegnato alcun importo in quanto la superficie olivicola regionale non è sufficiente a giustificare un intervento strutturale per il miglioramento qualitativo della produzione di olio di oliva.

N.B — L'aiuto comunitario alla produzione di olio di oliva per la campagna 1993/1994 è stato di lire 803 miliardi (dati E.I.M.A.), pertanto la trattenuta dell'1,5% di tale importo, come previsto dal Reg CE n 2492/94 del 14 ottobre 1994, destinata al miglioramento qualitativo della produzione di olio di oliva è pari a L 12.045.000 000 di cui un miliardo destinato alle azioni di carattere orizzontali previste a livello

94A7262

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 537, recante: «Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature».

Il decreto-legge 17 settembre 1994, n. 537, recante: «Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 218 del 17 settembre 1994.

94A7279

Mancata conversione del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538, recante: «Disposizioni fiscali urgenti in materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione».

Il decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538, recante: «Disposizioni fiscali urgenti in materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 218 del 17 settembre 1994.

94A7330

MINISTERO DELL'INTERNO

Provvedimenti concernenti enti locali in condizione di dissesto finanziario

Il consiglio comunale di Villa di Briano (Caserta) con deliberazione n. 143 del 3 luglio 1989, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 20 luglio 1993 è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione nelle persone del dott. Luigi Coviello, del dott. Francesco Di Lauro e del dott. Massimo Della Volpe per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

La prefettura di Caserta, con nota n. 2579/13.10 Gab. del 29 luglio 1994, ha fatto presente che i componenti della commissione suddetta dott. Francesco Di Lauro e dott. Massimo Della Volpe hanno comunicato di non poter proseguire nell'incarico e, contestualmente, ha indicato i nominativi proposti per la sostituzione nelle persone del dott. Michele Ronza e della dott.ssa Onorina Castiello.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 13 ottobre 1994 sono stati nominati componenti della commissione straordinaria di liquidazione il dott. Luigi Coviello, il dott. Michele Ronza e la dott.ssa Onorina Castiello per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune in sostituzione del dott. Francesco Di Lauro e del dott. Massimo Della Volpe.

Il consiglio comunale di Gerace (Reggio Calabria) con deliberazione n. 84 del 29 ottobre 1990, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 4 maggio 1993 è stato nominato il commissario straordinario liquidatore nella persona del dott. Angelo Sebastiano Perla per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

La prefettura di Reggio Calabria, con nota n. 2102/92/Gab. del 21 luglio 1994, ha fatto presente che il commissario suddetto dott. Angelo Sebastiano Perla ha comunicato di non poter proseguire nell'incarico e, contestualmente, ha indicato il nominativo proposto per la sostituzione nella persona del sig. Francesco Miduri.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 13 ottobre 1994 il sig. Francesco Miduri è stato nominato commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune in sostituzione del dott. Angelo Sebastiano Perla.

Il consiglio comunale di Caulonia (Reggio Calabria) con deliberazione n. 15 del 5 marzo 1993, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 12 novembre 1993 è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione nelle persone del dott. Gioacchino Smorto, del dott. Fortunato Malavenda e della dott.ssa Alessandra Medici per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

La prefettura di Reggio Calabria, con nota n. 2102/92/Gab. del 21 luglio 1994, ha fatto presente che il componente della commissione suddetta dott. Fortunato Malavenda ha comunicato di non poter proseguire nell'incarico e, contestualmente, ha indicato il nominativo proposto per la sostituzione nella persona del dott. Francesco Logorelli.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 13 ottobre 1994 è stato nominato membro della commissione straordinaria di liquidazione del comune di Caulonia (Reggio Calabria) il dott. Francesco Logorelli, in sostituzione del dott. Fortunato Malavenda.

Il consiglio comunale di San Marco Evangelista (Caserta) con deliberazione n. 12 del 14 luglio 1993, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 13 aprile 1994 è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione nelle persone del dott. Pasquale Foglia, del dott. Mauro Mastroianni e del dott. Luciano Mottola per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

La prefettura di Caserta, con nota n. 2051/13.10/Gab. del 25 luglio 1994, ha fatto presente che il componente della commissione suddetta dott. Luciano Mottola ha comunicato di non poter proseguire nell'incarico e, contestualmente, ha indicato il nominativo proposto per la sostituzione nella persona del dott. Vincenzo Diomaiuta.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 13 ottobre 1994 è stato nominato membro della commissione straordinaria di liquidazione del comune di San Marco Evangelista (Caserta) il dott. Vincenzo Diomaiuta, in sostituzione del dott. Luciano Mottola.

Il consiglio comunale di Teverola (Caserta) con deliberazione n. 138 del 21 marzo 1994, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 13 ottobre 1994 è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione nelle persone del dott. Domenico Ciaramella, del dott. Nino Caturano e della dott.ssa Irene Tramontano per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il consiglio comunale di Avigliano Umbro (Terni) con deliberazione n. 69 del 5 luglio 1994, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 13 ottobre 1994 il rag. Giusto De Rosa è stato nominato commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

94A7263

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti società cooperative

Con provvedimento ministeriale in data 5 ottobre 1994 il sig. Mandanici Virgilio è stato nominato liquidatore della cooperativa «La Mery - Soc. coop. a r.l.», con sede in Milano, in sostituzione del sig. Mario Brughera, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

Con provvedimento ministeriale in data 18 ottobre 1994 il sig. Azzali Emanuele è stato nominato liquidatore della società cooperativa a r.l. edilizia «Vittorio Veneto», con sede in Soresina (Cremona), in sostituzione del sig. Mario Brughera, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

94A7265

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 16 novembre 1994

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1591,50
ECU	1949,11
Marco tedesco	1022,49
Franco francese	297,87
Lira sterlina	2498,18
Fiorino olandese	912,19
Franco belga	49,703
Peseta spagnola	12,299
Corona danese	261,63
Lira irlandese	2451,55
Dracma greca	6,644
Escudo portoghese	10,025
Dollaro canadese	1166,70
Yen giapponese	16,130
Franco svizzero	1214,89
Scellino austriaco	145,26
Corona norvegese	233,65
Corona svedese	215,42
Marco finlandese	335,23
Dollaro australiano	1197,60

94A7331

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	357.000
- semestrale	L.	195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	65.500
- semestrale	L.	46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	65.000
- semestrale	L.	45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	199.500
- semestrale	L.	108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	687.000
- semestrale	L.	379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	336.000
Abbonamento semestrale	L.	205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.300